

## ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ADAMOLI: Sulla turbonave <i>Conte Grande</i> . (14752) . . . . .	6507	BASILE: Crisi nel settore dei limoni verdelli. (3016, <i>già orale</i> ) . . . . .	6518
ALBA: Provvidenze agli agricoltori di alcuni comuni del barese danneggiati dal maltempo. (13412) . . . . .	6508	BERTOLDI: Ampliamento consorzio irriguo Alto Valeggio (Verona). (2750, <i>già orale</i> ) . . . . .	6518
ALBARELLO: Provvidenze nel veronese per maltempo. (14284) . . . . .	6509	BIAGGI FRANCAANTONIO: Fenomeni di assestamento idrogeologico per la costruzione della galleria Mori-Torbole (Trento). (14693) . . . . .	6519
ALPINO: Vertenza tra la S. I. A. E. e alcuni locali notturni di Torino. (12922) . . . . .	6509	BIGNARDI: Applicazione legge sulle provvidenze agli agricoltori danneggiati dal maltempo. (13935) . . . . .	6519
AMENDOLA PIETRO: Costruzione strada Ascea-Santa Barbara (Salerno). (14172) . . . . .	6510	BIGNARDI: Sull'adeguamento delle aliquote dell'imposta di successione. (14810) . . . . .	6520
ANDO': Sistemazione igienico-sanitaria di Moletto (Catania). (14493) . . . . .	6510	BORIN: Sulla vendita di una palazzina in Roma da parte della F. I. G. C. (14564) . . . . .	6520
ANGELINO PAOLO: Provvidenze per maltempo nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. (13788) . . . . .	6511	BOZZI: Ventilate agevolazioni tributarie all'« Agip ». (2860, <i>già orale</i> ) . . . . .	6520
ARENELLA: Sulle limitazioni all'esercizio della caccia nel napoletano. (14546) . . . . .	6512	BOZZI: Sulla rappresentanza diplomatica dell'Etiopia in Italia. (14916) . . . . .	6521
ARMAROLI: Provvidenze per maltempo in alcuni comuni dell'Emilia e della Romagna. (13591) . . . . .	6512	BUSETTO: Centralino telefonico in Trepanti (Padova). (14670) . . . . .	6521
ARMOSINO: Provvidenze per maltempo nelle province di Asti e Cuneo. (13701) . . . . .	6513	BUZZELLI: Provvidenze nel milanese per maltempo. (12967) . . . . .	6521
BADINI CONFALONIERI: Provvidenze per maltempo nelle province di Asti e Cuneo. (13789) . . . . .	6514	CAIAZZA: Sull'esportazione negli U. S. A. di tessuti pratesi. (14830) . . . . .	6522
BADINI CONFALONIERI: Sulla pensione degli insegnanti elementari in quiescenza <i>ante</i> 1° luglio 1956. (14574) . . . . .	6515	CALASSO: Provvidenze nelle Puglie per grandine. (13371) . . . . .	6522
BALLARDINI: Provvidenze nel trentino per infestazione di peronospora tabacina. (14070) . . . . .	6515	CAMANGI: Provvidenze in Sora (Frosinone) per grandine. (13402) . . . . .	6523
BARBIERI: Sui raccordi da e per Firenze con l'autostrada del sole. (2699, <i>già orale</i> ) . . . . .	6516	CASSIANI: Provvidenze in Calabria per maltempo. (14016) . . . . .	6524
BARBIERI: Concessione passaporti da e per l'est europeo. (2990, <i>già orale</i> ) . . . . .	6517	CAVALIERE: Rinvio concorsi per il personale sanitario in attesa della prevista regolamentazione. (14151) . . . . .	6525
BARTOLE: Applicazione legge sulle provvidenze agli agricoltori danneggiati dal maltempo. (13980) . . . . .	6517	COLITTO: Palazzo per gli uffici finanziari in Agnone. (Campobasso) (13576) . . . . .	6525
BARTOLE: Fisco italiano e fisco dei paesi aderenti al M. E. C. (14218) . . . . .	6518	COLITTO: Provvidenze in Macchiavalfortore (Campobasso) per grandine. (13926) . . . . .	6526
		COLITTO: Assegnazione di un'area in terreni concessi ai fratelli di Pardo in Petacciato (Campobasso). (14458) . . . . .	6526
		COLITTO: Sull'irregolare assunzioni di un impiegato da parte del comune di Montecilfone (Campobasso). (14646) . . . . .	6526

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

PAG.	PAG.		
COLITTO: Costruzione strada Filignano-Lagoni (Campobasso). (14685) . . . . .	6527	GUIDI: Riliquidazione pensione a maestri dipendenti comunali. (14658) . . . . .	6537
COLITTO: Rete elettrica in Lagoni e Mastrogiovanni di Filignano (Campobasso). (14686) . . . . .	6527	INVERNIZZI: Sulla scarsa efficienza della diga del Venina nella Valtellina. (14198) . . . . .	6538
COLOMBO RENATO: Fenomeni di assestamento idrogeologico per la costruzione della galleria Mori-Torbole (Trento). (14633) . . . . .	6527	INVERNIZZI: Sulla costruzione di un terrapieno da parte della società Vizzola in Ca' Bianca di Sondrio. (14199, 14200) . . . . .	6538
COVELLI: Requisiti per ammissione in ruolo delle visitatrici doganali. (14841) . . . . .	6529	LAJOLO: Provvidenze nel milanese per maltempo. (12830) . . . . .	6539
CRUCIANI: Per l'amnistia dell'ex maggiore di cavalleria Armando Rocchi. (13767) . . . . .	6529	LANDI: Revoca sanzioni disciplinari ai dipendenti dalle aziende I.R.I. scioperanti per i fatti del luglio 1960. (13904) . . . . .	6539
CRUCIANI: Sede regionale S. I. A. E. in Umbria. (14167) . . . . .	6529	LATTANZIO: Provvidenze nel barese per grandine. (13426) . . . . .	6539
CRUCIANI: Provvidenze per maltempo in Cannara e Bevagna (Perugia). (14362) . . . . .	6530	LIMONI: Ulteriori istruzioni ai prefetti per concessione indennità accessoria al personale degli enti locali. (14791) . . . . .	6539
CRUCIANI: Posizione giuridica del personale subalterno dei convitti nazionali. (14373) . . . . .	6530	MAGNO: Approvvigionamento idrico ed elettrico in agro di Manfredonia (Foggia). (14247) . . . . .	6540
DANIELE: Applicazione legge sulla classificazione e la vendita degli oli di oliva. (14915) . . . . .	6531	MANCINI: Incidente tra il brigadiere di pubblica sicurezza di Teramo ed il segretario della locale camera del lavoro. (2994, già orale) . . . . .	6540
DANTE: Direzione scuole di avviamento agrario ad insegnanti tecnico-agrari. (13619) . . . . .	6531	MARIANI: Provvedimenti per gli enti di rifo ma fondiaria. (2848, già orale) . . . . .	6540
DANTE: Sistemazione strade interne in Sant'Angelo di Brolo (Messina). (14509, 14510) . . . . .	6531, 6532	MARICONDA: Assegnazione grano da seme nell'avellinese. (14616) . . . . .	6541
DE' COCCI: Provvidenze nel marchigiano per maltempo. (13825) . . . . .	6532	MARZOTTO: Sulla rottura dell'argine del Po di Goro in Torre di Ca' Vendramin. (14772) . . . . .	6541
DE' COCCI: Facoltà di ingegneria in Fermo (Ascoli Piceno). (14586) . . . . .	6532	MICELI: Sgravi fiscali alle aziende agricole del cafanzarese danneggiate dal maltempo. (13545) . . . . .	6542
DE PASQUALE: Edificio scolastico in Pace del Mela (Messina). (2856, già orale) . . . . .	6533	MICELI: Pubblicazione decreto di delimitazione delle zone alluvionate. (14406) . . . . .	6543
DE PASQUALE: Pensione all'ex militare Andaloro Giuseppe. (14077) . . . . .	6533	MICHELINI: Indennità <i>una tantum</i> ai bidelli delle scuole medie per lavoro antigiuridico. (3105, già orale) . . . . .	6544
FODERARO: Potenziamento scavi di Sibari (Cosenza). (14657) . . . . .	6533	MISEFARI: Mancata riassunzione in servizio della visitatrice doganale Dato Gaetana. (14492) . . . . .	6544
GAGLIARDI: Lotta antitermitica nel Veneto. (14698) . . . . .	6534	MISEFARI: Sul criteri di risarcimento dei danni di guerra. (14495) . . . . .	6545
GEFTER WONDRIK: Liquidazione pensione al professor Luigi Zotta. (14696) . . . . .	6534	MISEFARI: Espletamento pratiche per danni alluvionali. (14528) . . . . .	6545
GIOLITTI: Provvidenze nel cuneense per maltempo. (14664) . . . . .	6534	MISEFARI: Situazione igienico abitativa della scuola Diego Vitrioli in Reggio Calabria. (14547) . . . . .	6545
GIOLITTI: Riordinamento servizi dei dipendenti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cunco. (14665) . . . . .	6535	NANNUZZI: Vertenze sul « contratto a grano » tra l'O. N. I. C. e suoi assegnatari dell'agro pontino. (14666) . . . . .	6546
GRANATI: Inchiesta a carico del comune di Giffoni Sei Casali (Salerno). (3027, già orale) . . . . .	6535	PAOLUCCI: Provvidenze per maltempo nel chietino. (13304) . . . . .	6546
GRANATI: Sull'uso di mezzi dell'esercito durante uno sciopero di autofilotravvieri in Salerno. (3028, già orale) . . . . .	6536	PAOLUCCI: Sull'operato dell'E. C. A. di Francavilla a Mare (Chieti). (14650) . . . . .	6547
GUADALUPI: Sulla defissione di un manifesto in Manduria. (Taranto). (14894) . . . . .	6536	PAOLUCCI: Sull'approvazione del bilancio preventivo 1960 del comune di Ortona (Chieti). (14699) . . . . .	6548
GUERRIERI EMANUELE: Crisi nel mercato carrubicolo. (2758, già orale) . . . . .	6536		
GUERRIERI EMANUELE: Demolizione chiesa di Sant'Agostino in Modica (Ragusa). (13733) . . . . .	6537		

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

	PAG.		PAG.
PAOLUCCI: Sull'approvvigionamento idrico in comune di Ortona (Chieti). (14701).	6548	TANTALO: Provvidenze ai coltivatori diretti della Basilicata danneggiati dal maltempo. (14038)	6561
PEDINI: Sul fisco a carico delle fabbriche di lampade elettriche. (14583)	6549	TANTALO: Riordinamento servizi dei funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (14577)	6561
PELLEGRINO: Sulla crisi vinicola siciliana. (14416)	6549	TREBBI: Pubblicazione decreto di delimitazione delle zone alluvionate. (14059, 14519)	6562, 6563
PIGNI: Sull'aumento delle tariffe nelle ferrovie nord-Milano. (3108, già orale)	6550	VACCHETTA: Spettanze all'ex brigadiere di pubblica sicurezza Di Gesù Rosario. (14594)	6563
PINNA: Sulla soppressione dell'autolinea Nuoro-Cagliari. (14668)	6550	VILLA GIOVANNI ORESTE: Provvidenze nelle province di Alessandria e Cuneo per maltempo. (13130, 13382, 13746 e 13754)	6564
PRETI: Termine previsto per i lavori delle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano. (14707)	6551	ZAPPA: Sulle cause di alcuni allagamenti nelle province di Sondrio. (14397)	6564
PREZIOSI COSTANTINO: Edilizia popolare nell'avellinese. (14523)	6551	ZAPPA: Sulla riconferma degli appalti esattoriali. (14584)	6565
QUINTIERI: Provvidenze in Sora (Frosinone) per maltempo. (13322)	6551	ZAPPA: Approvvigionamento idrico in Pila-sco (Sondrio). (14635)	6566
RESTA: Provvidenze nel barese per maltempo. (13332)	6552	ZUGNO: Provvidenze nel bresciano per maltempo. (13795)	6566
ROMITA: Provvidenze nelle province di Asti e Cuneo per maltempo. (13728, 13753)	6552		
ROMUALDI: Provvidenze nelle province di Ravenna e Forlì per maltempo. (14046)	6553		
RUSSO SALVATORE: Conservatoria registri immobiliari in Enna. (14359)	6554		
SANGALLI: Provvidenze nel milanese per maltempo. (12776)	6554		
SARTI: Provvidenze nel cuneense per maltempo. (13648)	6554		
SCALIA: Sull'emissione di un ruolo unico per le imposte dirette in Barcellona (Messina). (14018)	6555		
SCALIA: Trattamento economico-previdenziale del corpo di polizia. (14809)	6555		
SCARPA: Sulla bonifica dell'alto novarese orientale. (14567)	6555		
SINESIO: Cavalcavia sulla statale Agrigento-Porto Empedocle. (14472)	6556		
SODANO: Provvidenze nell'astigiano per maltempo. (13703)	6557		
SOLIANO: Sul contingente risicolo d'ammasso richiesto dall'ente risi. (14828)	6557		
SPADAZZI: Sgravi fiscali in Puglia e Lucania agli agricoltori danneggiati dal maltempo. (13546)	6558		
SPADAZZI: Riparazione rete fognante di via Somalia in Roma. (14576)	6559		
SPADAZZI: Assistenza ai reduci italiani dalla Tunisia. (14651)	6559		
SPADAZZI: Aumento indennità militare ai sottufficiali delle forze armate. (14656)	6560		
SPADAZZI: Riordinamento servizi del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (14836)	6560		
SPECIALE: Denegato visto di ingresso in Italia a due cittadini tedeschi. (14652)	6561		

ADAMOLI E MINELLA MOLINARI ANGIOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non intenda sospendere la decisione della messa in disarmo del *Conte Grande* in attesa della discussione in Parlamento del disegno di legge governativo sul riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, poiché una misura che lede profondamente gli interessi dei marittimi e quelli più generali dell'economia marinara del nostro paese non può essere discussa che nel quadro generale dei problemi della flotta Finmare.

Non solo le organizzazioni sindacali, ma parlamentari di ogni partito e numerose autorità cittadine si sono pronunciate a Genova per la sospensione del provvedimento, tanto più possibile in quanto la sua esecutività era già stata rinviata prima della recente consultazione elettorale. (14752).

RISPOSTA. — La turbonave *Conte Grande* non può attualmente trovare proficuo impegno sulle linee delle Americhe, alle quali finora è stata adibita. Infatti, a seguito dell'entrata in servizio della turbonave *Leonardo da Vinci* sulla rotta del nord America e della definitiva assegnazione delle motonavi *Giulio Cesare* ed *Augustus* alla rotta del sud America, è possibile, col naviglio adibito a tali linee, soddisfare pienamente le richieste della clientela dei due settori.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

Poiché, però, è sorta ora la necessità di un trasporto straordinario in Australia di un certo numero di emigranti, trasporto che la società di navigazione Lloyd Triestino non avrebbe potuto effettuare con navi della propria flotta, si sopperirà a detta necessità utilizzando la turbonave *Conte Grande*.

Il viaggio per l'Australia, che avrà inizio verso la metà del dicembre 1960, durerà circa 70 giorni.

*Il Ministro: JERVOLINO.*

ALBA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in favore delle popolazioni agricole dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Sammichele, Turi, Conversano, Polignano, Putignano e Monopoli (Bari), duramente colpiti dal nubifragio del giorno 9 luglio 1960.

L'interrogante fa presente che la calamità abbattutasi in quelle zone peggiora notevolmente le già precarie condizioni economiche delle categorie agricole, soprattutto se non saranno attuate provvidenze che garantiscano la ripresa e la continuità delle attività culturali. (13412).

RISPOSTA. — Gli agricoltori dei comuni indicati che, — a causa del nubifragio del 9 luglio 1960, e di altre avversità verificatesi precedentemente — abbiano subito gravi danni alla produzione delle loro aziende, possono beneficiare delle provvidenze previste per tale genere di danni dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

In particolare, gli agricoltori, le cui aziende abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile totale, possono usufruire dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, considerati dall'articolo 5 della citata legge, per la cui concessione questo Ministero ha assegnato alla provincia di Bari la somma di 50 milioni di lire.

Inoltre, gli agricoltori dei comuni medesimi, che nell'ultimo triennio abbiano subito notevoli danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15 — comma primo — della legge, consistente nella ratizzazione, in 5 anni o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data

del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Il territorio dei comuni stessi è largamente compreso nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, cosicché i predetti agricoltori potranno anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, negli interessi sui prestiti come sopra ratizzati. A tal fine, alla provincia di Bari è stata assegnata la somma di 38.500.000 lire.

Gli agricoltori che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a norma dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento e di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha impartito tempestive e dettagliate istruzioni ai dipendenti uffici periferici e agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più sollecita e larga attuazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge che anche ai coltivatori danneggiati dei comuni di cui trattasi sarà accordata la priorità nella concessione dei contributi nella spesa per l'acquisto di grano selezionato da seme e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 ottobre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nella corrente campagna agraria, è stata assegnata alla provincia di Bari la somma complessiva di 33.100.000 lire. Analoga priorità sarà accordata agli olivicoltori danneggiati, nella concessione delle provvidenze previste dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, sul miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura per la cui applicazione la provincia medesima ha beneficiato, per la corrente campagna agraria, di un'assegnazione complessiva di 104 milioni di lire.

Si comunica, infine, che anche nella provincia di Bari sono state effettuate tempestive distribuzioni gratuite di grano per un totale di ben 76.500 quintali (61.500 quintali di grano tenero e 15 mila quintali di grano duro) tra i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti delle zone danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche, onde consentire a dette categorie di coltivatori di provvedere alle semine.

*Il Ministro: RUMOR.*

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intenda al più presto emettere il decreto di delimitazione previsto dall'articolo 1 della legge del 21 luglio 1960, n. 739, sulle calamità naturali a favore dei comuni di Monteforte d'Alpone, Soave, San Bonifacio, Colognola dei Colli e Roncà (Verona).

L'interrogante, pur prendendo atto della buona volontà del ministro con la risposta alla precedente interrogazione n. 13417, fa presente che le proroghe di scadenza delle operazioni di credito agrario di cui al decreto interministeriale del 19 luglio 1960, sono assolutamente insufficienti a lenire la gravità dei danni subiti dai contadini dei comuni dianzi citati e sono, ad ogni modo, ben altra cosa delle provvidenze previste dalla legge n. 739.

L'interrogante ricorda, altresì, che il termine utile per la presentazione delle domande intese ad ottenere quanto previsto dalla legge scade 3 mesi dopo il verificarsi della calamità e che pertanto sarebbe inopportuno che il decreto venisse emesso tanto tardi da lasciare pochissimi giorni ai contadini per la presentazione delle domande, come si può ragionevolmente presumere debba accadere accettando l'idea di una riserva di esame, quale viene prospettata nella risposta dell'8 settembre 1960. (14284).

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale del 5 novembre 1960, sono state delimitate le zone della provincia di Verona, tra le quali è compreso il territorio dei comuni di Monteforte d'Alpone e di Soave, nelle quali potranno essere concessi i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Dagli accertamenti eseguiti è risultato che le aziende agricole ricadenti nel territorio degli altri comuni segnalati, nel periodo dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1960, hanno subito danni alle strutture fondiarie e alle scorte di tale entità da giustificare l'intervento dello Stato previsto nel citato articolo 1 della legge.

Quanto alla preoccupazione prospettata nell'ultima parte dell'interrogazione, si precisa che, a norma dell'articolo 4 - comma secondo - della legge stessa, il termine di 90 giorni per la presentazione delle domande per la concessione dei cennati contributi decorre non già dalla data in cui si è verificata la calamità, bensì da quella di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di delimitazione delle zone.

Con l'occasione, si aggiunge che a norma dell'articolo 5 della legge stessa, sono state già disposte le anticipazioni di fondi agli isti-

tuti ed enti esercenti il credito agrario per la concessione, alle aziende agricole che abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile totale, di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i prestiti concessi ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. A favore delle aziende agricole della provincia di Verona, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, è stata posta a disposizione, per tali prestiti, la somma complessiva di 20 milioni di lire, che va così ad aggiungersi alle analoghe assegnazioni precedentemente disposte in base alla legge 25 luglio 1957, n. 595, e seguenti.

Gli agricoltori della provincia di Verona, che nel corso dell'ultimo triennio abbiano subito sensibili danni alle colture ed ai prodotti per effetto di calamità naturali od avversità atmosferiche, possono anche avvalersi del beneficio recato dall'articolo 15 - comma primo - della legge anzidetta e concernente la ratizzazione, fino a 5 annualità o a 10 semestralità, delle esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa, per prestiti concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario con proprie disponibilità anteriormente al 30 aprile 1960.

Gli agricoltori della predetta provincia, che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario o per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a termini dell'articolo 17 della citata legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento atmosferico dannoso ed in quello successivo.

Questo Ministero ha già provveduto, con apposite circolari, a dare ai dipendenti organi periferici, nonché agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, le opportune istruzioni per la più sollecita possibile attuazione delle provvidenze in parola.

Si comunica, infine, che alla provincia di Verona è stato assegnato un contingente di 15 mila quintali di grano da distribuire gratuitamente tra i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti delle zone gravemente danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche, al fine di consentire alle predette categorie di coltivatori di effettuare le semine.

*Il Ministro:* RUMOR.

ALPINO. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

conoscenza della vivissima agitazione in atto nel settore dei locali di spettacolo e pubblici esercizi di Torino, a seguito di ulteriori, non motivati ed esosi aggravii delle percezioni effettuate dalla S.I.A.E.

Tali aggravii in più casi, nel febbraio 1960, sono ammontati al 50 per cento sugli importi corrisposti in gennaio, senza alcun mutamento nelle situazioni degli esercizi così colpiti.

L'agitazione stessa è inasprita dal fatto che la S.I.A.E., oltre a diffidare i direttori dei complessi orchestrali dipendenti dagli esercizi, ha interessato la questura per la chiusura dei locali, ai sensi dell'articolo 72 del testo unico di pubblica sicurezza, nonostante il deposito presso il notaio delle differenze contestate. In conseguenza, risulta indetto per il 1 luglio 1960, a Torino, un convegno nazionale di protesta del settore interessato.

L'interrogante chiede di conoscere se, attesa la mancanza di ogni concreta ed equa tutela contro le esorbitanze della S.I.A.E. da ogni parte e da gran tempo lamentate, non si ritenga di promuovere una disciplina obiettiva dei criteri di imposizione, atta ad escludere l'evidente arbitrarietà di valutazioni puramente di parte, e se per intanto non si ritiene di impartire istruzioni moderatrici alla società. (12922).

RISPOSTA. — I diritti d'autore esulano dalla competenza sia di questa amministrazione sia del Ministero del turismo e dello spettacolo, trattandosi di diritti privati amministrati dalla S.I.A.E. per conto degli interessati e sotto la sorveglianza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo può, per altro, precisarsi che detta società ha stipulato con le associazioni delle categorie interessate (pubblici esercizi, alberghi, « Enal », « Acli », ecc.) apposite convenzioni a carattere nazionale, per disciplinare, nell'ambito delle relative norme legislative, la determinazione dell'imponibile in base a criteri stabiliti di concerto con le associazioni medesime.

Una particolare convenzione, riconosciuta valida a tutti gli effetti dalla Federazione italiana pubblici esercizi, aderente alla Confederazione italiana del commercio e considerata soddisfacente per ambo le parti, è stata anche stipulata, fin dal 2 gennaio 1959, nei confronti dei locali notturni.

L'agitazione dei pubblici esercenti della città di Torino, alla quale ci si riferisce, risulta limitata ai tre locali notturni *Chatam*, *Columbia* e *Perroquet*, i cui titolari si oppo-

gono all'applicazione delle condizioni stabilite dalla precitata convenzione.

Anche per quanto concerne i diritti erariali, l'accertamento dell'imponibile viene affrontato sulla base delle predette convenzioni, liberamente concluse fra la S.I.A.E. e le categorie interessate.

Non sembra, pertanto, sulla base degli elementi in atto, che si siano verificati abusi da parte della S.I.A.E., e non si ritiene di conseguenza necessaria l'emanazione di particolari istruzioni per la disciplina dei criteri impositivi dei due diritti suaccennati, i quali, ripetesì, vengono in concreto accertati in base alle ripetute convenzioni e nel rispetto delle norme che le disciplinano.

*Il Ministro delle finanze:* TRABUCCHI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà finalmente ultimata la costruzione della strada Ascea-Catona-Mandia-Santa Barbara (Salerno). (14172).

RISPOSTA. — Per il completamento della strada in oggetto è prevista la spesa di 110 milioni, alla quale non è possibile fare integralmente fronte con le esigue disponibilità previste nel bilancio di questo Ministero per opere del genere, ammesse ai benefici di leggi speciali.

Alla suddetta spesa potrà, pertanto, provvedersi gradualmente, compatibilmente con i fondi annualmente assegnati in bilancio.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAGRÌ.

ANDÒ E GAUDIOSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando l'ufficio del genio civile di Catania intenda prendere in esame, a seguito delle istruzioni avute dal Ministero dei lavori pubblici, fin dall'aprile 1957, il progetto di massima per la sistemazione igienico-sanitaria dell'abitato del comune di Maletto (Catania).

Il comune, consapevole dell'importanza e dell'urgenza dell'opera per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'igiene pubblica, si è fatto carico di inoltrare in data 29 gennaio 1957, protocollo n. 213, in duplice copia, il progetto di cui sopra al Ministero.

Gli interroganti fanno presente che la popolazione di Maletto risente del grave disagio sanitario per l'altitudine e la natura del terreno, suscettibile di pericolosi franamenti, in cui sorge l'abitato. (14493).

RISPOSTA. — Si premette che l'abitato di Maletto è compreso tra quelli da consolidare

a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, al finanziamento dei lavori necessari farà fronte il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

Si fa, poi, presente che, con provvedimento in data 4 maggio 1960 sono stati approvati, nei rispettivi importi di lire 37.698.700 e di lire 17 milioni, il progetto generale e quello di primo stralcio relativi alla costruzione della rete idrica interna del comune di Maletto, e con successivo provvedimento è stato concesso al comune medesimo il contributo statale nella precisata spesa di 17 milioni prevista per la esecuzione dei lavori di primo stralcio dell'opera di che trattasi.

Il comune interessato, al quale è stata già data comunicazione di quanto sopra, potrà, appena perfezionata la pratica di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, provvedere all'apporto dei lavori.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

ANGELINO PAOLO. — *Ai Ministri della agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere:

se le zone delle province di Alessandria, Asti e Cuneo colpite dalle grandinate del 25 e 26 giugno 1960, del 14 luglio 1960, del 7, 8 e 12 agosto 1960 sono state comprese fra quelle previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

se sia stata disposta la sospensione e lo sgravio delle imposte sul reddito dominicale e agrario dei terreni e delle relative sovrimposte comunali e provinciali;

se siano state disposte sovvenzioni straordinarie agli E.C.A. dei comuni compresi nelle zone colpite;

se sia intenzione del Governo di proporre al Parlamento un disegno di legge che preveda un parziale indennizzo dei danni causati dalla grandine ai frutti pendenti in agricoltura. (13788).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati, è risultato che le aziende agricole delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, nel periodo dal giugno 1958 al 31 agosto 1960, non hanno subito danni alle strutture fondiarie e alle scorte di tale entità da giustificare l'intervento dello Stato previsto dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Danni di una certa rilevanza le aziende agricole di taluni comuni delle province stesse hanno invece subito alla produzione, cosicché dette aziende potranno fruire di altre provvidenze previste dalla citata legge.

In particolare, le aziende agricole, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento nella produzione lorda vendibile totale, potranno beneficiare, a norma dell'articolo 5 della legge, dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibili all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, per la cui concessione sono state assegnate le somme di 15 milioni di lire alle province di Alessandria e Cuneo e 20 milioni di lire a quella di Asti.

Inoltre, gli agricoltori della suddetta provincia, che nell'ultimo triennio abbiano subito notevoli danni alle colture ed ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15 - comma primo - della legge, concernente la ratizzazione, in cinque annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con propria disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Nelle zone della provincia di Asti (riguardanti ben 33 comuni) delimitate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 9 della legge, gli agricoltori danneggiati potranno anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale nella misura del 3 per cento annuo costante negli interessi su prestiti ratizzati.

Gli agricoltori che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a termini dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto, scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha già impartito tempestive dettagliate istruzioni, ai dipendenti uffici periferici e agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, per la più sollecita larga attuazione delle cennate provvidenze.

Per quanto concerne la provincia di Alessandria, accertamenti sono tuttora in corso a cura dell'amministrazione finanziaria ai fini dell'eventuale delimitazione di zone della provincia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge.

Si aggiunge che ai coltivatori danneggiati delle province in discorso sarà accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggiere, a norma della legge 10 dicembre

1958, n. 1094, per la cui applicazione, nella corrente annata agraria, alle province di Alessandria, Asti e Cuneo sono state, rispettivamente, assegnate le somme di 28.800.000 lire, 23.700.000 lire, 52.700.000 lire.

Si comunica, infine, che anche nelle tre province di cui trattasi sono state tempestivamente effettuate distribuzioni gratuite di grano (4.500 quintali ad Alessandria, 7 mila quintali ad Asti e 5.300 quintali a Cuneo) tra coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, onde consentire a dette categorie di coltivatori di poter provvedere alle semine.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**ARENELLA E FASANO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre al fine di rimuovere la strana disposizione adottata dalle autorità provinciali di Napoli, disposizione che limita a determinati orari il diritto dei cacciatori a praticare lo sport della caccia sull'isola di Ischia (nei periodi fissati dalla legge); se non considera il ministro tale disposizione, che, a detta degli interessati legittimamente in agitazione, consente la caccia dalle ore 14 in poi, in contrasto con le norme e i diritti di detti cacciatori, per i quali, per altro, pur limitando la libertà di caccia, non si è disposta una riduzione delle imposte, provocando in tal modo una sperequazione nel diritto rispetto ad altri centri e settori aperti al permesso della caccia.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere le competenze stabilite per legge, cui vanno soggetti i cacciatori in generale, e le ragioni per le quali è fatto obbligo ai medesimi di appartenere alla Federazione italiana della caccia. (14546).

**RISPOSTA.** — Le disposizioni limitative dell'esercizio della caccia nel territorio della provincia di Napoli, alle quali si allude, sono quelle contenute nel calendario venatorio primaverile del corrente anno.

Al riguardo, si precisa che l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dà facoltà al presidente della giunta provinciale, sentito il comitato provinciale della caccia, di consentire alcune forme di caccia e di uccellazione, a selvaggina non protetta, anche an-

teriormente alla penultima domenica di agosto e anche dopo il 31 marzo.

Nel caso specifico, in seguito ad accordi raggiunti con le altre amministrazioni provinciali della Campania e con le relative organizzazioni venatorie, con manifesti in data 31 dicembre 1959 venne consentito l'esercizio di alcune forme di caccia a selvaggina non protetta, su tutto il territorio della provincia, con alcune limitazioni di orario.

Tali limitazioni sono perfettamente legittime, in quanto il citato articolo, come sopra modificato, stabilisce che i presidenti delle giunte provinciali determinano le condizioni di tempo e di luogo di dette forme di caccia.

Circa l'obbligo per i cacciatori di appartenere alla Federazione italiana della caccia, si chiarisce che esso deriva dall'articolo 8 del citato testo unico delle disposizioni sulla caccia, articolo, per altro, che è in corso di modifica.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**ARMAROLI E BORGHESE.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se — a seguito del violento fortunale che ha distrutto tutta la produzione frutticola dei comuni di Mordano (Bologna) Massalombarda (Ravenna) Lugo e Sant'Agata, danneggiando con grave precarietà tutta l'economia locale ed i relativi impianti frutticoli — non intendano:

a) disporre provvedimenti di sgravi fiscali o comunque possibili interventi di aiuto agli interessati (coltivatori diretti, mezzadri, braccianti);

b) disporre un intervento in difesa del prezzo dei prodotti frutticoli — che forzatamente debbono essere ceduti alle distillerie — le quali vanno offrendo prezzi gravemente decurtati rispetto ai consueti;

c) favorire la immediata attuazione di progetti per opere pubbliche, onde assorbire quel bracciantato che, causa il disastro, sarà privato del lavoro, che dalla lavorazione della frutta sarebbe stato offerto. (13591).

**RISPOSTA.** — Con decreti ministeriali in data 5 novembre 1960, sono state delimitate larghe zone delle province di Bologna e di Ravenna nelle quali potranno essere concesse le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. In dette zone è compreso il comune di Mordano per l'intero territorio e buona parte del territorio degli altri comuni indicati.

Detti comuni sono stati largamente delimitati anche dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 19 della legge.

In favore dei comuni stessi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha adottato, ai sensi dell'articolo 11 della legge, un provvedimento di sospensione dei contributi agricoli unificati.

Inoltre, gli agricoltori delle due province, che, nell'ultimo triennio, abbiano subito gravi danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15 — comma primo — della legge, consistente nella ratizzazione, in 5 annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Nelle zone delimitate delle province medesime, i predetti agricoltori possono anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale nella misura del 3 per cento annuo costante negli interessi sui prestiti ratizzati.

Gli agricoltori, poi, che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario o per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a termini dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha impartito, sia ai propri uffici periferici, sia agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, tempestive e dettagliate istruzioni per la più sollecita e larga attuazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge che ai coltivatori maggiormente danneggiati delle due province sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di grano selezionato da seme e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione nella corrente campagna agraria sono state assegnate le somme di 45.100.000 lire alla provincia di Bologna e di 22.800.000 lire a quella di Ravenna.

Si comunica, altresì, che la provincia di Ravenna ha beneficiato di un'assegnazione di 5.500 quintali di grano che sono stati distribuiti gratuitamente tra i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone maggiormente danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche, onde consen-

tire a dette categorie di coltivatori di poter provvedere alle semine.

Si fa pure presente che, per il ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate, sono state disposte assegnazioni per complessivi 274 milioni di lire a favore dei consorzi di bonifica e dell'amministrazione provinciale di Bologna, e per complessivi 104 milioni di lire ai consorzi di bonifica operanti nella provincia di Ravenna.

Altra assegnazione, per un totale di 75 milioni di lire, è stata fatta ai dipendenti uffici forestali e agli uffici del genio civile, competenti per territorio.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che, per i comuni di Mordano, di Massalombarda e di Lugo, nel quadro degli interventi ordinari per il corrente esercizio finanziario, è prevista l'istituzione di cantieri di lavoro per un totale, rispettivamente, di 1140, di 2295 e di 4560 giornate operaio.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

*ARMOSINO. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno. —* Per conoscere se non intendano urgentemente dare un segno tangibile di interessamento, a favore delle aziende agricole dei comuni di Dusino San Michele, Ferrere, Cisterna, Valfenera (Asti), Canale, Montà, Guarene, Castellinaldo, Vezza, Castagnito, Manteu Roero, Santo Stefano Roero, La Morra, Cortemilia (Cuneo) gravemente danneggiate da recenti furiose grandinate e da uragani di una violenza senza precedenti.

L'interrogante sottolinea che, tenuto conto della vastità della zona interessata, del pregio e della specializzazione delle coltivazioni, dell'entità rilevante dei danni (si può affermare senza tema di esagerare che i danni sono dell'ordine di miliardi), si rendono necessari adeguati e concreti interventi, volti non solo ad alleviare il danno, ma anche ad assicurare la ripresa produttiva delle aziende colpite. (13701).

*RISPOSTA. —* Gli agricoltori delle province di Cuneo e di Asti che — per effetto dell'evento meteorico segnalato e di altri verificatisi precedentemente — abbiano subito gravi danni alla produzione delle loro aziende, possono beneficiare delle provvidenze all'uopo previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

In particolare, detti agricoltori possono usufruire dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, considerati dall'articolo 5 della legge, per la cui concessione questo Ministero ha assegnato le somme di 15 milioni di lire alla provincia di Cuneo e di 20 milioni di lire a quella di Asti.

Inoltre, gli agricoltori delle province medesime, che nell'ultimo triennio abbiano subito notevoli danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15 — comma primo — della legge, consistente nella ratizzazione, in 5 annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Nelle zone delle province in parola, che sono state largamente delimitate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, i predetti agricoltori potranno anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, negli interessi sui prestiti come sopra ratizzati.

Gli agricoltori delle due province in parola, che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni, in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a termini dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha già impartito tempestive e dettagliate istruzioni ai dipendenti uffici periferici ed agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più larga sollecita attuazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge che ai coltivatori danneggiati delle due province in discorso sarà accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di grano selezionato da seme e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, per la corrente campagna agraria, sono state assegnate le somme di 23.700.000 lire alla provincia di Asti e di 52.700.000 a quella di Cuneo.

Si comunica, altresì, che anche nelle due provincie di cui trattasi sono state tempestivamente effettuate distribuzioni gratuite di grano (7 mila quintali ad Asti e 5.300 quintali a Cuneo) tra coltivatori diretti, mezzadri,

coloni e compartecipanti delle zone maggiormente danneggiate dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche, onde consentire a dette categorie di coltivatori di poter provvedere alle semine.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**BADINI CONFALONIERI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se in relazione ai furiosi nubifragi ed alle grandinate che hanno colpito e devastato le zone dell'astigiano e dell'albese, nei primi giorni di agosto 1960, non sia possibile, oltreché provvedere all'emissione del decreto di sgravio delle imposte fondiarie per il 1960, ai sensi della recente legge 21 luglio 1960, n. 739, che costituisce un vantaggio di ben lieve entità, venire altrimenti incontro agli agricoltori così gravemente colpiti che debbono saldare i debiti contratti durante l'anno, ai fini delle coltivazioni e quadrare in qualche maniera i propri bilanci familiari. (13789).

**RISPOSTA.** — Gli agricoltori della provincia di Asti che — per effetto dell'evento meteorico segnalato e di altri verificatisi precedentemente — abbiano subito gravi danni alla produzione delle loro aziende, possono beneficiare delle provvidenze all'uopo previste dalla legge 21 luglio 1960 n. 739.

In particolare, alla provincia di Asti è stata riservata, a norma dell'articolo 5 della legge, la somma di 20 milioni di lire per la concessione, alle aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, di prestiti quinquennali di esercizio al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

Inoltre, gli agricoltori della suddetta provincia, che nell'ultimo triennio abbiano subito notevoli danni alle colture ed ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15 — comma primo — della legge, concernente la ratizzazione, in cinque annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con propria disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Nelle zone della provincia di Asti (riguardanti ben 33 comuni) delimitate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 9 della legge, gli agricoltori danneggiati potranno anche ottenere, a termini del comma terzo del

citato articolo 15, la concessione del concorso statale nella misura del 3 per cento annuo costante negli interessi su prestiti ratizzati.

Gli agricoltori delle due province in parola, che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a termini dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto, scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha già impartito tempestive dettagliate istruzioni, ai dipendenti uffici periferici e agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, per la più sollecita larga attuazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge che ai coltivatori danneggiati delle due province in discorso sarà accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di grano selezionato da seme e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, per la corrente campagna agraria, sono state assegnate le somme di 23.700.000 lire alla provincia di Asti e di 52.700.000 a quella di Cuneo.

Si comunica, altresì, che anche nelle due province di cui trattasi sono state tempestivamente effettuate distribuzioni gratuite di grano (7 mila quintali ad Asti e 5.300 quintali a Cuneo) tra coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone maggiormente danneggiate dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche, onde consentire a dette categorie di coltivatori di poter provvedere alle semine.

*Il Ministro: RUMOR.*

**BADINI CONFALONIERI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di sanare la sperequazione attualmente esistente, a parità di anzianità di servizio, tra la pensione degli insegnanti elementari collocati a riposo prima del 1° luglio 1956 e la pensione di quelli che sono stati collocati a riposo dopo tale data. (14574).

**RISPOSTA.** — Il personale insegnante della scuola elementare, in base ai provvedimenti delegati e alla legge 13 marzo 1958, n. 165, ha conseguito notevoli miglioramenti di carriera a decorrere dal 1° luglio 1956.

Da tale circostanza deriva che gli insegnanti collocati a riposo dopo la suddetta data

liquidano una pensione maggiore di quella concessa ai maestri cessati dal servizio anteriormente con uguale anzianità, dato che i trattamenti di quiescenza vanno calcolati sull'ultimo stipendio integralmente percepito, e cioè sullo stipendio che riflette, in concreto, la posizione finale di carriera raggiunta dagli interessati.

Ne è valsa a togliere questa disparità di condizione l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, relativo alla rivalutazione delle pensioni, giacché l'articolo 25 quinto comma, del citato decreto e le conformi, precise disposizioni impartite dalla ragioneria generale dello Stato stabiliscono che i trattamenti di quiescenza vanno riliquidati mantenendo fermi il grado o, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica acquisiti all'atto della cessazione dal servizio.

Ad ogni modo, si fa presente che la Corte dei conti, con decisioni recentemente emesse dalla sezione II giurisdizionale in sede di esame di alcuni ricorsi, ha stabilito un criterio di massima in materia di riliquidazione delle pensioni ai maestri elementari.

Tali decisioni, che modificano sostanzialmente il sistema finora seguito dall'amministrazione, sono state applicate soltanto a favore dei ricorrenti.

Per gli altri casi analoghi, il Ministero ha chiesto l'avviso della ragioneria generale dello Stato, anche ai fini del conseguente rilevante onere finanziario.

Della stessa questione si sono interessati i deputati Buzzi, Rampa ed altri, i quali hanno presentato una proposta di legge, attualmente all'esame del Parlamento (atto della Camera dei deputati n. 2361).

*Il Ministro: BOSCO.*

**BALLARDINI E LUCCHI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere: se approvi il comportamento dell'azienda Monopoli tabacchi, la quale, pur avendo avuto notizia da oltre un mese della catastrofica infestazione di peronospora tabacina che ha colpito le colture di tabacco sotto garza del Trentino, non ha fino ad oggi mostrato nei confronti dei produttori nessun interessamento, che invece avrebbe dovuto manifestare, dati i rapporti che mantiene con i produttori medesimi e date le ripercussioni che l'infestazione avrà sulla occupazione operaia; se, inoltre, non ritenga di dare direttive alla predetta azienda, affinché siano anticipate le operazioni di stima, d'acquisto e di pagamento del prodotto secco relativo al raccolto 1959, ancora giacente pres-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

so i magazzini in quantità di 6 mila quintali circa; se infine, non ritenga di dover promuovere un intervento straordinario, inteso ad attenuare le gravi conseguenze sociali provocate dalla pesante calamità (14070).

**RISPOSTA.** — L'eccezionale andamento climatico della campagna in corso ha creato, purtroppo, le condizioni ottimali per lo sviluppo dell'infezione di peronospora tabacina, non solo nel Trentino, ma in tutta l'Italia settentrionale.

Al riguardo si fa presente che l'amministrazione dei monopoli di Stato, non appena avuta notizia dell'infezione di peronospora tabacina in Italia, ha immediatamente preso contatto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta il compito specifico della tutela fitosanitaria, per adottare tempestivamente tutti i provvedimenti atti a controllare e possibilmente a limitare l'infezione.

A tale fine sono state subito impartite tutte le necessarie disposizioni agli organi periferici dell'amministrazione dei monopoli di Stato, all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, nonché alle associazioni di categoria dei concessionari e dei coltivatori di tabacco.

Inoltre, proprio a seguito delle iniziative prese dall'amministrazione dei monopoli di Stato, si è iniziato col massimo impegno lo studio degli aspetti che presenta l'infezione in Italia, in particolare per quanto riguarda il ciclo biologico del parassita nel nostro ambiente, dove ha fatto la sua prima apparizione solo quest'anno, nonché per quanto concerne la ricerca di efficaci mezzi di lotta, dato che i comuni anticrittogamici in commercio non hanno dato risultati soddisfacenti.

Oltre che l'amministrazione dei monopoli di Stato, con tutti i suoi organi centrali e periferici delle coltivazioni tabacchi, e l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, con tutte le sue sezioni, si stanno attivamente interessando al problema anche tre osservatori fitopatologici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e precisamente quelli di Pavia, Verona e Roma.

Gli esperimenti e gli studi, iniziati in pieno campo in questo scorcio di campagna tabacchicola, verranno proseguiti durante l'inverno su colture in serra, per poter avere già con l'inizio della prossima campagna elementi concreti atti a consentire un più efficace controllo del parassita.

Devesi, infatti, tener presente, come si è detto, che il problema non è specifico del Trentino, non ha interessato tutta l'Italia settentrionale e che la preoccupazione maggiore

deve essere rivolta allo sviluppo che fin dal prossimo anno potrà avere la malattia.

Quest'anno, infatti, i danni sono stati contenuti perché l'infezione si è manifestata soltanto verso la metà di agosto, quando parte dei prodotti era stata già raccolta, e perché si è potuto affrettare la raccolta del prodotto non ancora infetto, così che anche il problema dell'occupazione operaia è stato contenuto nella sua gravità.

Comunque, pur non intendendosi minimizzare i più gravi danni subiti dal Trentino, dove l'infezione si è manifestata per prima, devesi far presente che l'amministrazione dei monopoli di Stato ha adottato, tempestivamente, tutti quei provvedimenti di carattere tecnico ed amministrativo necessari a contenere la diffusione dell'infezione, anche per i riflessi che essa può avere sul problema dell'occupazione operaia sulle cui conseguenze sociali, però, né l'anzidetta amministrazione, né questo dicastero hanno alcuna possibilità di intervenire direttamente, trattandosi di materia che investe il campo dei rapporti di lavoro.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta anticipazione della stima dei prodotti della campagna 1959, si assicurano gli interroganti che tale operazione sarà intensificata dando la precedenza, per quanto possibile, ai prodotti delle zone colpite dalla peronospora tabacina.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

**BARBIERI, MAZZONI, SERONI E VESTRI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere a qual punto sono gli studi e quali i contributi finanziari che i ministri intendono dare per la soluzione dei problemi di raccordo con la viabilità cittadina sorgenti con la costruzione dell'autostrada del sole e la Firenze-mare.

In particolare, gli interroganti — tenuto conto dell'interesse nazionale dell'autostrada del sole — chiedono di sapere se non ritengano si debba realizzare contemporaneamente l'interramento del piano ferroviario per utilizzare l'area che ne resterebbe libera o per decongestionare il traffico che attraversa il semicerchio ferroviario, evitando che l'onere dei lavori che si rendono necessari ricada esclusivamente sul comune di Firenze. (2699, *già orale*).

**RISPOSTA.** — La realizzazione e la progressiva entrata in esercizio di una arteria quale l'autostrada del sole, destinata a divenire l'asse maggiore della nostra rete viabile, pone

di continuo nuovi problemi relativi ai migliori e più diretti collegamenti delle zone e dei centri comunque interessati dall'autostrada, problemi che, sotto il profilo tecnico, vengono singolarmente studiati e risolti d'intesa tra gli enti locali, lo Stato e la stessa società concessionaria dell'autostrada.

Così, nelle riunioni che, in fase di istruttoria dell'esame del piano regolatore della città di Firenze, si sono tenute presso questo Ministero con tutti gli enti interessati, sono intervenute intese con la direzione generale dell'« Anas » per la creazione dei raccordi con l'autostrada in prossimità di Firenze.

Si è ritenuto opportuno fissare uno di tali raccordi in corrispondenza della Firenze-mare (ad ovest), mentre per gli altri saranno studiate le migliori e più favorevoli ubicazioni.

Per quanto si riferisce all'onere di spesa richiesta per tali raccordi, si fa presente che, al riguardo, si sono avuti contatti con i rappresentanti degli enti locali interessati, ai quali è stata data assicurazione che l'« Anas » avrebbe studiato la possibilità di venire incontro parzialmente alla realizzazione dei raccordi più importanti.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* SPASARI.

**BARBIERI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se gli risultati che uffici governativi frappongono notevoli ritardi alla concessione di passaporti a turisti italiani che si recano, tramite agenzie turistiche ufficiali, in alcuni paesi dell'est europeo, e a turisti di quei paesi verso l'Italia; e, in caso affermativo, se ritenga dover restare completamente indifferente od intervenire per assicurare il libero movimento turistico da e per tutti i paesi. (2990, già orale).

**RISPOSTA.** — Le richieste di rilascio di passaporti, e di estensione dei medesimi, per i paesi dell'est europeo, nonché quelle concernenti i visti di ingresso nel territorio nazionale dai suddetti paesi, vengono istruite e definite con la massima sollecitudine possibile.

In relazione ad intese intercorse fra i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, per l'estensione dei passaporti dei connazionali che intendano partecipare a gite turistiche, promosse per le destinazioni di cui sopra da agenzie regolarmente autorizzate, viene seguita una procedura più rapida, in base alla quale le richieste per i viaggi turistici possono essere accolte anche nella stessa giornata in cui sono state presentate.

*Il Sottosegretario di Stato:* HELFER.

**BARTOLE, CARRA E GORRIERI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il motivo della ritardata diramazione di istruzione per la completa applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, cosicché gli uffici periferici trovansi tuttora nella impossibilità di dare corso a tutti gli adempimenti per una più sollecita corrispondenza di contributi e provvidenze varie agli agricoltori danneggiati dalle recenti frane ed alluvioni, a favore dei quali il Parlamento aveva pur legiferato con comprensiva tempestività. E questo specialmente in considerazione della imminente stagione autunnale nella quale le già difficili situazioni in atto sono presumibilmente destinate ad aggravarsi. (13980).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero sta provvedendo alla emanazione dei decreti di delimitazione delle zone agrarie che potranno beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Per non poche province i decreti di delimitazione sono stati anche pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, cosicché gli agricoltori interessati possono rivolgersi agli ispettorati agrari o forestali competenti per territorio per chiedere la concessione delle provvidenze medesime.

Detta limitazione ha comportato un complesso e difficile lavoro di accertamento dei danni e la necessità di operare una giusta selezione per poter individuare le zone nelle quali le aziende agricole, nel periodo dal 1° giugno 1958 al 31 agosto 1960, avevano subito danni alle strutture fondiarie ed alle scorte di tale entità da giustificare un intervento dello Stato come quello previsto nel citato articolo 1 della legge.

Inoltre, a norma dell'articolo 5 della legge, sono state già disposte le anticipazioni di fondi agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, per la concessione, alle aziende agricole che abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento del prodotto lordo vendibile totale, di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Come pure, è stata effettuata la ripartizione dei fondi tra gli istituti ed enti predetti, per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti ratizzati ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge stessa.

Tempestive e dettagliate istruzioni sono state impartite, tanto agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, quanto agli ispet-

torati agrari e forestali per la più sollecita e larga applicazione delle cennate provvidenze. Come pure, per quanto riguarda il settore della bonifica, si è provveduto ad impartire le opportune disposizioni per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni, anche mediante l'impiego di fondi ordinari oltre che di quelli all'uopo messi a disposizione della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Si aggiunge che sono stati anche ripartiti i fondi sull'autorizzazione di spesa all'uopo recata dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, per la concessione, a favore delle aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della ripetuta legge 21 luglio 1960, n. 739, del concorso dello Stato, nell'aliquota annua costante del 3,9 per cento e del 3 per cento, sui prestiti di conduzione concessi con proprie disponibilità dagli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, in modo da ridurre all'1,50 per cento e al 3 per cento il tasso d'interesse a carico, rispettivamente, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, ovvero di altre imprese agricole.

Infine, sono state tempestivamente effettuate distribuzioni gratuite di grano tra coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti delle zone danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche, onde consentire a dette categorie di coltivatori di provvedere alle semine.

*Il Ministro: RUMOR.*

**BARTOLE.** — *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* — Per sapere se intendano rendersi promotori di una azione, energica ed urgente, intesa ad unificare o, quanto meno, ad attenuare le differenze che sussistono tra le leggi fiscali italiane e quelle vigenti negli altri Stati che fanno parte del M.E.C.

Le gravi sperequazioni ora esistenti mettono l'economia italiana in situazione di svantaggio, che si accentua anche per la lentezza con cui riescono ad operare gli organi preposti alla unificazione stessa, che sono quelli del M.E.C., e del comitato fiscale dell'O.E.C.E., rendendo sempre più difficile la situazione dei nostri esportatori, che vengono così a trovarsi in uno stato di crescente inferiorità. (14218).

**RISPOSTA.** — La delicatezza della materia relativa all'armonizzazione delle legislazioni fiscali vigenti negli Stati membri della C.E.E. non rende possibile una procedura rapida e

sollecita come auspica l'interrogante, pur dovendosi osservare che non si è mancato di adottare tempestivi provvedimenti a favore dei nostri esportatori.

Tre appositi gruppi di lavoro di esperti governativi fiscali stanno esaminando da tempo, in collaborazione con i servizi della commissione C.E.E., varie soluzioni per armonizzare le legislazioni relative alle imposte sugli scambi (I.G.E.), alle imposte di consumo ed alle altre imposte indirette di cui agli articoli 97 e 98 del trattato di Roma.

Un apposito comitato di professori universitari, costituito dalla commissione C.E.E., ha già iniziato lo studio dei problemi tributari dal punto di vista economico e presenterà quanto prima proposte concrete.

*Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.*

**BASILE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per alleviare i gravi danni derivanti agli agrumicoltori dall'attuale crisi che ha paralizzato il commercio dei verdelli rimasti invenduti. (3016, già orale).

**RISPOSTA.** — Risulta al Ministero dell'agricoltura che, durante l'ormai conclusa campagna di produzione dei limoni verdelli, la domanda ha quasi sempre superato l'offerta e che, se pure si sono verificati periodi di stasi nelle contrattazioni, a questi sono seguiti periodi ben più lunghi di normale attività.

Quanto ai risultati della campagna, si fa presente che, rispetto a una produzione di verdelli quasi eguale a quella della campagna scorsa, si è registrato un aumento delle esportazioni, il cui volume per via terra, è passato da 1.144 a 1.623 vagoni e, per via mare, da 3.526 a 4.261 tonnellate.

Le quotazioni della produzione, che avevano avuto in luglio un inizio piuttosto fiacco, si sono prontamente riprese, raggiungendo, a fine campagna, punte di 12-13 mila lire per migliaio, mai toccate negli ultimi anni.

*Il Ministro: RUMOR.*

**BERTOLDI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la situazione della pratica di ampliamento del consorzio di bonifica Alto Valeggio (Verona) e per sapere se, nell'attesa del relativo decreto presidenziale per il riconoscimento, è possibile accelerare la presentazione del progetto esecutivo per l'irrigazione della zona destra del Mincio. (2750, già orale).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

RISPOSTA. — Il magistrato alle acque di Venezia, con suo rapporto del 25 settembre 1959, trasmise al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, completa degli atti di istruttoria, la domanda 7 novembre 1958, con la quale il consorzio irriguo Alto Valeggio, con sede in Valeggio sul Mincio, chiedeva l'ampliamento del proprio comprensorio, esteso per 800 ettari circa, con l'inclusione del territorio situato in destra del Mincio, per complessivi 456 ettari.

Il Ministero, con lettera del 26 febbraio 1960, nel far presente che, per il momento, non appariva possibile proseguire l'istruttoria sulla domanda del consorzio dovendo quest'ultimo presentare, preliminarmente, gli atti per ottenere il riconoscimento della natura di consorzio di bonifica, impartiva opportune istruzioni in merito.

Tali atti sono stati inviati al Ministero con lettera del 21 settembre 1960 e la procedura per il riconoscimento è attualmente in corso, dopo di che potrà farsi luogo al richiesto ampliamento.

Per quanto riguarda, infine, l'irrigazione della zona destra del Mincio, nulla osta a che il consorzio, ravvisando per detta iniziativa i motivi di particolare urgenza, presenti il progetto esecutivo per l'istruttoria da parte degli organi competenti.

*Il Ministro:* RUMOR.

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se al determinarsi dell'eccezionale aumento di livello del lago di Garda, verificatosi in questi giorni, ha contribuito l'entrata in servizio della galleria di scolo Mori-Torbole, che, con gli apporti delle punte di piena dell'Adige, se non prudentemente regolati, costituisce un supplemento alle portate naturali del Garda, tale da pregiudicare la situazione di quei centri rivieraschi, meta di importantissimo afflusso turistico.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se la regolazione del lago a mezzo di manufatto di Salionze è compiuta in coordinamento con l'esercizio della galleria Mori-Torbole e in relazione ai livelli dei laghi di Mantova, e quale sia l'organo responsabile al quale si debbano addebitare eventuali errori di valutazione o di manovra. (14693).

RISPOSTA. — L'eccezionale aumento del livello verificatosi sul lago di Garda è dipeso dalle ingenti e prolungate precipitazioni atmosferiche avutesi dalla seconda metà dello scorso settembre a tutto il mese di ottobre succes-

sivo; precipitazioni di intensità tre ed anche quattro volte maggiore di quelle avutesi nello stesso periodo dell'anno nello spazio di tempo di 38 anni, cioè dal 1921 al 1959.

Non devesi, pertanto, attribuire l'evento eccezionale alla entrata in servizio della galleria Adige-Garda avvenuta nel mattino del 17 settembre 1960, quando il lago era ad altezza di assoluta tranquillità (metri 1), e lo scarico dell'acqua dell'Adige, che ha avuto luogo in due riprese ed è terminato alla sera del successivo giorno 21, ha apportato al lago stesso una quantità d'acqua complessiva pari a non più di 20 centimetri di altezza, praticamente annullati per effetto dell'aumento della portata di 10 metri cubi al secondo allo scarico di Salionze.

Devesi rilevare, poi, che l'entrata in servizio di detta galleria è stata resa indispensabile dalla situazione criticissima di piena dell'Adige.

Era, infatti, necessario impedire che nei tronchi inferiori di detto fiume i livelli di piena superassero quelli massimi verificatisi nel 1926 e nel 1928, ciò che avrebbe avuto conseguenze di incalcolabile gravità.

La galleria in parola, quindi, costruita appunto per scongiurare un tale deprecabile evento, ha assolto in pieno il proprio compito.

Si fa, infine, presente che la regolazione del manufatto scaricatore del lago a Salionze, è stata fatta tenendo sempre presenti i livelli dei laghi di Mantova e soprattutto del lago superiore, in modo da assicurare l'incolumità della città di Mantova agli effetti idraulici.

È da escludere, pertanto, in modo assoluto, che vi siano stati errori di valutazione nell'ordine di grandezze dei quantitativi di acqua da scaricare e tantomeno errore di manovra da parte del personale addetto.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAGRÌ.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali istruzioni intenda diramare ai dipendenti uffici periferici al fine di assicurare il pronto ripristino dei terreni danneggiati dalle frane.

L'interrogante rileva che le provvidenze attese dai danneggiati in base alla legge 21 luglio 1960, n. 1939, non risultano ancora entrate in pratica attuazione: infatti gli agricoltori danneggiati da frane e alluvioni lamentano la mancanza di disposizioni agli uffici provinciali per il preventivo accertamento del danno subito e della spesa necessaria al ripristino, nonché per l'ottenimento dei previsti contributi.

L'interrogante rileva ancora il pericolo che, ove non vengano attuati al più presto gli opportuni ripristini, le piogge autunnali cadendo su terreni non sistemati abbiano a provocare più vasti franamenti col pregiudizio irreparabile dei coltivi e degli immobili e con possibili gravi incidenti a persone, per cui pare urgente che siano date disposizioni per la verifica dell'ammontare dei danni e per la autorizzazione a iniziare i lavori subito dopo i sopralluoghi. (13935).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13980, del deputato Bartole, pubblicata a pagina 6517).*

**BIGNARDI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali determinazioni intenda assumere per eliminare le gravi sperequazioni che si verificano in sede di applicazione dell'imposta di successione.

In particolare, l'interrogante rileva la gravità delle aliquote in vigore, approvate con legge 12 maggio 1949, in quanto rapportate ad un periodo (1949) in cui l'economia agricola non attraversava lo stato di depressione in atto lamentato ed il mercato fondiario manteneva un ritmo sostenuto.

L'aumento fittizio dei valori dei fondi rustici, dovuto non solo ad elementi intrinseci degli stessi, ma a cause del tutto estranee, ha portato come conseguenza che gli stessi beni, aventi la stessa consistenza intrinseca, vengono oggi colpiti in misura proporzionalmente più elevata.

L'inconveniente lamentato è documentato e reso ancor più grave dalla situazione di fermo assoluto del mercato fondiario nell'ultimo triennio, che rende impossibile l'indispensabile realizzo per far fronte all'insostenibile gravame dell'imposta di successione. (14810).

**RISPOSTA.** — Il problema dell'adeguamento delle aliquote dell'imposta di successione è già all'esame di questo Ministero.

Si fa, pertanto, riserva di fornire ulteriori comunicazioni sull'argomento.

*Il Ministro: TRABUCCHI.*

**BORIN.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se risponda a verità la notizia che la F.I.G.C. avrebbe intenzione di alienare — allogandosi nel nuovo palazzo delle Federazioni in via Tiziano a Roma — lo stabile di sua proprietà sito in via Allegri al civico n. 14, con il lodevole intento di usare il ricavato per il potenziamento di attrezzature calcistiche.

L'interrogante chiede altresì di sapere se, trattandosi di argomento puramente amministrativo, il ministro, per facilitare il compito dei dirigenti della F.I.G.C., ritenga opportuno intervenire presso il presidente della federazione stessa, suggerendo che il prezzo minimo d'asta venga stabilito — sempre nei termini della necessaria segretezza — dal competente ufficio tecnico erariale. (14564).

**RISPOSTA.** — La Federazione italiana gioco calcio ha interessato il Comitato olimpico nazionale italiano in merito alla vendita della palazzina di via Gregorio Allegri, n. 14, il cui ricavato verrebbe destinato alla costruzione di impianti per la propaganda del gioco del calcio.

Si comunica, inoltre, che sono state avviate dal « Coni » le pratiche per ottenere una perizia da parte dell'ufficio tecnico erariale.

*Il Sottosegretario di Stato: HELFER.*

**BOZZI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se siano fondate le notizie riportate da alcuni organi di stampa secondo le quali l'« Agip » godrebbe di agevolazioni tributarie eccedenti i limiti segnati dalla legge del 1926, n. 814 e riguardanti esclusivamente l'attività di ricerca e di distribuzione dei prodotti petroliferi. (2860, già orale).

**RISPOSTA.** — Le notizie riportate da taluni organi di stampa, secondo le quali l'« Agip » godrebbe di agevolazioni eccedenti i limiti segnati dalla legge del 1926, n. 814, non corrispondono a verità.

Questa amministrazione ha avuto modo di precisare in diverse occasioni — da ultimo con la circolare n. 25, di protocollo n. 141703, del 29 aprile 1960 — l'esatta portata della norma agevolativa contenuta nell'articolo unico, primo comma, del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 814, nel senso che tale norma può trovare applicazione solo nei casi in cui gli atti e i contratti posti in essere dall'« Agip », siano diretti al conseguimento delle finalità industriali e commerciali che l'azienda persegue per la ricerca e per la distribuzione dei prodotti petroliferi.

Pertanto, dal campo di applicazione del citato regio decreto-legge n. 814 restano esclusi gli atti compiuti dalla predetta società che, per il loro contenuto sostanziale e per gli effetti giuridici che producono, si appalesano estranei alle finalità strettamente istituzionali dell'azienda dello Stato.

*Il Ministro: TRABUCCHI.*

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

**BOZZI.** — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere: dal primo, se non ritenga opportuno, una volta esperiti i dovuti accertamenti, di chiarire con la rappresentanza diplomatica dell'Etiopia in Italia la posizione del giovane Ailè Aragasc, che, secondo notizia apparsa su un quotidiano romano del 22 novembre 1960, si troverebbe nella assurda situazione di vivere in Italia e, al tempo stesso, di non essere riconosciuto, giuridicamente e civilmente, né dallo Stato italiano né da quello etiopico; e dal secondo, se, nel frattempo, non ritenga di dovere adottare quei provvedimenti straordinari, che possano mettere il giovane in condizioni di vivere in una società civile. (14916).

**RISPOSTA.** — Dalle indagini esperite dal Ministero dell'interno, le notizie apparse su *Il Tempo* del 22 novembre 1960, relative alla posizione del giovane Ailè Aragasc, sono risultate infondate, come ha chiarito anche l'invio del settimanale *Grazia* dopo un'inchiesta in Sicilia pubblicata nel n. 1034 in data 11 dicembre 1960.

Non si ravvisa quindi l'opportunità di interessare al caso l'ambasciata etiopica in Roma.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* RUSSO.

**BUSETTO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se il Ministero intende dare una risposta positiva con l'urgenza del caso, alla richiesta formulata dall'amministrazione comunale di Stanghella (Padova), rivolta ad ottenere l'installazione di un centralino telefonico nella località Trepointi dello stesso comune, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1215. (14670).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero ha già riconosciuto alla predetta frazione di Trepointi del comune di Stanghella (Padova), il titolo a fruire del collegamento telefonico a spese dello Stato, in applicazione dello speciale disposto dell'articolo 2, lettera *d*), della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, che prevede la concessione in via eccezionale di tale beneficio anche quando, pur non trovandosi la frazione in tutte le condizioni richieste dalla legge medesima, concorrano per essa particolari motivi, specialmente di ordine sociale.

Il collegamento in parola sarà presumibilmente realizzato entro il corrente esercizio finanziario.

*Il Ministro:* SPALLINO.

**BUZZELLI, LAJOLO E INVERNIZZI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle*

*finanze.* — Per conoscere se non ritengano assolutamente indispensabile ed urgente intervenire con adeguate provvidenze a favore dei coltivatori diretti e delle piccole e medie aziende, gravemente danneggiate dalla grandine il 10 giugno 1960, in Brianza, nella provincia di Milano, lungo la zona che si estende da Seregno a Monza, da Vimercate a Brugherio, Carugate, Bellusco, Mezzago e Cornate d'Adda.

Si tratta di danni particolarmente rilevanti che incidono in misura ancor più grave sulle popolazioni colpite, se si considera la loro situazione economica, tutt'altro che favorevole in dipendenza della mancata soluzione fino ad oggi di problemi essenziali, e di vecchia data, relativi allo sviluppo ed all'ammodernamento di quelle aziende, che, in dipendenza della loro struttura e della negata comprensione dei bisogni da parte degli organi competenti, danno redditi scarsissimi e, comunque, insufficienti a mantenere anche un ridotto tenore di vita. (12967).

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti effettuati dal dipendente ispettorato agrario di Milano, competente per territorio, è risultato che il nubifragio del 10 giugno 1960 ha causato danni all'agricoltura di alcuni comuni di quella provincia, che soltanto per il frumento sono stati di una certa entità, e comunque, non tali da richiedere particolari interventi dello Stato, essendo sufficiente, in casi del genere, il ricorso alle normali provvidenze consentite dalle disposizioni legislative di carattere generale vigenti in materia.

Perciò, gli agricoltori colpiti possono avvalersi, per le necessità di conduzione aziendale, dei prestiti di esercizio previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, che, all'articolo 8, comma secondo, offre anche la possibilità, per i prestiti in corso, di ottenere la proroga fino ad un anno delle relative scadenze, in caso di insufficiente o mancato raccolto.

Si ricorda, inoltre, che la stessa legge consente anche la possibilità di provvedere, con la concessione di mutui trentennali di miglioramento fondiario col concorso statale del 2,50 per cento negli interessi (elevabile al 4,50 per cento per la piccola proprietà contadina) al ripristino delle opere e delle colture arboree e arbustive eventualmente distrutte o danneggiate.

Si fa, comunque, presente che, allo scopo di assicurare, nelle zone della Lombardia maggiormente colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi in questi ultimi tempi, il sollecito ripristino delle strutture agrarie dan-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

neggiate è stato autorizzato l'ispettorato compartimentale di Milano ad istruire, con procedura di urgenza, le richieste avanzate da agricoltori per la concessione del contributo statale previsto dall'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fino alla concorrenza di 150 milioni di lire dell'importo globale dei contributi da concedere.

Aggiungesi che questo Ministero ha da tempo disposto che ai coltivatori colpiti da avversità atmosferiche o da calamità naturali venga accordata la priorità nella concessione dei contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foragere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094. In proposito, si comunica che, per la applicazione di detta legge nella corrente annata agraria, alla provincia di Milano è stata assegnata la somma complessiva di 69.300.000 lire.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

CAIAZZA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quale azione intendano svolgere, a difesa dell'esportazione tessile pratese, nella nuova situazione determinata dal nuovo regime doganale deciso dal governo degli Stati Uniti per le importazioni dei tessuti di lana e più precisamente di quelli compresi nelle voci doganali U.S.A. 1108 e 1109 A; regime che si discosta largamente dalle proposte del nostro Governo e che colpisce duramente l'industria tessile pratese.

Tale provvedimento, sospeso temporaneamente per decisione presidenziale, potrebbe essere messo in esecuzione da un momento all'altro.

Pertanto, si rende necessario un tempestivo intervento, perché il problema sia risolto in modo adeguato a garantire uno tra i più importanti mercati mondiali, frutto del lavoro e dell'industria tessile pratese, affermatosi grazie alle qualità ed ai favorevoli costi della sua produzione. (14830).

RISPOSTA. — Nell'ottobre del 1959 il governo degli U.S.A. richiese, in conformità con l'articolo XXVIII del G.A.T.T., lo svincolo del regime tariffario sui tessuti di lana in vigore dal 1° gennaio.

Dato che gli Stati Uniti offrivano contemporaneamente all'Italia, alla Gran Bretagna ed agli altri fornitori adeguati compensi tariffari, la loro azione non poteva in alcun modo essere impugnata su di un piano giuridico.

Ciò nonostante, dato che la riforma tariffaria progettata dalle autorità americane — e di cui non si conosceva ancora l'esatta portata — avrebbe, come giustamente indicato dall'interrogante, pregiudicato una importante corrente di esportazioni italiane, questo Ministero e l'ambasciata d'Italia in Washington non mancarono di intervenire energicamente per tutelare i nostri interessi.

Nel luglio 1960, le autorità americane precisarono che la riforma in questione avrebbe portato all'abolizione dell'esistente contingente tariffario, ed all'introduzione di aliquote particolarmente gravose per i tessuti di costo minore.

Da parte delle autorità italiane venne pertanto intensificata l'azione per ottenere la revisione di tale schema.

In particolare venne ottenuto, sebbene gli Stati Uniti non fossero giuridicamente obbligati a negoziare preventivamente con noi sulla portata della progettata riforma, che consultazioni bilaterali sull'argomento avessero ugualmente luogo.

Due tecnici dell'associazione laniera si recarono appositamente a Washington per assistere la rappresentanza diplomatica italiana in relazione alle suddette consultazioni.

L'8 novembre 1960 il governo americano ha ufficialmente annunciato la nuova tariffa sui tessuti di lana che entrerà in vigore il 1° gennaio 1961.

Sebbene tale tariffa sia più gravosa di quella attuale, essa rappresenta indubbiamente un miglioramento rispetto al progetto annunciato nel luglio 1960.

A seguito anche dei ripetuti interventi di questo Ministero e dell'ambasciata d'Italia in Washington, infatti, l'aliquota stabilita per i tessuti di minor costo — e cioè precisamente quelli prodotti dall'industria di Prato — è stata sensibilmente ridotta.

In sede di consultazioni per ottenere i compensi tariffari previsti dall'articolo XXVIII del G.A.T.T., verrà svolta una energica azione allo scopo di realizzare il massimo vantaggio per l'economia nazionale.

Naturalmente, anche al di fuori delle consultazioni in sede G.A.T.T., verrà colta ogni opportuna occasione per tutelare i particolari interessi dell'industria di Prato.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RUSSO.*

CALASSO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza delle recenti grandinate che si sono abbattute

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

in queste ultime settimane, in modo particolare il giorno 4 ed il giorno 9 luglio 1960, in diverse zone della Puglia;

se siano a conoscenza dei danni recati, per esempio, alla coltura del tabacco nel comune di Poggiorsini (Bari) dalla grandinata del giorno 4 e se siano a conoscenza di quelli accertati dall'ispettorato dell'agricoltura in provincia di Lecce e particolarmente nell'agro dei comuni di San Cesario, Cavallino e Lizzanello, dove la grandine avrebbe distrutto le colture erbacee, mentre un violento uragano avrebbe abbattuto ulivi, fichi, danneggiando anche diversi fabbricati;

per sapere, infine, se non intende il Governo intervenire a favore delle famiglie dei coltivatori diretti, dei coloni, dei partecipanti di Poggiorsini, di San Cesario, di Cavallino, di Lizzanello, con aiuti concreti, con sussidi in denaro e con distribuzioni di grano. (13371).

**RISPOSTA.** — Gli agricoltori dei comuni indicati che — a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni dello scorso mese di luglio e in periodi precedenti — abbiano subito gravi danni alla produzione delle loro aziende, possono beneficiare delle provvidenze previste per tale genere di danni dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

In particolare, gli agricoltori di detti comuni, le cui aziende abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile totale, possono usufruire dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti, considerati dall'articolo 5 della citata legge, per la cui concessione questo Ministero ha assegnato alla provincia di Bari la somma di 50 milioni di lire, a quella di Lecce la somma di 20 milioni di lire.

Inoltre, gli agricoltori dei comuni medesimi, che nell'ultimo triennio abbiano subito notevoli danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15, comma primo, della legge, consistente nella ratizzazione, in 5 anni o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Il territorio dei comuni stessi è largamente compreso nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'arti-

colo 9 della legge, cosicché i predetti agricoltori potranno anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, negli interessi sui prestiti come sopra ratizzati. A tal fine, alla provincia di Bari è stata assegnata la somma di 38.500.000 lire e a quella di Lecce la somma di 6 milioni di lire.

Gli agricoltori che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a norma dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento e di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha impartito tempestive e dettagliate istruzioni ai dipendenti uffici periferici e agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più sollecita e larga attuazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge che anche ai coltivatori danneggiati dei comuni di cui trattasi sarà accordata la priorità nella concessione dei contributi nella spesa per l'acquisto di grano selezionato da seme e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nella corrente campagna agraria, è stata assegnata alla provincia di Bari la somma complessiva di 33.100.000 lire e a quella di Lecce la somma di 34.400.000 lire. Analoga priorità sarà accordata agli olivicoltori danneggiati, nella concessione delle provvidenze previste dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, sul miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura, per la cui applicazione le province medesime hanno rispettivamente beneficiato, per la corrente campagna agraria, di assegnazioni complessive di 104 milioni e di 45 milioni di lire.

Si comunica, infine, che anche nelle province di Bari e di Lecce sono state effettuate tempestive distribuzioni gratuite di grano, per un totale di ben 76.500 quintali a Bari e di 20 mila quintali a Lecce, tra i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e partecipanti delle zone danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche, onde consentire a dette categorie di coltivatori di provvedere alle semine.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**CAMANGI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle finanze.* — Per sapere se essi

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

non ritengano di disporre, come è già stato fatto per altri casi analoghi, tutti gli opportuni provvedimenti per aiutare gli agricoltori della zona di Sora (Frosinone) colpita in questi giorni da una grandinata che ha prodotto gravissimi danni. (13402).

RISPOSTA. — Gli agricoltori del comune di Sora, che, a causa del nubifragio del mese di luglio 1960 e di altre avversità atmosferiche verificatesi precedentemente, abbiano subito gravi danni alla produzione delle loro aziende, possono beneficiare delle provvidenze previste per tale genere di danni dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

In particolare gli agricoltori del comune medesimo, le cui aziende abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile totale, possono usufruire dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, considerati dall'articolo 5 della citata legge e per la cui concessione questo Ministero ha riservato alla provincia di Frosinone la somma di 10 milioni di lire.

Inoltre, gli agricoltori del comune che, nell'ultimo triennio, abbiano subito notevoli danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15, comma primo, della legge, consistente nella ratizzazione, in 5 anni o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Il territorio del comune di Sora è largamente compreso nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 19 della legge, cosicché i predetti agricoltori potranno anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, negli interessi sui prestiti ratizzati. A tal fine, alla provincia di Frosinone è stata assegnata la somma di 3 milioni di lire.

Gli agricoltori del comune, che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a norma dell'articolo 17 della legge, il rinvio delle rate di ammortamento e di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha impartito tempestive e dettagliate istruzioni ai dipendenti uffici periferici e agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più sollecita e larga attuazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge, infine, che anche ai coltivatori danneggiati del comune di Sora sarà accordata la priorità nella concessione dei contributi statali nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nella corrente annata agraria, è stata assegnata alla provincia di Frosinone la somma di 94.300.000 lire. Analoga priorità sarà accordata agli olivicoltori danneggiati nella concessione delle provvidenze previste dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per la cui applicazione la provincia medesima ha beneficiato, per la corrente campagna agraria, di una assegnazione complessiva di 75 milioni di lire.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

CASSIANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali sono stati i criteri che hanno consigliato di disattendere le motivate indicazioni degli ispettorati dell'agricoltura nella delimitazione di quelle zone del territorio calabrese meritevoli delle provvidenze di cui nella legge 21 luglio 1960, n. 739, per essere state danneggiate « da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ». (14016).

RISPOSTA. — Questo Ministero sta provvedendo alla emanazione dei decreti di delimitazione delle zone agrarie che potranno beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Per non poche province, tra le quali tutte quelle della Calabria, i decreti di delimitazione sono stati anche pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, cosicché gli agricoltori interessati possono rivolgersi agli ispettorati agrari o forestali, competenti per territorio, per chiedere la concessione delle provvidenze medesime.

Detta delimitazione ha comportato un complesso e difficile lavoro di accertamento dei danni e la necessità di operare una giusta selezione per poter individuare le zone nelle quali le aziende agricole, nel periodo dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1959, avevano subito danni alle strutture fondiarie ed alle scorte di tale entità da giustificare un intervento dello Stato come quello previsto nel citato articolo 1 della legge.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

Inoltre, a norma dell'articolo 5 della legge, sono state già disposte le anticipazioni di fondi agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, per la concessione, alle aziende agricole che abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento del prodotto lordo vendibile totale, di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti, singoli o associati. A ciascuna delle province della Calabria è stata all'uopo riservata la somma di 50 milioni di lire. Come pure, è stata effettuata la ripartizione dei fondi tra gli istituti ed enti predetti, per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti ratizzati ai sensi dell'articolo 15, comma primo, della legge stessa.

Tempestive e dettagliate istruzioni sono state impartite, tanto agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, quanto agli ispettorati agrari e forestali per la più sollecita e larga applicazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge che sono stati anche ripartiti i fondi sull'autorizzazione di spesa all'uopo recata dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, per la concessione, a favore delle aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della ripetuta legge 21 luglio 1960, n. 739, del concorso dello Stato, nell'aliquota annua costante del 3,9 per cento e del 3 per cento, sui prestiti di conduzione concessi con proprie disponibilità dagli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, in modo da ridurre all'1,50 per cento e al 3 per cento il tasso d'interesse a carico, rispettivamente, di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti, ovvero di altre imprese agricole.

Infine, sono state tempestivamente effettuate distribuzioni gratuite di grano tra coltivatori diretti, coloni, mezzadri e partecipanti delle zone danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche, onde consentire a dette categorie di coltivatori di provvedere alle semine. In proposito, si ricorda che le province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, hanno, rispettivamente, beneficiato di assegnazioni complessive di 36.400 quintali, 21.300 quintali e 10 mila quintali di grano.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

CAVALIERE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga opportuno, in vista del perfezionamento dell'iter legislativo, per la proposta di legge 10 marzo 1955,

n. 97, raccomandare alle amministrazioni ospedaliere di soprassedere non solo alla emanazione di bandi di concorso per il personale sanitario, ma anche all'espletamento dei concorsi già banditi.

Ciò al fine di evitare incertezze circa la disciplina delle procedure concorsuali e per non compromettere la posizione degli aiuti e degli assistenti già in servizio, che dovrebbe essere regolarizzata con la nuova regolamentazione. (14151).

RISPOSTA. — Disposizioni, nel senso richiesto, sono state, in precedenza, impartite agli organi periferici, lasciando, per altro, alla discrezione delle amministrazioni ospedaliere interessate l'indizione e l'espletamento dei concorsi sanitari.

Bisognerà, d'altro canto, considerare come non sia dato al potere esecutivo di sospendere l'efficacia di precise norme legislative in materia, fino a quando il Parlamento, nella sua specifica competenza, non ne avrà approvate altre sostitutive o modificative delle medesime.

*Il Ministro: GIARDINA.*

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Agnone (Campobasso) del palazzo degli uffici finanziari, per cui è stato redatto anche un completo progetto. (13576).

RISPOSTA. — Nel mese di febbraio 1960 l'ingegnere del comune di Agnone comunicò all'intendenza di finanza di Campobasso il suo intendimento di proporre a quell'amministrazione comunale la costruzione di un palazzo da destinare a sede degli uffici finanziari di Agnone e da realizzare con la contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti oppure con gli istituti di previdenza. A tal fine lo stesso ingegnere chiese di conoscere il numero dei vani occorrenti per gli uffici del registro e delle imposte ed il fitto che l'amministrazione finanziaria sarebbe stata disposta a pagare.

Il competente ufficio tecnico erariale, interessato in merito dall'intendenza di finanza, segnalò, senza alcun impegno per l'amministrazione finanziaria, il fabbisogno dei vani necessari agli uffici predetti per il normale svolgimento dei servizi di istituto e rappresentò nel contempo la opportunità di far avanzare una regolare proposta da parte del comune di Agnone, corredandola di un progetto di massima con le caratteristiche dell'opera da realizzare.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

La predetta amministrazione comunale presentò direttamente al su menzionato ufficio tecnico erariale il progetto di massima per la costruzione del fabbricato, richiedendo il canone annuo di lire 7.062.000. L'ufficio tecnico erariale, mentre ritenne accettabile, in linea di massima, il progetto, espresse anche al comune il parere che per la locazione dell'intero costruendo edificio sarebbe stato congruo il canone di lire 1.800.000 all'anno.

Questa amministrazione, pertanto, nell'osservare che la iniziativa per la realizzazione del nuovo palazzo degli uffici finanziari di cui trattasi è stata presa dal comune di Agnone, si riserva di far conoscere le proprie decisioni sulla eventuale utilizzazione di tale opera, non appena il detto comune avrà avanzato direttamente a questo Ministero concrete proposte in merito.

*Il Ministro delle finanze*: TRABUCCHI.

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non credano intervenire urgentemente con congrui aiuti in favore della popolazione di Macchiavalfortore (Campobasso) la quale in questi giorni ha visto con grande dolore improvvisamente distrutti in modo totale dalle grandinate vigneti, oliveti e frutteti. (13926).

**RISPOSTA.** — A seguito dell'evento meteorico segnalato, questo Ministero ha assegnato al dipendente ispettorato agrario di Campobasso, competente per territorio, la somma di 30 milioni di lire, per la concessione, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti dei comuni di Macchiavalfortore, Sant'Elia a Pianisi e Pietracatella, maggiormente danneggiati, di contributi, per la parte di loro spettanza, fino alla misura del 60 per cento della spesa per l'acquisto di concimi e fertilizzanti; per l'esecuzione di opere di ripristino dell'efficienza produttiva dei vigneti o degli arboreti (e in modo particolare per gli oliveti) e per i trattamenti antiparassitari agli oliveti e ai vigneti.

Ai coltivatori danneggiati sarà anche accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di grano selezionato da seme e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nella corrente annata agraria, è stata assegnata alla provincia di Campobasso la somma di ben 145.300.000 lire.

E appena il caso di ricordare che, per le necessità di conduzione aziendale e per

l'eventuale ripristino delle opere e delle colture arboree e arbustive gli agricoltori danneggiati dei comuni di cui trattasi possono sempre far ricorso, rispettivamente, ai prestiti di esercizio a tasso agevolato e ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, godenti del concorso statale del 2,50 per cento negli interessi (elevabili fino al 4,50 per cento per la piccola proprietà contadina) previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, che, all'articolo 8 — comma secondo — offre anche la possibilità di ottenere la proroga, fino ad un anno, della scadenza dei prestiti agrari di esercizio concessi da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Si comunica, infine, che la prefettura di Campobasso ha assegnato all'E.C.A. di Macchiavalfortore una sovvenzione straordinaria di 800 mila lire per l'assistenza ai coltivatori di quel comune che, in conseguenza dell'evento meteorico di cui trattasi, sono venuti a trovarsi in stato di particolare bisogno.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*: RUMOR.

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire energicamente prima che si verifichi qualche cosa di spiacevole e di doloroso, presso l'ente riforma per la Puglia, Lucania e Molise, che ha ritenuto, sostituendosi ad un preciso accordo intervenuto fra i germani Di Pardo Pasquale ed Antonio, fu Francesco, da Petacciato (Campobasso) di assegnare ad uno solo di essi, e cioè ad Antonio, una aia sita in un fondo, espropriato ai D'Avalois e ad essi assegnato, mentre i predetti germani, anche a seguito di intervento del magistrato, si erano accordati per tenerla in comune. Vicino all'ara il Di Pardo Pasquale tiene anche un fabbricato. Il Di Pardo Antonio la sta ora arando. Tutto ciò al Pasquale reca enorme danno. L'ente riforma va così assumendosi gravi responsabilità. (14458).

**RISPOSTA.** — La questione prospettata ha già formato oggetto della interrogazione n. 10125 (allegato alla seduta del 4 aprile 1960).

Poiché non è intervenuto alcun elemento atto a modificare la situazione, non si può che confermare quanto già comunicato in quella occasione.

*Il Ministro*: RUMOR.

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a carico degli amministratori del

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

comune di Montecilfone (Campobasso), i quali hanno tenuto e tengono in servizio dal 1953 un impiegato assunto illegalmente, malgrado gli opportuni richiami fatti dalla prefettura al rispetto della legge. (14646).

RISPOSTA. — La prefettura di Campobasso è già intervenuta presso il comune di Montecilfone affinché Pugliese Errico venga allontanato dall'ufficio, e sia dato sollecito corso, nel contempo, alla copertura del posto di secondo applicato di segreteria, nei modi di legge.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di una strada di allacciamento tra la frazione Lagoni del comune di Filignano (Campobasso) e il comune stesso. (14685).

RISPOSTA. — Per fare luogo alla approvazione del progetto relativo alla costruzione della strada di allacciamento del capoluogo del comune di Filignano alle frazioni Lagoni e Mastrogiovanni ed alla formale concessione del contributo statale, già promesso da questo Ministero ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si è in attesa che l'amministrazione provinciale di Campobasso faccia qui tenere gli atti ancora necessari per il perfezionamento della pratica, già ripetutamente sollecitati al precitato ente.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando le popolazioni di Lagoni e Mastrogiovanni, frazioni del comune di Filignano (Campobasso), potranno vedere in funzione l'elettrodotta destinato a portarvi la illuminazione elettrica. (14686).

RISPOSTA. — Non risulta, sino ad ora, che il comune di Filignano abbia presentato a questo Ministero domanda diretta ad ottenere il contributo statale nella spesa prevista per la costruzione dell'impianto di illuminazione elettrica nelle frazioni Lagoni e Mastrogiovanni.

Da informazioni assunte, risulta che tale costruzione è attualmente in corso con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

COLOMBO RENATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare in or-

dine agli eventi idraulici che sono stati recentemente lamentati sul lago di Garda, nel Mincio e sui laghi di Mantova, in dipendenza del funzionamento della galleria Mori-Torbole (Trento), la quale, se da un lato ha dimostrato di poter utilmente riversare nel Garda le punte di piena dell'Adige, dall'altro ha provocato nel Garda stesso e più a valle, nel Mincio e nei laghi di Mantova, una anormale quanto paurosa situazione idraulica, nonché vastissimi allagamenti di terreni, di case, di scantinati, per l'investimento dei dintorni di Mantova e della città stessa con la piena artificiale del Mincio scendente da nord e la piena del Po, risalente da sud, causate dalla impossibilità di scolmamento attraverso il diversivo non ancora ultimato.

L'interrogante chiede, in particolare, al ministro di voler dare cortese ed esauriente risposta in ordine ai seguenti punti:

1°) se la disposta diversione delle acque dell'Adige e le conseguenti anormali e pregiudizievoli ripercussioni, che sono state provocate sul regime di un altro bacino — quello del Garda-Mincio — non sia fatto contrario alla lettera e allo spirito della legislazione vigente in materia, in quanto la diversione stessa è stata praticata ad opere di sistemazione idraulica ancora in corso nel bacino recipiente e comunque non ultimato e non in grado di funzionare, e se di conseguenza non sussista una diretta responsabilità dell'amministrazione statale competente; e come il Governo intenda provvedere per completare e rendere funzionanti tutte le opere del nuovo sistema idraulico Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canal Bianco ed in special modo quelle che sono indispensabili a garantire la sicurezza idraulica necessaria al trasporto degli aumentati scarichi dal Garda, senza danno e pericolo alcuno per la città e la provincia di Mantova;

2°) perché non si è ancora provveduto e se si intenda provvedere al più presto alla consegna del manufatto di Monzambano (*alias* Salionze) (Mantova) al genio civile di Mantova, e ciò non soltanto in applicazione delle vigenti disposizioni sulla competenza giurisdizionale degli uffici, risultando tale manufatto eretto in territorio mantovano, ma altresì per assicurare, per evidentissime ragioni, il governo migliore delle acque che vengono erogate dal predetto manufatto, tanto per quelle di supero come per quelle di utilizzazione, destinate tutte a scorrere in territorio sottoposto alla giurisdizione e alla competente vigilanza e disciplina del genio civile di Mantova;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

3°) se siano ritenuti ancora validi i criteri che hanno informato il piano della grande sistemazione idraulica Adige-Garda-Mincio-Tariaro-Canal Bianco, criteri secondo i quali la grandiosa opera fu definita « polivalente », poiché avrebbe dovuto interessare nello stesso tempo la difesa idraulica, la bonifica, la irrigazione, la navigazione interna e l'industria così da giustificare, con il suo alto contenuto produttivo, gli ingenti investimenti da essa opera richiesti;

4°) se in relazione a quanto lamentato in passato ed al presente, non sia da sciogliere la commissione per la regolazione dei livelli del lago di Garda costituita con decreto 18 giugno 1957, n. 10598, dato che la commissione stessa, la quale in occasione delle recenti circostanze avrebbe dovuto sedere in permanenza, non solo non si è riunita, ma non è stata interpellata neppure nei suoi componenti più qualificati, che, anzi, alcuni di essi non hanno neppure potuto avere dagli uffici i dati rappresentativi degli scarichi della galleria Mori-Torbole e del manufatto di Monzabano, perché ritenuti di carattere interno e riservato;

5°) se lo stesso scioglimento non sia da disporre per il fatto che alla commissione non possono essere delegati poteri e compiti in materia di servizio di piena e di sicurezza idraulica, che, in base alle vigenti norme di legge, sono di esclusiva competenza degli uffici; e se in relazione a ciò non siano da fissare, per l'escursione dei livelli del Garda, dei limiti di sicurezza idraulica, nell'ambito dei quali tutti gli interessi, non configurantisi con quelli della utilizzazione, siano salvaguardati, così che le manovre del manufatto regolatore fuori dal predetto ambito siano, come per la galleria, riservate esclusivamente agli uffici cui spettano tutti gli interventi necessari per il servizio di piena, mentre nell'ambito stesso le manovre possono essere affidate al consorzio di utilizzazione idrica del Mincio, che a tale scopo è stato costituito a norma del titolo primo, capo secondo, della vigente legge sulle acque 11 dicembre 1933, n. 1775. (14633).

RISPOSTA. — L'eccezionale aumento di livello verificatosi sul lago di Garda è dipeso dalle ingenti e prolungate precipitazioni atmosferiche avutesi dalla seconda metà dello scorso settembre 1960 a tutto il mese di ottobre successivo; precipitazioni di entità tre ed anche quattro volte maggiore di quelle avutesi nello stesso periodo dell'anno nello spazio di tempo di 38 anni, cioè dal 1921 al 1959.

Non devesi, pertanto, attribuire l'evento eccezionale alla entrata in servizio della galleria Adige-Garda, avvenuta nel mattino del 17 settembre 1960, quando il lago era ad altezza di assoluta tranquillità (metri 1), e lo scarico dell'acqua dell'Adige, che ha avuto luogo in due riprese ed è terminato alla sera del successivo giorno 21, ha apportato al lago stesso una quantità d'acqua complessiva pari a non più di 20 centimetri di altezza, praticamente annullati per effetto dell'aumento della portata di metri cubi al secondo 10 allo scarico di Salionze.

Devesi rilevare, poi, che l'entrata in servizio di detta galleria è stata resa indispensabile dalla situazione criticissima di piena dell'Adige.

Era, infatti, necessario impedire che nei tronchi inferiori di detto fiume i livelli di piena superassero quelli massimi verificatisi nel 1926 e nel 1928, ciò che avrebbe avuto conseguenze di incalcolabile gravità.

La galleria in parola, quindi, costruita appunto per scongiurare un tale deprecabile evento, ha assolto in pieno il proprio compito.

Si fa, inoltre, presente che la regolazione del manufatto scaricatore del lago a Salionze è stata fatta tenendo sempre presenti i livelli dei laghi di Mantova e soprattutto del lago superiore, in modo da assicurare l'incolumità della città di Mantova agli effetti idraulici.

È da escludere, pertanto, in modo assoluto, che vi siano stati errori di valutazione nell'ordine di grandezza dei quantitativi di acqua da scaricare e tantomeno errore di manovra da parte del personale addetto.

Per quanto si riferisce ai singoli punti della interrogazione, si informa quanto segue:

1°) Nessun fatto contrario alla lettera ed allo spirito della legislazione vigente in materia è stato operato con l'esercizio, per il periodo strettamente necessario, della galleria di scolmo dell'Adige.

Comunque, nella eventualità che possa ripetersi l'evento in atto, la situazione sarà sostanzialmente risolta con la possibilità di scaricare a Salionze 200 metri cubi al secondo di acqua.

2°) La regolazione del lago di Garda da parte della commissione ministeriale ha luogo soltanto in condizioni normali quando trattasi di regolare i livelli del lago stesso soprattutto nei riguardi dell'utilizzazione dell'acqua per usi irrigui od industriali.

Quando, invece, in periodi di piena si raggiungono nel lago livelli molto alti, la regolazione viene effettuata direttamente dal Magistrato alle acque, attraverso l'ufficio del ge-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

nio civile di Verona in stretto collegamento con quello di Mantova.

3°) Sono indubbiamente ancora validi i criteri che hanno informato il piano della grande sistemazione idraulica Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canal Bianco-Po di levante, la quale interessa essenzialmente la difesa idraulica, ed inoltre l'irrigazione e la bonifica, e potrà anche in un secondo tempo interessare la navigazione e l'industria.

4°) Per quanto è stato chiarito al precedente punto secondo, la commissione per la regolazione dei livelli del lago di Garda costituita con decreto ministeriale 18 giugno 1957, n. 10598, non ha né può avere potere esecutivo nei casi di emergenza in cui vi sia pericolo per la difesa idraulica.

Comunque la commissione stessa è stata riunita due volte nel mese di ottobre e due volte nel mese di novembre per tenere informati i membri estranei all'amministrazione dei lavori pubblici della situazione creatasi nel lago e dei provvedimenti presi.

Nessuna osservazione o lamentela è stata sollevata dai cennati membri estranei su quanto è stato operato.

5°) Non sembra che sia assolutamente il caso di sciogliere la commissione predetta la quale deve proseguire nel suo compito, chiaramente specificato nel decreto costitutivo.

Le manovre del manufatto regolatore non possono essere affidate che ad uffici del genio civile, in quanto la difesa idraulica è di gran lunga preminente rispetto agli altri scopi, pure importantissimi, che hanno informato il piano della citata grande sistemazione Adige-Garda-Mincio-Tartaro, Canal Bianco-Po di levante.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

COVELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire — con l'urgenza che il caso richiede — presso la dipendente direzione generale delle dogane e delle imposte indirette al fine di richiamare la commissione esaminatrice delle concorrenti ai 200 posti del ruolo di « visitatrice doganale » istituito con legge 23 febbraio 1960, n. 132, *Gazzetta ufficiale* del 13 marzo 1960, n. 62, alla stretta osservanza del « testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » per quanto attiene ai requisiti generali.

Risalta, infatti, che detta commissione ha fissato in 35 anni l'età utile per l'ammissione delle concorrenti, in contrasto quindi sia con

la norma dell'articolo 2 del citato testo unico, il quale limita a 32 anni l'età massima per l'accesso degli impiegati civili dello Stato, e sia con l'articolo 3 della stessa legge n. 132 istitutiva del ruolo, il quale espressamente si riporta allo statuto degli impiegati civili dello Stato per quanto concerne i requisiti generali. (14841).

RISPOSTA. — La commissione nominata per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 132, non ha adottato, né del resto poteva farlo, alcun criterio circa il limite di età per l'immissione delle concorrenti nel ruolo delle visitatrici doganali, trattandosi di questione che esula dalla competenza del citato consesso.

Si dà, pertanto, assicurazione all'interrogante, che questa amministrazione nel dare attuazione alla richiamata legge n. 132, non mancherà di uniformarsi alle norme di ordine generale che regolano la materia.

*Il Ministro: TRABUCCHI.*

CRUCIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali motivi ostino alla concessione dell'amnistia di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1116, al signor Armando Rocchi, classe 1898, ex maggiore di cavalleria. (13767).

RISPOSTA. — Il quesito non è esattamente proposto in quanto la legge, da lei citata, del 13 (non 3) giugno 1935, n. 1116, non concede alcuna amnistia o indulto, ma reca soltanto « Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari specializzati ».

Pertanto, qualora l'interessato miri ad ottenere i benefici suddetti dovrà — previa riabilitazione a norma della legge penale comune — rivolgere le sue istanze al tribunale supremo militare, a norma dell'articolo 2 della legge citata.

*Il Ministro: GONELLA.*

CRUCIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che ostano alla creazione anche in Umbria di una sede regionale della S.I.A.E. (14167).

RISPOSTA. — A scioglimento della riserva fatta nella precedente lettera in data 3 novembre 1960, n. 00/47770/Gab. di protocollo, si comunica quanto segue.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

La S.I.A.E. ha fatto presente che l'istituzione di una sede regionale in Umbria è sconsigliata sia dalla limitata giurisdizione che avrebbe la sede stessa (90 comuni, 32 agenzie dipendenti), sia dalla modestia degli incassi.

La stessa S.I.A.E., infatti, ha reso noto che « sulla base delle rilevazioni dello scorso mese di settembre 1960, la sede di Perugia, se all'epoca fosse esistita, avrebbe effettuato un incasso totale di lire 23.572.895, di fronte alle lire 35.406.839 incassate dalla minore delle sedi della S.I.A.E. attualmente in funzione e precisamente da quella di Catanzaro di recente istituzione, con giurisdizione su 409 comuni ».

La predetta società ha inoltre dichiarato che « le ingenti spese necessarie per la gestione di una sede in Umbria non sarebbero neppure giustificate dalle particolari esigenze che invece consigliarono l'istituzione della sede di Catanzaro, e cioè il rilevante numero di agenzie alle sue dipendenze (125) e l'eccessiva lontananza di molte di esse dalle sedi cui prima appartenevano ».

Da parte di questa amministrazione non si ha motivo di ritenere che la mancata istituzione in Umbria di una sede regionale della S.I.A.E. possa arrecare danno all'erario, non essendosi riscontrate in detta regione inadempienze, da parte della S.I.A.E., degli obblighi da essa assunti con la convenzione stipulata con lo Stato per l'espletamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei diritti erariali e di altri servizi accessori.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

**CRUCIANI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, quando e in quale misura saranno disposte provvidenze in favore degli agricoltori dei comuni di Canara e Bevagna (Perugia), che sono rimasti colpiti dalla grandine il 18 settembre 1960. Tale grandinata ha distrutto il 70 per cento dell'oliva e l'80 per cento dell'uva, oltre agli altri prodotti minori dell'agricoltura, come pomodori, semi da prato e foraggi freschi; ed ha pertanto determinato una situazione di grave disagio, che richiede urgenti provvedimenti, in una zona già notevolmente depressa per la crisi dei prezzi agricoli e zootecnici (soprattutto riguardo all'allevamento dei suini), prezzi che spesso non riescono nemmeno a ripagare i produttori delle spese impiegate. (14362).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, in accoglimento di analoga proposta del dipendente ispettorato agrario competente per territorio,

ha assegnato alla provincia di Perugia 5 mila quintali di grano, da distribuire gratuitamente tra i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone agrarie maggiormente danneggiate dall'evento meteorico segnalato per consentire alle predette categorie di coltivatori di poter effettuare le semine.

Lo stesso ispettorato, in conformità delle istruzioni ricevute da questo Ministero medesimo, accorderà la priorità ai predetti coltivatori nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di grano selezionato da seme e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nella corrente annata agraria, è stata assegnata alla provincia di Perugia la somma di 70.800.000 lire.

Si aggiunge che, per le necessità di conduzione aziendale della nuova annata agraria, gli agricoltori danneggiati potranno avvalersi dei prestiti di esercizio, a tasso agevolato, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, la quale, all'articolo 8, secondo comma, consente anche la possibilità di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga fino ad un anno della scadenza dei prestiti di esercizio accordati dagli istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Si fa, infine, presente che, per ovviare allo stato di disagio nel quale versano i suinicoltori, con decreto ministeriale in data 28 settembre 1960, è stata prorogata al 31 dicembre 1960 la sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine fresche, refrigerate e congelate, di lardo e di grasso di maiale, nonché dei prosciutti cotti.

Il provvedimento ha fatto registrare una ripresa dei prezzi, ed è da prevedere un ulteriore miglioramento della situazione con l'intensificarsi delle macellazioni per la costituzione delle scorte invernali.

*Il Ministro:* RUMOR.

**CRUCIANI, GRILLI ANTONIO E NICOSIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in quali categorie lavorative debba considerarsi inquadrato il personale subalterno addetto ai vari servizi nei convitti nazionali.

Ciò si chiede al fine di chiarire definitivamente la posizione giuridica ed economica di detto personale che attualmente sfugge ad una precisa classificazione. (14373).

**RISPOSTA.** — I convitti nazionali sono istituti pubblici con piena personalità giuridica

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

ed autonomia amministrativa, sottoposti alla tutela dei provveditorati agli studi ed alla vigilanza di questo Ministero.

Il personale subalterno, ai sensi dell'articolo 195 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, dipende esclusivamente e a tutti gli effetti, dalle singole amministrazioni dei convitti alle quali spetta di stabilire le norme per il trattamento economico.

La misura delle retribuzioni è stabilita in rapporto alle mansioni che il personale disimpegna ed alle disponibilità economiche di ogni istituto.

Il Ministero, al fine di assicurare alla categoria una migliore sistemazione giuridica ed economica, in considerazione anche della situazione deficitaria di bilancio di vari convitti nazionali, ha predisposto uno schema di disegno di legge, per il quale sono in corso le necessarie intese con il Ministero del tesoro, recante norme sul passaggio nei ruoli statali del personale in parola, che verrebbe in tal modo inserito nella vasta categoria dei bidelli delle scuole.

Se l'anzidetto provvedimento sarà approvato, le aspirazioni del personale subalterno dei convitti nazionali potranno ritenersi soddisfatte.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
Bosco.

DANIELE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali la legge recante « Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva », che già da più tempo è stata approvata dai due rami del Parlamento, non è stata ancora resa operante mediante la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il ritardo, che appare inspiegabile come inspiegabili in precedenza sono apparsi altri ritardi verificatisi durante l'iter parlamentare del provvedimento, danneggia gravemente le categorie agricole, essendo già inoltrato il raccolto olivicolo, mentre va a tutto vantaggio degli speculatori e dei produttori di oli sintetici, i quali hanno provocato in molte zone il crollo dei prezzi delle sanse, scontando in anticipo ipotetici effetti della nota disposizione riguardante i processi di esterificazione e di sintesi, che essi, appunto per la ritardata pubblicazione della legge suddetta, continuano invece larghissimamente a praticare. (14915).

RISPOSTA. — La legge 13 novembre 1960, n. 1407, dal titolo « Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva » è stata

pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 2 dicembre 1960, n. 295.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio:* DELLE FAVE.

DANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per il quale gli insegnanti di materie tecnico-agrarie, delle scuole di avviamento a tipo agrario, sono sistematicamente esclusi dall'incarico della direzione, mentre tale incarico viene conferito ad altri insegnanti anche di materie non fondamentali; se intenda intervenire disponendo che, a parità di requisiti, l'incarico della direzione delle scuole di avviamento a tipo agrario venga conferito agli insegnanti di materie tecnico-agrarie. (13619).

RISPOSTA. — La nomina dei capi di istituti incaricati è devoluta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, alla competenza del provveditore agli studi, il quale in caso di istituto con presidenza o direzione comunque vacante, sceglie il preside supplente, nella persona di uno dei professori di ruolo possibilmente dello stesso istituto.

Tale scelta non può essere effettuata nel senso suggerito dall'interrogante, e cioè operando una discriminazione tra gli insegnamenti, ma deve tener conto, come di fatto avviene, dei requisiti di cui sono in possesso i professori di ruolo e, soprattutto, della loro anzianità di servizio, delle qualifiche riportate, dell'attitudine a svolgere funzioni direttive.

Ciò premesso, per quanto riguarda, in particolare, le scuole di avviamento a tipo agrario, non risulta al Ministero che gli insegnanti di materie tecnico-agrarie siano « sistematicamente esclusi dall'incarico della direzione »; non v'è dubbio, al contrario, che, a parità di requisiti, i provveditori agli studi, pur in mancanza di tassative disposizioni al riguardo, sono portati proprio a preferire i docenti di dette discipline.

*Il Ministro:* Bosco.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni circa il richiesto finanziamento da parte del comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) per lo ampliamento del corso Vittorio Emanuele, il cui importo è stato preventivato per la somma di lire 7 milioni. (14509).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni circa il richiesto finanziamento da parte del comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) per la sistemazione di via Diaz, via Cadorna, Salita San Nicolò, il cui importo è stato preventivato per la somma di lire 12 milioni. (14510).

RISPOSTA. — Le domande con le quali il comune di Sant'Angelo di Brolo ha chiesto il contributo statale di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella complessiva spesa di 19 milioni prevista per la sistemazione di strade interne a quell'abitato, sono state incluse nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 1 della legge precitata.

Tali domande saranno prese in esame, ai fini di un possibile accoglimento, allorché la disponibilità dei fondi consentirà di provvedere a nuove concessioni di contributo per opere del genere.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché la recente legge 21 luglio 1960, n. 739, riguardante « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali », con apposito decreto ministeriale venga applicata, al più presto possibile, anche alle zone delle province marchigiane gravemente danneggiate negli ultimi mesi dalle note eccezionali calamità naturali, le quali, oltre ad aver causato vittime umane, hanno reso e rendono necessarie tuttora ingenti spese per la sistemazione dei terreni, per la riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, per la ricostruzione di strade, canali, piantagioni, ecc. (13825).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati per il tramite dei dipendenti uffici periferici di questo Ministero, competenti per territorio, è risultato che le aziende agricole delle Marche non hanno subito, nel periodo dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1960, danni alle strutture fondiarie e alle scorte di tale entità da giustificare l'intervento dello Stato previsto dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per altro, gli agricoltori della regione, le cui aziende abbiano subito, nell'ultimo triennio, gravi danni alle colture e ai prodotti, possono fruire del beneficio previsto dall'articolo 15 - comma primo - della legge, consistente nella ratizzazione, in 5 annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla

data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizi concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Inoltre, gli agricoltori che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario o per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono chiedere, a termini dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha impartito tempestive e dettagliate istruzioni ai dipendenti uffici periferici e agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più larga attuazione delle cennate provvidenze.

E appena il caso di ricordare che per le necessità di conduzioni aziendali e per il ripristino delle opere e delle colture arboree ed arbustive, eventualmente distrutte o danneggiate, gli agricoltori interessati possono sempre far ricorso, rispettivamente, ai prestiti di esercizio a tasso agevolato e ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento negli interessi (elevabile al 4,50 per cento per la piccola proprietà contadina) previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario e, per il ripristino di impianti irrigui e di edifici rurali, ai finanziamenti, al tasso del 3 per cento, di cui alle disposizioni contenute nel capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949.

*Il Ministro: RUMOR.*

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nel quadro delle giuste ed opportune direttive, rivolte ad ottenere una più equa distribuzione degli atenei e delle facoltà, non intenda porre allo studio l'istituzione, quale facoltà distaccata da altra università marchigiana, di una facoltà di ingegneria, con specializzazione aziendale, nella città di Fermo (Ascoli Piceno).

L'interrogante fa presente che l'istituzione di facoltà del genere, rivolte a creare dirigenti di azienda, del tipo delle facoltà americane di *management and industrial engineering* è stata insistentemente auspicata anche in recenti importanti convegni di carattere nazionale e che la città di Fermo, la quale ospita il più antico istituto tecnico industriale d'Italia ed ha tradizioni incomparrabili nel campo della istruzione tecnica, può, con la sua attrezzatura e con le sue caratteri-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

stiche ambientali, ospitare, nel modo più idoneo, anche una facoltà del genere, come hanno potuto rendersi personalmente conto anche autorevoli esponenti dello stesso Ministero della pubblica istruzione. (14586).

RISPOSTA. — Esistono attualmente corsi di studio *post lauream*, previsti dagli statuti universitari, diretti alla formazione dei dirigenti di azienda, tra i quali si può annoverare la scuola di perfezionamento in economia aziendale per la formazione dei quadri direttivi di azienda, istituita presso l'università commerciale Bocconi di Milano, alla quale sono anche ammessi i laureati in ingegneria.

Per quanto più propriamente concerne i corsi di laurea in ingegneria, si ricorda che l'ordinamento della facoltà di ingegneria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, pur non contemplando una facoltà di ingegneria aziendale, prevede che le singole facoltà, sul piano dell'autonomia universitaria, possano stabilire insegnamenti intesi a caratterizzarle ed a costituire indirizzi di specializzazione.

Di tale possibilità potrebbero, pertanto, avvalersi le facoltà di ingegneria già esistenti, ai fini di caratterizzare i relativi corsi di laurea, nel senso di dare ai medesimi una specializzazione, quale è quella auspicata dall'interrogante.

Si aggiunge poi che al soddisfacimento della esigenza in parola si vorrebbe provvedere in sede di riordinamento delle facoltà di economia e commercio; le relative proposte — per la cui formulazione sono stati tenuti presenti i risultati di una missione inviata dal Ministero negli Stati Uniti per lo studio dell'ordinamento degli studi di materia di formazione dei dirigenti aziendali in quel paese — prevedono, infatti, per il corso di laurea in economia, l'indirizzo aziendale.

Ciò posto, per quanto strettamente attiene alla richiesta avanzata dall'interrogante — a parte la considerazione sulla competenza delle singole università di proporre l'istituzione di corsi di studio, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente — il Ministero non può, ora, dare più concreti affidamenti, dato che la relativa questione va riguardata nel quadro del problema generale, allo studio, del Ministero medesimo e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, concernente una migliore distribuzione delle istituzioni universitarie e l'esigenza di assicurare ad esse le possibilità ed i mezzi per un loro adeguato funzionamento.

*Il Ministro: Bosco.*

DE PASQUALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi lo abbiano indotto a non finanziare la costruzione dell'edificio per la scuola di avviamento di Pace del Mela (Messina), venendo così meno alla esplicita promessa fatta al sindaco di quel comune ed ai parlamentari che lo accompagnavano.

In data 21 gennaio 1960, infatti, il sindaco di Pace del Mela, accompagnato da due parlamentari, ebbe occasione di esporre al ministro i motivi che determinavano l'urgenza del finanziamento richiesto, in quanto la scuola di avviamento di Pace del Mela, che già conta otto classi, si trova alloggiata nelle scuole elementari ed è stata perciò inclusa nel piano del provveditorato agli studi al primo posto, per l'ordine di priorità. In quella occasione il sindaco pose anche in rilievo il fatto che, noncurante delle graduatorie del provveditorato, il Ministero aveva già concesso il finanziamento in provincia di Messina per la costruzione di edifici relativi a scuole non ancora funzionanti o addirittura non istituite, ottenendone in cambio la promessa di una sollecita riparazione nei confronti di Pace del Mela. (2856, *già orale*).

RISPOSTA. — Il comune di Pace del Mela ha ottenuto, nell'esercizio finanziario 1959-60, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 25 milioni per la costruzione dell'edificio da destinare a sede della scuola di avviamento a tipo industriale.

*Il Ministro: Bosco.*

DE PASQUALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la domanda di pensione presentata nel 1957 dall'ex militare Andaloro Giuseppe fu Vincenzo nato il 15 gennaio 1935. (14077).

RISPOSTA. — La pratica di pensione trovasi tuttora in corso d'istruttoria in quanto, essendo l'infermità riscontrata all'interessato di natura neuropsichica, si rendono necessari accertamenti sanitari più lunghi e complessi del normale.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che si frappongono all'inizio della campagna di scavi in provincia di Cosenza per il ritrovamento dell'antica città sepolta di Sibari, nonostante che fosse stato in precedenza annunciato che l'inizio degli scavi stessi era stato fissato al 1° settembre 1960.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

Nel sollecitare l'inizio dei lavori, l'interrogante si permette richiamare l'attenzione sulla particolare importanza turistica che gli scavi di Sibari potranno assumere in un futuro molto prossimo, al fine di incrementare l'afflusso di nuove correnti di visitatori italiani e stranieri verso la Calabria, interessati alle scoperte di natura archeologica. (14657).

RISPOSTA. — Per consentire il compimento dei lavori concernenti gli scavi archeologici dell'antica città di Sibari il Ministero ha già stanziato, sulla base della perizia trasmessa dal soprintendente alle antichità della Calabria, la somma di lire un milione.

Il relativo provvedimento, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, è stato qui restituito con rilievo.

Ora, considerato che il provvedimento stesso e la documentazione allegata sono stati già perfezionati secondo gli intendimenti dell'organo di controllo, è da ritenere che la registrazione sarà effettuata senza alcun indugio e che il provvedimento diverrà quindi operante entro breve termine.

*Il Ministro: Bosco.*

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano al rinnovo delle disposizioni relative alla lotta antitermitica.

In questi ultimi mesi, infatti, l'infestazione termitica si è sempre più diffusa specie nella provincia di Venezia, ove alcuni immobili sono crollati.

Pertanto, in mancanza del tempestivo rinnovo e miglioramento delle provvidenze già in vigore, il problema, col passar del tempo, andrà acquistando aspetti sempre più gravi. (14698).

RISPOSTA. — Il disegno di legge predisposto dal Ministero, relativo alla proroga per un quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1960, della legge 23 maggio 1952, n. 630, sulla protezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed artistico, e alla concessione di ulteriori stanziamenti per la lotta antitermica, trovasi attualmente all'esame del Senato della Repubblica — atto parlamentare del Senato, n. 1153.

*Il Ministro: Bosco.*

GEFTER WONDRICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali ragioni ostino alla pronta liquidazione definitiva della pensione e dell'indennità di buonuscita a favore del professor Luigi Zotta,

già insegnante di ruolo nella scuola di avviamento professionale A. Bergamas di Trieste, collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° ottobre 1956, che da allora gode di una pensione provvisoria inferiore a quella spettantegli e non ha ancora percepito la buonuscita; e per sapere se non creda che, dopo quattro anni, l'interessato abbia diritto di vedere prontamente liquidate pensione, buonuscita ed arretrati. (14696).

RISPOSTA. — Il Ministero, essendo stato registrato dalla Corte dei conti il decreto concernente l'inquadramento del professore Luigi Zotta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e della legge 15 febbraio 1958, n. 165, ha già in corso la liquidazione della pensione definitiva a favore del predetto professore e sta provvedendo all'invio all'« Enpas » del progetto di liquidazione integrale della indennità di buonuscita.

*Il Ministro: Bosco.*

GIOLITTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere a quali comuni della provincia di Cuneo s'intendano applicare le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739; e particolarmente per avere assicurazione che vi saranno compresi quelli di Bergolo, Pezzolo, Levice e Torre Bormida, gravemente colpiti dalla grandine del 1° agosto 1960, che risulterebbero invece esclusi dall'elenco compilato dall'U.T.E. (14664).

RISPOSTA. — Gli agricoltori della provincia di Cuneo che — per effetto dell'evento meteorico segnalato e di altri verificatisi precedentemente — abbiano subito gravi danni alla produzione delle loro aziende, possono beneficiare delle provvidenze all'uopo previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

In particolare gli agricoltori le cui aziende abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, possono usufruire dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, considerati dall'articolo 5 della citata legge, per la cui concessione questo Ministero ha assegnato la somma di 15 milioni di lire alla provincia di Cuneo.

Inoltre, gli agricoltori che nell'ultimo triennio abbiano subito notevoli danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15 — comma primo — della legge, consistente nella ratiz-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

zazione, in 5 annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Nelle zone della provincia in parola, che sono state largamente delimitate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, i predetti agricoltori potranno anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, negli interessi sui prestiti come sopra ratizzati.

Gli agricoltori che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni, in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a termini dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha già impartito tempestive e dettagliate istruzioni ai dipendenti uffici periferici ed agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più larga sollecita attuazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge che ai coltivatori danneggiati della provincia sarà accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di grano selezionato da seme e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, per la corrente campagna agraria, è stata assegnata alla provincia di Cuneo la somma di lire 52.700.000.

Si comunica, altresì, che nella provincia di cui trattasi sono stati tempestivamente distribuiti gratuitamente 5.300 quintali di grano tra coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti delle zone maggiormente danneggiate dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche, per consentire a dette categorie di coltivatori di poter provvedere alle semine.

*Il Ministro: RUMOR.*

**GIOLITTI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'esito che ha dato o intende dare alle legittime e urgenti richieste formulate dal personale della carriera di concetto, tecnica e amministrativa, della carriera esecutiva e della carriera ausi-

liaria, di ruolo e nei ruoli aggiunti di Cuneo, nell'esposto a lui inviato il 6 ottobre 1960. (14665).

**RISPOSTA.** — Le richieste del personale appartenente alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio presso il dipendente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo, hanno trovato accoglimento, limitatamente a quelle che rientrano nella competenza di questo Ministero, nel disegno di legge sul riordinamento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attualmente all'esame degli altri dicasteri competenti.

Con il cennato disegno di legge, è stato previsto un notevole aumento dei posti di organico del ruolo tecnico dell'agricoltura, nonché il ridimensionamento dei posti del ruolo dei servizi contabili.

Per quanto concerne l'estensione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al predetto personale, è noto già che è stato già approvato da un ramo del Parlamento un disegno di legge, d'iniziativa governativa, nel quale è previsto che la promozione alle qualifiche di segretario contabile (ex grado 9° di gruppo B) e di archivista (ex grado 11° di gruppo C) si consegue per scrutinio di merito comparativo a ruolo aperto.

*Il Ministro: RUMOR.*

**GRANATI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il risultato dell'inchiesta disposta ed effettuata a carico dell'amministrazione comunale di Giffoni Sei Casali (Salerno) a causa di un constatato ammanco di circa sei milioni di lire dai fondi della cassa comunale e dell'E.C.A. (3027, già orale).

**RISPOSTA.** — A seguito della denuncia inoltrata dalla prefettura di Salerno all'autorità giudiziaria in ordine alle irregolarità riscontrate in sede ispettiva nel servizio di tesoreria del comune e dell'E.C.A. di Giffoni Sei Casali, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno ha emesso ordine di cattura, già eseguito, a carico dell'ex sindaco e dell'ex tesoriere di quel comune.

Le funzioni del tesoriere, che è stato dichiarato decaduto, sono state affidate al titolare del consorzio esattoriale San Cipriano Picientino-Giffoni Sei Casali.

Poiché, poi, la maggioranza del consiglio comunale si era nel frattempo dimessa, il prefetto di Salerno, nelle more delle elezioni per il rinnovo del consiglio stesso, provvede alla nomina di un commissario prefettizio, il quale, tra l'altro, ha adottato le misure di

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

carattere amministrativo per la salvaguardia delle ragioni dell'ente nei confronti dell'ex tesoriere.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

GRANATI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Sulla utilizzazione nella città di Salerno di reparti e di mezzi dell'esercito in funzione antischiopero in occasione delle astensioni dal lavoro dei lavoratori autofilotraviari in lotta per la difesa di fondamentali principi sindacali e per miglioramenti economici. (3028, già orale).

RISPOSTA. — I servizi automobilistici di emergenza attuati a Salerno nell'agosto 1960 furono esclusivamente diretti ad alleviare i gravi disagi arrecati alla popolazione dalla interruzione dei pubblici trasporti e ad assicurare, nell'interesse generale, l'ordinato svolgimento della vita cittadina.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.*

GUADALUPI, BOGONI, CODIGNOLA, LENOCI, SCARONGELLA E DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale provvedimento intenda adottare nei confronti del prefetto di Taranto che, abusando dei suoi poteri con pretestuose ragioni di presunte turbative dell'ordine pubblico, ha ordinato il sequestro e la defissione di un volantino-manifesto, dal titolo *Il testamento di Garibaldi*.

Il prefetto di Taranto, dottor D'Aiuto, ha inopinatamente considerato pericolosa ai fini dell'ordine pubblico l'iniziativa giusta ed opportuna anche sul piano culturale della pubblicazione di un tale importante documento, curata da un « apposito comitato per la celebrazione della impresa dei Mille », costituitosi a Taranto alcun tempo addietro.

Al solo fine di spiegare la motivazione della illegale ed anticostituzionale ordinanza di sequestro, gli interroganti qui di seguito pubblicano integralmente il testo del provvedimento, che in ogni caso va revocato prontamente.

« N. 03798/P.S. Il prefetto della provincia di Taranto, visto il volantino... dal titolo « Il testamento di Garibaldi » che inizia con le parole " Ai miei figli, ai miei amici, a quanti dividono le mie opinioni " e termina con la frase " e che solo in stato di pazzia o di ben crassa ignoranza, io credo possa un individuo raccomandarsi a un discendente di Torquemada " e che in calce, in parentesi, reca:

" L'autografo si trova nella busta 81 (ottantuno) della raccolta Curatolo al museo del risorgimento di Milano "; considerato che il volantino, per il suo contenuto, può suscitare il generale risentimento delle masse cattoliche con possibilità di conseguenti incontrollate reazioni; tenuto presente che la popolazione del comune di Manduria (Taranto) è, nella sua quasi totalità, di fede cattolica; ritenuto pertanto lo stampato idoneo a determinare grave turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica; ravvisata la necessità di provvedere con ogni urgenza; letto l'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone: è vietata l'affissione, la distribuzione e, comunque, la diffusione del volantino stampato dalla tipografia Lacaita di Manduria..., dal titolo « Il testamento di Garibaldi », e ordina il sequestro e l'eventuale defissione del volantino di cui sopra... ». Firmato il prefetto D'Aiuto ». (14894).

RISPOSTA. — Il prefetto di Taranto ritenne che esistesse pericolo di turbativa dell'ordine pubblico e, pertanto, si avvale della facoltà di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

GUERRIERI EMANUELE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Al fine di conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare di fronte alla persistente e preoccupante crisi del mercato carrubicolo, che grava in modo particolare sulla economia agricola delle province di Ragusa e Siracusa, e per conoscere altresì per quali motivi, malgrado la pesante situazione che ormai da lungo tempo caratterizza il settore produttivo carrubicolo, con conseguenze assai gravi per numerosissime aziende, e malgrado la esistenza di grandi giacenze di prodotto, siano state concesse nuove licenze di importazioni. Ciò appare ancor più ingiustificato e contraddittorio, ove si consideri che a seguito dell'azione svolta dalle categorie interessate, erano stati già adottati provvedimenti di temporanea sospensione della importazione. (2758, già orale).

RISPOSTA. — Il mercato delle carrube ha effettivamente accusato sintomi di pesantezza, dovuti essenzialmente alla diminuita richiesta da parte delle distillerie, che si rivolgono di preferenza verso prodotti di più agevole lavorazione, quali il vino e alcuni tipi di frutta, largamente disponibili sul mercato.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

D'altra parte, il progressivo aumento della produzione frutticola nazionale, e in particolare delle pomacee, nonché della produzione del vino e le particolari agevolazioni fiscali concesse all'alcole da vino, costituiscono fattori sempre più sfavorevoli per la valorizzazione di altri prodotti che, pur essendo idonei all'estrazione dell'alcole, offrono all'industria della distillazione minore convenienza.

Per altro, è da ritenere che, esaurita la campagna di lavorazione del vino, si manifesterà una ripresa nella richiesta di carrube da parte delle distillerie, con favorevoli ripercussioni sul mercato.

Per quanto concerne la richiesta di vietare l'importazione di carrube, si precisa che dette importazioni come quelle di tutti gli altri prodotti alcoligeni è stata sospesa da lungo tempo e che il Ministero dell'agricoltura, ogni qualvolta è stato interpellato, ha espresso parere contrario al rilascio di licenze di importazione.

L'unico contingente di carrube introdotto in Italia in questi ultimi tempi è quello di 2 mila tonnellate, a suo tempo concesso alla Grecia in sede di accordo commerciale.

Si assicura, comunque, che il Ministero dell'agricoltura non mancherà di seguire attentamente gli sviluppi della situazione del settore carrubicolo, per poter tempestivamente adottare le misure che eventualmente si rendessero necessarie.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**GUERRIERI EMANUELE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente rimuovere gli ostacoli frapposti dalla soprintendenza alle belle arti di Catania, in merito alla richiesta di demolizione della chiesa di Sant'Agostino in Modica (Ragusa), avanzata dall'ordinario diocesano, in dipendenza del fatto che la predetta chiesa è pericolante e pericolosa per la pubblica incolumità, come è stato fatto reiteratamente presente al Ministero.

Quanto di pregevole, dal punto di vista artistico, si contiene nel sacro edificio può essere meglio protetto, attraverso una demolizione che ne consenta l'asportazione e la conservazione in luogo più idoneo, come è stato pure prospettato, mentre andrebbe irreparabilmente perduto, per effetto di crolli resi ben possibili, dalle preoccupanti condizioni statiche della chiesa, che da tempo ne hanno reso necessaria la chiusura al pubblico. (13733).

**RISPOSTA.** — L'interrogante auspica la demolizione della chiesa settecentesca di Sant'Agostino in Modica, ritenendola pericolante e pericolosa per la pubblica incolumità.

Al riguardo, premesso che la chiesa in parola costituisce, con la sua facciata, un elemento caratteristico di quella località, si fa presente che solo la zona absidale si trova in cattive condizioni per effetto delle acque scorrenti nel sottosuolo.

Comunque, il Ministero, ai fini di un più approfondito esame della situazione, ha ritenuto opportuno disporre l'invio di un ispettore sul posto.

Si fa, pertanto, riserva non appena possibile di ulteriori comunicazioni al riguardo.

*Il Ministro: BOSCO.*

**GUIDI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della richiesta fondata sui diritti e sull'equità avanzata da numerosi maestri pensionati, già dipendenti dei comuni e che mutarono stato giuridico per effetto del decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786, di conseguire la riliquidazione della pensione:

1°) non tenendo conto né del grado rivestito all'atto del collocamento a riposo, ma soltanto degli anni di servizio, per assicurare, come ha già perspicuamente affermato la sentenza n. 15714 della Corte dei conti, parità di trattamento a parità di anni di servizio, ottemperando al disposto dell'anticipo dei coefficienti di cui alla legge del 1958, n. 165;

2°) fermi restando non solo gli anni già riconosciuti utili e la qualifica, ma anche la posizione giuridica, cioè il diritto al trattamento più favorevole per l'intero servizio prestato derivante dalla opzione esperita in virtù dell'articolo 7 della legge del 1952, n. 690.

Poiché tali diritti sono stati esplicitamente riconosciuti con le sentenze del 26 febbraio 1960, nn. 15644 e 15714, dalla Corte dei conti con una decisione di massima, e poiché, con risposta a precedenti interrogazioni è stato assicurato che erano in corso trattative fra i ministeri della pubblica istruzione e del tesoro, l'interrogante chiede di conoscere se le trattative abbiano approdato ad una conclusione e quando diverrà operante il riconoscimento dei diritti in questione, e se comunque il ministro interrogato non ritenga opportuno porre un limite di tempo improrogabile alla attuazione dei diritti in parola, trattandosi di maestri da molti anni in pensione per cui ogni ritardo produce un danno particolarmente pregiudizievole. (14658).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante, le recenti decisioni n. 15644 e n. 15714 della II sezione giurisdizionale della Corte dei conti, su ricorsi di due insegnanti elementari a riposo, sono state applicate soltanto a favore dei ricorrenti.

Per gli altri casi analoghi, il Ministero ha chiesto l'avviso della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini del conseguente rilevante onere finanziario.

La questione è pertanto ben presente alla attenzione del Ministero, che non ha mancato di recente di interessare nuovamente la Ragioneria generale dello Stato.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che della questione si sono occupati i deputati Buzzi, Rampa ed altri, i quali hanno presentato una proposta di legge, attualmente all'esame del Parlamento (Atto della Camera dei deputati n. 2361).

*Il Ministro: Bosco.*

INVERNIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se possa smentire le insistenti voci, che si raccolgono in Valtellina, sulla scarsa efficienza della diga del Venina, di proprietà della Falch. (14198).

RISPOSTA. — La diga di Venina, sottoposta a continua ed attenta sorveglianza, ha sempre avuto ed ha tuttora un comportamento del tutto normale e non presenta alcun motivo di preoccupazione.

Pertanto, le voci di una scarsa efficienza della diga medesima debbono ritenersi del tutto infondate.

Esse sono state probabilmente originate, durante la recente alluvione, dalle piene dell'Adda, le cui acque hanno invaso i sotterranei della centrale idroelettrica del Venina, provocando, per un decina di giorni, la sospensione dei servizi della centrale medesima.

Ciò non esclude, tuttavia, che da parte dei servizi tecnici di questo Ministero saranno compiuti ulteriori accertamenti cautelativi.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

INVERNIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che la Vizzola ha, in violazione alla delibera del consiglio comunale di Sondrio, costruito un terrapieno sopra il tratto del canale di scarico, della centrale sita in località Ca' Bianca, posto in sottoterraneo. Tale fatto ha aggravato notevolmente la situazione della omonima località, durante la recente alluvione, provocando danni enormi.

L'interrogante chiede se il ministro non intenda porre in atto quanto è necessario fare per il rispetto della concessione, con la conseguente demolizione del terrapieno citato, e per fare in modo che la Vizzola concorra alla liquidazione dei danni arrecati. (14199).

INVERNIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che quale causa dell'allagamento della località Ca' Bianca nella recente alluvione della Valtellina, ebbero parte notevole i bastioni posti a fianco del canale di scarico della Vizzola, che impedirono il ritorno delle acque nell'alveo dell'Adda, spingendo le medesime verso la periferia di Sondrio; per sapere se il ministro non ritenga di fare rimuovere tali pericolosi ostacoli, riprendendo in esame il vecchio progetto del genio civile di Sondrio, che appunto prevedeva lo scarico sotterraneo. (14200).

RISPOSTA. — È, anzitutto, da far presente che la società Vizzola ha costruito il canale di scarico della propria centrale in conformità al progetto esecutivo di tale opera, regolarmente approvato.

Non risulta, inoltre, che il comune di Sondrio si sia opposto a tale costruzione; risulta, invece, che detto ente aveva chiesto, nel corso dell'istruttoria sulla domanda di concessione della società Vizzola, che il canale in parola venisse costruito tutto al coperto.

In seguito, per altro, a successivo accordo intercorso tra le parti, il canale stesso è stato costruito parte al coperto e parte allo scoperto.

Da quanto sopra detto si deduce che la ripetuta società si è attenuta, nella realizzazione dell'opera di che trattasi, agli obblighi derivanti dalla concessione.

Comunque, si ritiene che l'accertamento e la determinazione di eventuali danni sarebbe, se mai, di competenza dell'autorità giudiziaria.

Per quanto si riferisce alla seconda interrogazione, si fa presente che l'allagamento della località Ca' Bianca, nel comune di Sondrio, è stato causato dalla rottura in tre punti dell'argine destro dell'Adda.

L'acqua straripata da tale fiume è stata arrestata dai manufatti costruiti dalla società Vizzola a riparo del canale di scarico di cui sopra, costituiti da un terrapieno per la parte in galleria e da argini per la parte di canale all'aperto.

La presenza di tali manufatti ha valso ad arrestare l'acqua esondata salvaguardando i terreni siti a valle presumibilmente fino ad

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

ponte di Albosaggia, ma d'altra parte ha prodotto un rigurgito a monte dell'onda di piena, e precisamente di circa 20 centimetri su un livello medio di metri 1,50 circa di allagamento.

Da quanto precede sembra, quindi, doversi escludere ogni interdipendenza tra l'allagamento della località Ca' Bianca e la presenza dei manufatti costruiti dalla società Vizola.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRI.*

**LAJOLO.** — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere, con la maggiore urgenza possibile, quali provvedimenti concreti e rapidi si intendano prendere a favore delle popolazioni contadine di oltre venti centri della zona Brianza, Martesana e Basso Milanese (Milano), che sono state in modo gravissimo colpite da recenti grandinate. Tali popolazioni attraverso i rispettivi comuni hanno chiesto:

l'esenzione del pagamento di tutte le imposte e tasse ai coltivatori diretti danneggiati, la sospensione del pagamento dei contributi della mutua e pensione, riduzione dei canoni d'affitto in proporzione ai danni subiti;

un congruo contributo dello Stato per risarcire i danni ai contadini per quanto concerne almeno l'acquisto di sementi;

il diritto di consegnare all'ammasso per contingente tutto il grano prodotto dalle aziende contadine danneggiate, qualunque risulterà il suo peso specifico. (12830).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12967, del deputato Buzzelli, pubblicata a pagina 6521).*

**LANDI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga di intervenire perché siano revocati i provvedimenti disciplinari assunti a carico dei dipendenti delle aziende I.R.I. e dei dipendenti statali che effettuarono gli scioperi del 7 e dell'8 luglio 1960, provvedimenti che sono in evidente contrasto non solo con il preciso dettato costituzionale che garantisce il diritto e la libertà di sciopero per tutti i lavoratori, ma con lo spirito e la lettera del discorso programmatico del Presidente del Consiglio dei ministri pronunciato il 2 agosto 1960 in Parlamento.

Inequivocabile pare, infatti, all'interrogante l'affermazione contenuta nel testo del predetto discorso, secondo cui « i propositi del Governo non sono diretti a violare libertà garantite a tutti, né ad introdurre discrimi-

nazioni fra gli italiani », ma tali propositi saranno invece dal Governo « scrupolosamente e sistematicamente mantenuti, per difendere la libertà di tutti e impedire ogni sua menomazione con i mezzi che la legge consente ». (13904).

**RISPOSTA.** — Alcune aziende del gruppo I.R.I., considerando non giustificate le assenze effettuate dai lavoratori dipendenti, nei giorni 8 e 9 luglio 1960, poiché motivate da sciopero non connesso con l'interesse professionale degli stessi, hanno applicato, nei confronti degli assenti, i provvedimenti disciplinari previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

In ogni caso, sulla legittimità di tali provvedimenti, è competente a decidere, nel disaccordo delle parti, l'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda i pubblici dipendenti, premesso che il fenomeno ha avuto limitata portata, le amministrazioni interessate si sono uniformate al costante indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato in materia di scioperi per fini diversi da quelli puramente economici.

*Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.*

**LATTANZIO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali solleciti provvedimenti intendano prendere in favore delle zone della provincia di Bari duramente colpite il 9 luglio 1960 dalle note grandinate, che non solo hanno gravemente compromesso il raccolto, ma spesso hanno anche danneggiato gli alberi e bistrattato i terreni.

In particolare, l'interrogante chiede se i suddetti ministri siano a conoscenza che i danni subiti nei territori di Acquaviva, Cassano, Polignano, Putignano, Conversano, Turi, Sanmichele e Casamassima hanno ancora ulteriormente accresciuto il grave disagio conseguente al già poco favorevole andamento stagionale. (13426).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13412, del deputato Alba, pubblicata a pagina 6508).*

**LIMONI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità, dati i difforni e alle volte contrastanti indirizzi seguiti nel merito dalle giunte provinciali amministrative, di ribadire i criteri contenuti nella circolare 3 giugno 1949, n. 16100.A.

13 del Ministero dell'interno circa la facoltà riconosciuta ai comuni di concedere ai propri dipendenti un'indennità accessoria meglio conosciuta dalla categoria interessata come « indennità Scelba »; facoltà recentemente confermata dal Consiglio di Stato con decisione 22 settembre 1959, n. 615, sezione quinta; e in particolare, se non intenda chiarire che le amministrazioni comunali potevano mantenere al personale dipendente l'indennità in oggetto anche dopo che era stato operato il conglobamento totale; e se non intenda altresì chiarire se — come qualche giunta provinciale amministrativa ritiene — detta indennità possa « essere mantenuta soltanto al personale che già la godeva alla data del 30 giugno 1956 » e non già, per ragioni di equità retributiva, concessa anche al personale assunto posteriormente a quella data; e se la misura dell'indennità stessa, in cifra intera, debba, nel caso che essa sia conservata, non essere superiore all'importo liquidato nel mese di giugno 1956, o se invece non possa, giusta la lettera e lo spirito della circolare n. 16100.A.13 del 3 giugno 1949, essere variabile, allo scopo di mantenere effettivamente fra le retribuzioni del personale dipendente la equa proporzione di cui all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale. (14791).

RISPOSTA. — Non si ravvisa l'opportunità di impartire, in merito alla concessione della indennità accessoria al personale degli enti locali, ulteriori istruzioni ai prefetti, in aggiunta a quelle diramate finora, le quali non hanno dato luogo a difficoltà di interpretazione.

Eventuali difformità di indirizzo nella pratica attuazione del provvedimento sono, evidentemente, dovute alla varietà delle situazioni locali, che impongono, conseguentemente, soluzioni diverse e adeguate ai singoli casi.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quando e come si intenda provvedere all'approvvigionamento idrico delle numerose famiglie delle zone di riforma fondiaria di Fonterosa, Macchiarotonda, Vernareccia, in agro di Monfredonia (Foggia) ancora condannate ad attingere l'acqua potabile a chilometri di distanza, oppure a bere acqua torrentizia.

L'interrogante chiede anche di sapere quando sarà provveduto agli impianti per la fornitura dell'energia elettrica nelle suddette zone, ove sono ancora pochissime le case coloniche che hanno ottenuto l'allacciamento all'elettrodotto. (14247).

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania, consapevole delle necessità degli assegnatari delle zone indicate, ha eseguito numerose analisi delle acque della zona che, purtroppo, hanno sempre presentato deficienze di carattere fisico-chimico. Pertanto, per rendere potabile le acque occorrerebbe affrontare una notevole spesa di esercizio, anche per la necessità di personale idoneo per il funzionamento degli impianti. In tali condizioni, la sezione ha dovuto soprassedere alla costruzione del progettato acquedotto, ripromettendosi di provvedere all'alimentazione idrica delle zone medesime, non appena l'ente per l'acquedotto pugliese avrà costruito la condotta di potenziamento per i comuni pedegarganici.

Si comunica, infine, che i lavori per la fornitura dell'energia elettrica per la località Fonterosa sono già in corso, mentre per le località Macchiarotonda e Vernaccia si stanno predisponendo i relativi progetti.

*Il Ministro: RUMOR.*

MANCINI, DE PASCALIS, VENTURINI, MARIANI e PAOLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare nei confronti del brigadiere di pubblica sicurezza che a Teramo la mattina del 29 luglio 1960, ha violentemente schiaffeggiato nei pressi della fabbrica S.P. I.C.A. il segretario della camera del lavoro che assolveva ai suoi compiti di dirigente sindacale. (2994, già orale).

RISPOSTA. — Sull'episodio oggetto dell'interrogazione dovrà pronunziarsi l'autorità giudiziaria cui i fatti sono stati riferiti per le determinazioni di competenza.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO*

MARIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione e di viva preoccupazione esistente tra i dipendenti degli enti di riforma a causa della grave situazione finanziaria in cui versano gli enti stessi;

per sapere ancora se non ritenga di dover fornire al Parlamento dettagliate informazioni sull'attuale quadro dei funzionari ed impiegati dipendenti da ciascun ente di riforma;

per sapere infine, dal momento che gli enti si trovano scoperti di finanziamenti per il prossimo esercizio 1960-61, che cosa intenda fare per mettere gli enti stessi, in attesa che se ne definiscano i nuovi compiti ed i nuovi finanziamenti con la legge per lo sviluppo del-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

l'agricoltura (piano verde), in grado di continuare la loro opera. (2848, già orale).

RISPOSTA. — Il problema degli enti di riforma fondiaria interessa non soltanto il personale degli enti stessi, ma principalmente lo sviluppo dell'economia ed il progresso agricolo e sociale di vaste zone, che l'azione della riforma ha fatto o sta facendo assurgere a nuovi centri di vita e di civiltà.

Sotto tale profilo viene considerata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste la opportunità di assicurare agli enti stessi i mezzi occorrenti, anzitutto, per il completamento dell'attività di riforma e per utilizzare, poi, l'organizzazione e l'esperienza acquisite, nell'interesse di tutte le categorie agricole, per la valorizzazione agraria ed economica dei territori interessati, secondo gli indirizzi segnati dal noto disegno di legge, concernente il piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura.

Intanto, nell'attesa della concessione dei fondi previsti dal cennato disegno di legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già studiato il problema dei finanziamenti per l'esercizio finanziario 1960-61, testè iniziato, allo scopo di porre in condizioni gli enti, nel quadro delle attuali possibilità, di continuare la propria attività.

*Il Ministro: RUMOR.*

MARICONDA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Avellino di procedere all'assegnazione di grano da seme ai novantamila agricoltori che ne hanno fatta tempestiva domanda, essendo già maturato il periodo per la semina. L'interrogante chiede inoltre di sapere, nel caso il ritardo sia dovuto alla insufficienza dei fondi assegnati, se il ministro non ritenga di dover provvedere, con l'urgenza che il caso richiede, alla doverosa integrazione dei fondi inizialmente stanziati e nella misura atta a soddisfare tutte le richieste scaturite dalla gravissima condizione in cui sono venuti a trovarsi i coltivatori diretti di larghe zone della provincia, colpite dalla più volte denunciate calamità atmosferiche, i cui danni, malgrado siano stati assai gravi ed estesi ed abbiano colpito popolazioni permanentemente povere, non sono tuttavia riusciti a provocare da parte dei ministeri interessati l'emanazione di solleciti provvedimenti statuenti quei benefici, che norme di legge ed umana solidarietà impongono. (14616).

RISPOSTA. — Per la concessione di contributi nella spesa per l'acquisto di grano sele-

zionato da seme e la distribuzione gratuita di sementi foraggere in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, è stata disposta, a favore della provincia di Avellino, nella corrente campagna agraria, un'assegnazione iniziale di 39.400.000 lire, alla quale ha fatto seguito, in data 24 ottobre 1960, un'assegnazione integrativa di 15 milioni di lire, per un totale, quindi, di 54.400.000 lire.

A favore della stessa provincia, sono stati anche assegnati 20 mila quintali di grano da distribuire gratuitamente tra i coltivatori diretti, coloni, i mezzadri e compartecipanti delle zone maggiormente danneggiate dalle calamità naturali o avversità atmosferiche, onde consentire alle predette categorie di coltivatori di poter effettuare le semine.

Il locale ispettorato agrario ha comunicato che, con tali assegnazioni, è possibile soddisfare sufficientemente le richieste presentate dai coltivatori interessati.

*Il Ministro: RUMOR.*

MARZOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il parere del suo Ministero sulle cause che hanno determinato, il giorno 2 novembre 1960, la rottura dell'argine sinistro del Po di Goro in località Torre di Cà Vendramin, essendo evidentemente da escludere che la rottura possa imputarsi ad insufficienza altimetrica delle arginature in rapporto alla quota raggiunta dal fiume in piena.

Il cedimento si è infatti verificato quando ancora esisteva un notevole « franco », conseguente ai recenti lavori di rialzo effettuati per contenere i danni del bradisismo negativo in atto nella zona.

In merito a tali lavori l'interrogante si permette richiamare l'attenzione del ministro sull'interrogazione presentata dallo scrivente in data 13 maggio 1959, n. 6319, nella quale venivano citate palesi violazioni dei regolamenti e delle prescrizioni idrauliche in vigore per le opere di difesa da eseguire lungo il corso dei fiumi. (14772).

RISPOSTA. — Gli inconvenienti lamentati dall'interrogante circa presunte violazioni della legge sulle opere idrauliche non si sono verificati, per quanto a conoscenza di questa amministrazione, né in provincia di Ferrara né in quella di Rovigo.

Per quanto si riferisce, poi, alla recente rotta del Po di Goro, si informa che essa è stata causata esclusivamente da un sifonamento per fontanazzo insidiatosi nel corpo

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

arginale; fenomeno da mettersi in connessione con lo sprofondamento del suolo del delta.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

MICELI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e del tesoro.* — Sulla grave situazione nella quale vengono a trovarsi le piccole e medie aziende agricole della provincia di Catanzaro, ed in specie quelle del crotonese, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1959.

Queste aziende, a causa delle suddette gravi calamità, hanno perduto gran parte del prodotto. Attualmente le banche, gli istituti di credito, i consorzi agrari pretendono il pagamento delle cambiali in scadenza; impongono il prelevamento dei loro crediti sul conferimento del grano ammassato, inviano le cambiali in scadenza agli uffici postali perché alla scadenza le consegnino ai segretari comunali perché le mettano in protesto. Gli ispettorati provinciali agrari, ai quali gli alluvionati hanno presentato da tempo domanda, nessun provvedimento adottano.

In conseguenza di questa allarmante situazione, perché l'articolo 15 del disegno di legge n. 1139 approvato il 12 luglio dal Senato non rimanga di fatto inoperante ed al fine di evitare la rovina di migliaia di piccole aziende, l'interrogante chiede se i ministri non intendano intervenire di urgenza per sospendere nelle zone indicate ogni e qualsiasi protesto, trattenuto ad esecuzione forzata sino alla promulgazione ed attuazione della legge. (13545).

RISPOSTA. — Come è certamente noto all'interrogante, il territorio della provincia di Catanzaro è stato interamente compreso tra le zone delimitate con decreto ministeriale 15 dicembre 1959 e in gran parte (81 comuni tra i quali quello di Crotona) nonché tra le zone delimitate con i decreti ministeriali 19 luglio e 18 agosto 1956, n. 838; gli istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare, fino a 24 mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno del 1959 e durante il primo semestre del 1960.

Nell'imminenza, poi, dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 1960, n. 739, indipendentemente dagli interventi effettuati sia da questo Ministero sia da quello del tesoro presso

la Banca d'Italia e gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, il dipendente ispettorato agrario di Catanzaro ha promosso una riunione, d'intesa anche con la locale prefettura, con i direttori di banca e il direttore del consorzio agrario provinciale, perché esaminassero con spirito di comprensione la situazione debitoria degli agricoltori danneggiati, in relazione specialmente all'applicazione dell'articolo 15 della legge medesima.

Lo stesso ispettorato agrario, che aveva già ultimato la distribuzione gratuita di 15 mila quintali di grano, di 1500 quintali di ceci e di 65 quintali di bietole per le risemine, nonché erogato 15 milioni di lire per la riaratura dei terreni e le risemine, ha rilasciato numerosi certificati di danni ai fini del rinvio del pagamento dei debiti contratti dagli agricoltori presso le banche e il consorzio agrario provinciale.

Per quanto concerne lo specifico rilievo ai consorzi agrari — che, come è altresì noto, sono società cooperative a responsabilità limitata — occorre precisare che detti enti, per poter effettuare le vendite a credito, debbono, a loro volta, attingere dalle banche, cosicché essi sono necessariamente costretti a porzionare i crediti agli agricoltori ai fidi bancari di cui godono. E poiché anche per i debiti ratizzati dalla legge 21 luglio 1960 n. 739, il rischio delle operazioni — ancorché il tasso d'interesse sia ridotto al 3 per cento del concorso dello Stato — rimane a carico dei mutuatari, i consorzi agrari non possono non valutare la solvibilità dei mutuatari, anche in vista degli ulteriori crediti da accordare agli stessi per gli acquisti di sementi e di fertilizzanti necessari per la campagna 1960-61 e, perciò, richiedono pagamenti, almeno parziali, dei vecchi debiti, operando, quando è necessario, trattenute sul grano di ammasso.

Tuttavia, si può assicurare che gli atti esecutivi da parte dei consorzi agrari sono limitati a un ristrettissimo numero di casi, nei quali, più che altro, si è dovuta constatare la poca buona volontà di far fronte agli impegni assunti.

Ciò premesso, si fa presente che è stato già emanato il decreto che delimita le zone della provincia di Catanzaro (e in esse è compreso il territorio del comune di Crotona) nelle quali potranno essere concessi i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dei quali, pertanto, gli agricoltori, qualora per essi ricorrano le condizioni richieste dalla legge, potranno beneficiare, rivolgendosi all'uopo al competente ispettorato agrario,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

Aggiungesi che alla provincia di Catanzaro è stata riservata la somma di 50 milioni di lire, in aggiunta alle precedenti assegnazioni disposte a termini della legge 25 luglio 1957, n. 595, per la concessione, ai sensi della ripetuta legge n. 739 del 1960, di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti.

Questo Ministero ha già provveduto, con apposite circolari, a dare ai dipendenti organi periferici, nonché agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, le opportune istruzioni per la più sollecita possibile attuazione delle provvidenze in parola.

Si comunica, infine, che alla provincia di Catanzaro sono stati assegnati 15 mila quintali di grano tenero e 6.300 quintali di grano duro, da distribuire gratuitamente tra i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti delle zone gravemente danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche, per consentire a dette categorie di coltivatori di effettuare le semine.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

MICELI, BIANCO, GRIFONE, MAGNO, FERRARI FRANCESCO E GOMEZ D'AYALA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Sul ritardo della pubblicazione del decreto previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per la delimitazione delle zone alluvionate.

La necessità di venire tempestivamente in aiuto alle aziende agrarie colpite da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche ha avuto carattere di preminenza e di urgenza tali, da indurre il Parlamento a trattare la questione ed a deciderla con impegno e celerità esemplari: la legge venne approvata alla Camera dei deputati il 15 luglio 1960 e pubblicata il 29 luglio 1960.

Siffatta urgenza era pienamente giustificata. Molte aziende danneggiate attendevano i promessi interventi sin dal giugno 1958; le alluvioni del novembre 1959 avevano provocato vittime umane ed ingenti danni nelle campagne meridionali, specie in Calabria e Lucania; avversità atmosferiche eccezionali avevano decimato la produzione granaria della regione pugliese. In tali condizioni appariva indispensabile intervenire in tempo utile perché le aziende colpite fossero messe in condizioni di poter riprendere le loro attività produttive nell'annata agraria 1960-61.

Ma l'impegno del Parlamento a decidere con giustificata celerità su un così vitale problema è stato reso finora improduttivo.

Infatti a tutt'oggi le aziende colpite non solo non hanno ottenuto contributo alcuno, ma non hanno nemmeno la possibilità di avanzare domanda efficace per richiedere gli interventi di legge. e ciò perché a 75 giorni dalla promulgazione della legge n. 739 i ministri interrogati non hanno ancora fatto pubblicare il decreto di delimitazione delle zone.

Un simile ritardo non può avere alcuna giustificazione. Sin dal verificarsi degli eventi calamitosi il Ministero dell'agricoltura e foreste era in possesso di dettagliate indicazioni e valutazioni, in base alle quali fu compilato il disegno di legge n. 2295 ed in base alle quali si sarebbe potuto promulgare sollecitamente il decreto di delimitazione.

Il ritardo si può spiegare soltanto con il fatto che l'esiguità delle somme stanziare in rapporto ai bisogni ha indotto il Governo ad operare una drastica ed arbitraria revisione delle proposte fatte dagli ispettorati agrari provinciali, con la esclusione di intere zone e di migliaia di aziende, in specie piccole e medie, gravemente colpite.

Ora in vicinanza della consultazione elettorale, si ha forse timore di rendere pubblica questa grave e palese ingiustizia, che delude l'aspettativa delle aziende contadine più disagiate e pericolanti. Però in tal modo si danneggiano non solo gli esclusi, ma anche coloro i quali, per essere inclusi nelle zone delimitate, potrebbero aspirare ad un legittimo tempestivo intervento.

Gli interroganti chiedono se i ministri interrogati, dopo tanto ingiustificato e dannoso ritardo, troncando ulteriori formali indugi, non vogliano provvedere all'immediata promulgazione e pubblicazione del decreto di delimitazione delle zone colpite, in ottemperanza agli articoli 1 e 4 della legge del 21 luglio 1960, n. 739. (14406).

RISPOSTA. — Questo Ministero sta provvedendo alla emanazione dei decreti di delimitazione delle zone agrarie che potranno beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Per non poche province, e fra esse tutte quelle della Lucania e della Calabria, i decreti di delimitazione sono stati già pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, cosicché gli agricoltori interessati possono rivolgersi ai competenti ispettorati agrari o forestali, ai quali sono state impartite tempestive e dettagliatissime istru-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

zioni in merito, per chiedere la concessione delle provvidenze medesime.

La suddetta delimitazione, dato anche il perdurare del maltempo, ha comportato un complesso e difficile lavoro di accertamento dei danni, lavoro necessario per poter individuare le zone nelle quali le aziende agricole, nel periodo dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1960, avevano effettivamente subito danni alle strutture fondiari e alle scorte di tale entità da giustificare un intervento dello Stato come quello previsto dal citato articolo 1 della legge.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

MICHELINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nonostante la straordinarietà del provvedimento invocato, di fronte alle reali necessità della categoria relativamente alle mansioni svolte, non creda opportuno disporre perché venga concessa *una tantum* ai bidelli della scuola media statale una indennità per il lavoro antigiuridico prestato. (3105, già orale).

RISPOSTA. — Le mansioni affidate ai bidelli della scuola media statale sono determinate dal 2° comma dell'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1221, e dalla circolare ministeriale del 18 novembre 1950, n. 5485.

Con detta circolare, il Ministero, a chiarimento ed integrazione delle disposizioni vigenti, dispose:

1°) I capi di istituto non chiameranno il personale di servizio a prestare la propria opera — sempre, ben s'intende, per esigenze di lavoro attinenti alle sue mansioni — oltre l'obbligo di orario, se non nei limiti orari in cui possa essere assicurato il compenso con i fondi per il lavoro straordinario;

2°) dovranno essere prese tutte le precauzioni perché dai lavori di pulizia dei locali, dei vetri, delle finestre, dei lampadari e dei soffitti non derivi al personale di servizio alcun pericolo per l'incolumità personale; nel caso che le finestre siano sprovviste dei necessari schermi (persiane, avvolgibili, inferriate o tende esterne fissabili) e che non vi sia disponibilità di utensili sicuri (scale a libretto solide, spazzoloni di sufficiente lunghezza, ecc.) per detergere senza rischio vetri alti, lampadari e soffitti, i capi di istituto dovranno invitare l'ente a carico del quale è la manutenzione dell'istituto stesso a fornire detto materiale mancante o, in caso negativo, ad adibire a tali lavori rischiosi personale specializzato;

3°) rientra nelle mansioni del personale di servizio l'accensione e l'alimentazione delle stufe; invece, per gli impianti centrali di riscaldamento, i capi di istituto dovranno prendere contatti con gli enti locali tenuti al riscaldamento dell'edificio scolastico perché, ove già non provvedano a detto servizio, ne assicurino il funzionamento mediante personale specializzato. Ciò non esclude tuttavia che possa farsi ricorso a volontarie prestazioni del personale di servizio dell'istituto, qualora si ravvisi la possibilità di assicurare al personale stesso la remunerazione corrispondente a questo particolare servizio;

4°) rientra nelle mansioni del personale di servizio lo spostamento da un ambiente all'altro dello stesso piano dell'istituto ed anche, eccezionalmente, di piano diverso, di materiale di facile trasporto.

Dall'esame delle citate disposizioni è dato rilevare che il personale è tutelato per quanto riguarda l'eventuale svolgimento di mansioni antigiuridiche.

Ad ogni modo, allo stato attuale della legislazione non esiste alcuna disposizione che permetta al Ministero di corrispondere *una tantum* al personale in questione la particolare indennità richiesta dall'interrogante.

*Il Ministro:* BOSCO.

MISEFARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere le ragioni per le quali non sia stato tenuto conto del diritto della signora Dato Gaetana, da Villa San Giovanni, ad essere riassunta il 6 luglio 1960 in servizio quale visitatrice doganale, con contratto di diritto privato giusta legge 26 febbraio 1952, n. 67 (ultimo comma dell'articolo 3).

L'interrogante chiede inoltre di sapere se la mancata riassunzione della Dato sia dovuta a volontà della direzione generale delle dogane o di altro organo della circoscrizione doganale di Reggio Calabria di mantenere in servizio l'altra vigilatrice, tale Calabrò Giovanna, che, a norma di legge suddetta, avrebbe dovuto essere dimessa per l'avvicendamento con la Dato; ed inoltre perché mai a quest'ultima non sia stata mai data risposta agli innumerevoli ricorsi avanzati, tranne alcune vaghe promesse elusive di segretari di ministri o di alti funzionari del dicastero.

Eppure si tratta della moglie di un ex combattente disoccupato e madre di ben cinque figli, tutti minori! (14492).

RISPOSTA. — Si precisa, anzitutto, che nessun diritto alla riassunzione in servizio è previsto dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, per

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

il personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge stessa.

Si fa, per altro, presente che la signora Dato Gaetana in Barresi — anche e specialmente in considerazione delle particolari disagiate condizioni economiche della sua famiglia — sin dal 1° agosto 1960 è stata assunta in servizio quale operaia giornaliera con mansioni di visitatrice presso la dogana di Reggio Calabria, per il prescritto periodo di novanta giorni.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

MISEFARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di dover annullare l'arbitraria direttiva impartita nell'aprile del 1959 dalla direzione generale del dicastero in deroga alla circolare n. 3713 dell'anno 1956, esplicativa dell'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa ai danni di guerra; direttiva che impone una nuova interpretazione del sopra indicato articolo 45, che dovrebbe essere applicato all'originario danneggiato con esclusione del diritto al contributo diretto in capitale anche degli eredi (pure se figli). Nei centri superiori ai 10 mila abitanti si darebbe il contributo a rate trentennali, obbligando la ditta ad anticipare l'intero importo dei lavori, ciò che è possibile solo agli appartenenti ai ceti ricchi ed agiati. (14495).

RISPOSTA. — La circolare del 20 aprile 1959, n. 9698, cui sembra fare riferimento la interrogazione, venne emanata a seguito di parere espresso dal Consiglio di Stato.

Per quanto si riferisce alla interpretazione dell'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, non vi può essere alcun dubbio sulla inapplicabilità di tale articolo nei confronti degli eredi dell'originario proprietario, anche nel caso di coabitazione al momento dell'evento bellico.

Infatti, la coabitazione non è circostanza idonea a qualificare gli eredi come danneggiati originari, essendo ovvio che tale qualità non può spettare che al proprietario dell'immobile.

Per quanto si riferisce, infine, all'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che i richiedenti il beneficio statale, i quali abbiano il requisito di originari proprietari danneggiati, non possono, ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 968, nemmeno ottenere il contributo in capitale pari all'80 per cento della spesa ammissibile, qualora il bene di-

strutto si trovi in un centro urbano superiore ai 10 mila abitanti.

Essi, pertanto, non possono avvalersi che del contributo costante per 30 anni, di cui all'articolo 42 della precitata legge n. 968.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAGRÌ.

MISEFARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di dover disporre — ove non lo abbia già disposto — l'immediato finanziamento delle pratiche tuttora in corso relative ai danni alluvionali e di cui alle leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e n. 9, e del 26 novembre 1953, n. 938, e della successiva del 12 febbraio 1955, n. 43, relativa alle piogge torrenziali. (14528).

RISPOSTA. — I fondi stanziati dalle leggi 10 gennaio 1952, n. 9, 26 novembre 1953, n. 938, e 12 febbraio 1955, n. 43, non sono stati sufficienti a coprire il fabbisogno per la riparazione di tutti i danni prodotti dalle alluvioni e, di conseguenza, non è stato neanche possibile dare corso a tutte le domande presentate dai privati per la riparazione delle proprie case.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAGRÌ.

MISEFARI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere per dare sollecita soluzione ai tormentosi problemi dell'edilizia scolastica nella città di Reggio Calabria.

In particolare, se non ritengano di porre fine al gravissimo disagio fisico e morale in cui da anni si dibattono scolaresca ed insegnanti della scuola media Diego Vitrioli, privi, come sono, di una sede e comunque di aule adeguate ed igieniche. Tale disagio, come è data notizia dalla stampa, divenuto da tempo intollerabile, è sbocciato in questi giorni nella astensione dalle lezioni dei 1.200 alunni e di tutto il corpo insegnante, il quale ultimo ha denunciato alla pubblica opinione le innumerevoli promesse ingannevoli ricevute e le lunghe quanto inutili sue attese. (14547).

RISPOSTA. — Al riguardo, si fa presente che per la costruzione di edifici scolastici nella città di Reggio Calabria sono stati, sino ad ora, concessi contributi, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 9 agosto 1954, n. 645, per complessive lire 1.995.800.0000.

Degli edifici scolastici così finanziati, la maggior parte risultano già costruiti od in corso di approvazione o di elaborazione i relativi progetti.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

Per quanto riguarda, in particolare, la scuola media Diego Vitrioli, si fa presente che il nuovo edificio destinato a tale scuola è attualmente in corso di costruzione in via Possidonia.

Si ritiene che detto edificio potrà essere consegnato alla scuola interessata prima dell'inizio del prossimo anno scolastico 1961-62.

Intanto, l'amministrazione comunale si sta interessando per il reperimento di nuovi locali per consentire un parziale sfollamento della scuola media Diego Vitrioli.

La situazione dell'edilizia scolastica del comune di Reggio Calabria è, comunque, ben presente all'attenzione del Ministero, che non mancherà di considerare favorevolmente la possibilità di concedere ulteriori contributi a quella città, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, quando saranno disponibili i maggiori stanziamenti anche a tale scopo previsti dal disegno di legge sul piano decennale di sviluppo della scuola, attualmente all'esame del Parlamento.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
Bosco.

NANNUZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere in che modo intenda affrontare e risolvere il problema del cosiddetto « contratto a grano » in vigore tra i coloni assegnatari dell'Opera nazionale combattenti in Agro Pontino e l'ente stesso.

Tale problema fu già sottoposto all'attenzione del ministro circa un anno fa e fu preso l'impegno di nominare una commissione, a cui affidare l'incarico di esaminare i termini della questione.

Da allora, alle varie delegazioni di contadini recatesi presso il Ministero è stato detto che la questione era allo studio e che le buone ragioni dei coloni stessi sarebbero state tenute presenti.

Tuttavia dopo un anno ancora non si è pervenuti a nessuna conclusione e la situazione appare ulteriormente aggravata.

L'Opera nazionale combattenti, infatti, pretende l'applicazione integrale del contro-verso contratto in virtù del quale i coloni dovrebbero pagare, per i rispettivi poderi, delle somme superiori a quelle in base alle quali altri poderi sono stati ceduti alla quasi generalità dei coloni.

Le centinaia di coloni interessati non corrispondono più le annualità per somme che raggiungono oggi centinaia di milioni.

Si è determinato un permanente stato di disagio e preoccupazione che certamente non

giova ad un tranquillo ed ordinato svolgersi della vita nelle campagne dell'Agro Pontino.

Si profila infine un'azione esecutiva dell'Opera nazionale combattenti che, in forza della sentenza da essa ottenuta di fronte al tribunale di Latina, si accinge a colpire i coloni assegnatari.

Poiché la stragrande maggioranza dei coloni stessi non è in condizione di far fronte finanziariamente alla situazione, ci si potrebbe trovare da un momento all'altro nel pieno di un gravissimo conflitto tra coloni ed Opera nazionale combattenti, la cui posta sarebbe la permanenza o meno dei contadini sulla terra.

Premesso quanto sopra l'interrogante insiste:

1°) perché il Ministero dell'agricoltura e foreste intervenga prontamente nella controversia;

2°) perché si riconosca il buon diritto dei coloni, i quali hanno chiesto di essere esonerati dal loro presunto debito e in via subordinata di pagare 7 rate, in base alla rata in denaro, ridotte del 50 per cento a definitiva sanatoria della questione

3°) perché si attui eventualmente una misura a carico dello Stato e sulla base dei fondi del piano verde, per compensare parzialmente l'Opera nazionale combattenti del mancato introito determinato dall'adozione della soluzione suindicata. (14666).

RISPOSTA. — Questo Ministero, attraverso contatti e riunioni con rappresentanti dell'Opera nazionale combattenti, ha studiato, per il problema prospettato dall'interrogante, equie soluzioni che saranno quanto prima sottoposte all'esame del consiglio consultivo dell'ente, le cui definitive determinazioni in merito sono state già sollecitate da questo Ministero medesimo.

Intanto, i coloni interessati hanno interposto gravame avverso la sentenza del tribunale di Latina e l'Opera ha chiesto il rinvio della discussione, proprio perché si possa addivenire, nel frattempo, ad una soluzione soddisfacente della vertenza.

*Il Ministro:* RUMOR.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quali provvedimenti urgenti intendano adottare, nei limiti delle rispettive competenze, per alleviare i gravissimi danni prodotti da un terribile nubifragio, con una grandinata di eccezionale violenza, che il 2 luglio 1960 si è

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

abbattuta sul territorio dei comuni di San Giovanni Lipione, Torrebruna e Celenza sul Trigno (Chieti), distruggendo completamente i raccolti e le piantagioni, sradicando alberi, danneggiando case e strade campestri e gettando nella miseria e nella disperazione gli abitanti della zona, già di per se stessa notevolmente depressa e povera. (13304).

**RISPOSTA.** — Gli agricoltori dei comuni indicati dall'interrogante che hanno sofferto gravi danni alla produzione a causa del nubifragio del 2 luglio 1960, come di altre avversità verificatesi precedentemente, possono beneficiare delle provvidenze previste per tale genere di danni dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

In particolare, gli agricoltori, le cui aziende abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, possono usufruire dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti, considerati dall'articolo 5 della legge e per la cui concessione questo Ministero ha riservato alla provincia di Chieti la somma di 10 milioni di lire.

Inoltre, gli agricoltori che nell'ultimo triennio abbiano subito notevoli danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio di cui all'articolo 5, comma primo della legge, consistente nella rateizzazione, in 5 annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Il territorio dei comuni segnalati dall'interrogante è stato in parte delimitato dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, cosicché i predetti agricoltori potranno anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, negli interessi sui prestiti come sopra ratizzati.

Gli agricoltori che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni, in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a termini dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha già impartito tempestive e dettagliate istruzioni ai dipendenti uffici periferici e agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più sollecita larga applicazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge che ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nelle concessioni del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foragere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Si ricorda, infine, che alla provincia di cui trattasi sono stati assegnati 10 mila quintali di grano da distribuire gratuitamente tra i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti delle zone maggiormente danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche, per consentire a dette categorie di coltivatori di poter effettuare le semine.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**PAOLUCCI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1°) se sia vero che nella precedente gestione dell'E.C.A. di Francavilla a Mare (Chieti), affidata al segretario della locale sezione della democrazia cristiana, si sono verificate gravissime irregolarità per effetto delle quali sarebbe stato riscontrato un ammanco di lire 1.150.000; se sia vero altresì che una inchiesta reclamata dal consiglio comunale è stata insabbiata provocando la sola destituzione del responsabile e non anche la di lui denuncia — che era di obbligo — al magistrato penale; per conoscere, infine il comportamento del prefetto della provincia di fronte ad un caso di tanta gravità;

2°) se sia vero inoltre che l'amministrazione comunale di Francavilla a Mare, dopo aver fatto costruire, con una spesa di circa dieci milioni, dei serbatoi per integrare l'approvvigionamento idrico del paese immettendovi acqua sorgiva e vene idriche delle quali si servivano privati cittadini corrispondendo al comune un forte canone, avendo accertato — ad opera compiuta e non prima, come avrebbe dovuto — che l'acqua erogata da tali serbatoi non era potabile, ha concesso i serbatoi stessi in affitto, con tutto l'impianto meccanico, a trattative private, per l'estagho di sole lire 14 mila (quattordicimila) all'anno, ad un noto esponente della democrazia cristiana, fratello e socio di un consigliere della maggioranza — che se ne serve per irrigare i propri fondi e quelli di altri agricol-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

tori — quando per le sole riparazioni del motore il comune ha speso di recente lire 27 mila e continuando, lo stesso comune, a percepire i canoni dei cittadini che usufruivano delle vene idriche immesse nei serbatoi in oggetto;

3°) se sia vero, per ultimo, che nel medesimo comune di Francavilla a Mare, due canali del costo di lire 8 milioni, costruiti per condurre al mare le acque piovane delle zone prossime alla sede ferroviaria, vengono usati, invece, per convogliare attraverso la zona litoranea e la spiaggia i rifiuti della fabbrica di mattonelle di proprietà del sindaco e quelli del frantoio di proprietà dell'assessore ai lavori pubblici, con l'evidente pregiudizio per la spiaggia, per l'estetica e per il decoro della città, che è una rinomata stazione balneare e climatica dell'Adriatico;

4°) se, al fine di adottare i rimedi e le provvidenze del caso, non ritenga di disporre una rigorosa inchiesta per l'accertamento dei gravi fatti surriferiti. (14650).

RISPOSTA. — L'operato degli amministratori degli enti locali è soltratto agli apprezzamenti del Ministero dell'interno, il quale può intervenire o direttamente o tramite gli organi dipendenti solo nei casi previsti dalle leggi. Il che non si verifica nella fattispecie.

Comunque si informa che, da informazioni richieste, i fatti denunciati ai punti 1 e 2 dell'interrogazione non sono risultati fondati. Circa l'incanalamento delle acque di rifiuto della fabbrica di mattonelle della ditta Angelucci si fa presente che esso è stato disposto per motivi di igiene.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

PAOLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1°) come il prefetto di Chieti abbia potuto far approvare il 7 ottobre 1960, con atto di imperio, da apposito suo commissario, il bilancio preventivo per l'anno 1960 del comune di Ortona, bocciato dal consiglio comunale nella seduta del 15 giugno 1960, dopo che lo stesso ministro dell'interno rispondendo, il 2 ottobre, ad una interrogazione dell'interrogante, aveva assicurato testualmente « che l'amministrazione comunale, sollecitata al riguardo dal prefetto di Chieti, provvederà prossimamente a riportare all'esame di quel consiglio il bilancio 1960, non approvato in una precedente seduta per difetto del prescritto *quorum* di voti favorevoli »;

2°) come e perché, in violazione del tassativo disposto dell'articolo 124 della legge

comunale e provinciale, non sia stato ancora convocato in seduta straordinaria lo stesso consiglio comunale di Ortona, su richiesta presentata il 6 ottobre da 13 dei suoi 30 componenti per esprimere voto di sfiducia nella giunta. (14699).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Ortona, la quale sembrava orientata a riportare all'esame del consiglio il bilancio 1960 — non approvato nella seduta all'uopo indetta, per difetto del prescritto *quorum* di presenti — non ha, poi, provveduto a tale adempimento, nonostante i ripetuti solleciti e le diffide del prefetto, il quale, infine, è legittimamente intervenuto, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 305 del testo unico 1934 della legge comunale e provinciale, come, d'altra parte, era stato richiesto dall'interrogante nella precedente interrogazione.

Quanto alla mancata convocazione dell'organo consiliare, richiesta dal prescritto numero di consiglieri, si fa presente che in caso di persistente rifiuto da parte del sindaco e della giunta municipale di provvedere a quanto di rispettiva competenza, gli interessati potranno invocare l'intervento dell'autorità di vigilanza, a' termini di legge.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

PAOLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come e perché l'amministrazione comunale di Ortona (Chieti):

1°) non ha finora provveduto a portare l'acqua nella contrada Foro del comune di Ortona, posta all'estremo limite del territorio dello stesso comune e nella quale vivono circa cento famiglie che, per lo stato di abbandono in cui la contrada medesima è stata sempre lasciata, si sono viste costrette a chiedere l'aggregazione di quella zona al finitimo territorio del comune di Francavilla a Mare;

2°) faccia mancare da diversi mesi l'erogazione dell'acqua — con grave pericolo per la pubblica salute e notevole intralcio di ogni attività lavorativa — in Caldari, che è il maggior centro rurale dello stesso comune di Ortona, importantissimo per la produzione di uve da tavola e di vini, e non abbia ancora provveduto a sistemare la strada Caldari-Rogatti e quella del Molino Vecchio, ridotte in condizioni pietose di intransitabilità, nonché a dotare lo stesso centro di un pubblico gabinetto di decenza. (14701).

RISPOSTA. — La prefettura ha fornito le seguenti informazioni avute dall'amministrazione comunale.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

La contrada Foro del comune di Ortona è servita da un acquedotto costruito nel 1954; per difetti tecnici la erogazione dell'acqua è talvolta insufficiente; pertanto, allo scopo di eliminare tale inconveniente, l'amministrazione comunale ha già provveduto a elaborare una perizia che sarà, quanto prima, sottoposta all'approvazione dei competenti organi.

La diminuzione e, talvolta, l'interruzione, dell'erogazione dell'acqua potabile a tutte le contrade del comune di Ortona — compresa Caldari — servite dall'acquedotto dell'Avello, vanno imputate, in parte, alla notevole riduzione della portata idrica dell'acquedotto provocata dalla eccezionale siccità perdurata nella zona, e, in parte, a motivi tecnici concernenti l'allacciamento della città di Ortona alla nuova adduttrice dell'acquedotto del Verde.

Per quanto riguarda, le strade Caldari-Rogatti e Molino Vecchio, si fa presente che la prima — che è comunale solo per un chilometro mentre il resto è provinciale — trovasi in buono stato di manutenzione, mentre l'altra, che è una mulattiera non annoverata nell'elenco delle strade comunali, non ha potuto essere sistemata per le opposizioni frapposte dai proprietari frontisti alla cessione bonaria dei terreni occorrenti.

Circa le altre opere pubbliche, di cui si lamenta la mancanza, risulta che l'amministrazione comunale ne ha già deliberato la costruzione, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

**PEDINI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno che sia definito un regime di imposizione sulla fabbricazione di lampade elettriche diverso da quello vigente, almeno in ciò che si riferisce all'attuale imposta di fabbricazione.

L'interrogante ritiene vero che, anche in vista della competitività della nostra produzione dell'area del mercato comune, sia conveniente una forma di imposta moderna, la quale, pur assicurando pari entrata allo erario, sia la meno costosa possibile e sia soprattutto compatibile con le oggettive esigenze della organizzazione di produzione e di distribuzione.

A giudizio generale, sembra infatti che, per quanto riguarda appunto l'imposta di fabbricazione, si debba tuttora lamentare;

1°) che l'imposta, applicabile solo attraverso una capillare azione di vigilanza, determina concorrenze artificiali tra i produttori per le numerose possibilità di evasione;

2°) che l'imposta vigente importa una vigilanza complessa, sovente incompatibile con l'organizzazione di produzione e di distribuzione del prodotto;

3°) che l'imposta, oltre che essere assai costosa per i controlli richiesti ed il relativo impegno di personale, appare non più rispondente ad un prodotto di generale consumo, quale è oggi la lampada di illuminazione e nel quale sono impegnate, in Italia, più di 350 fabbriche. (14583).

**RISPOSTA.** — Si premette che il regime fiscale concernente l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione è, in atto, disciplinato dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, con il quale è stato stabilito un sistema di impostazione inteso, soprattutto, a proporzionare l'entità dell'imposta alla potenzialità luminosa degli organi illuminanti e ad agevolare, nel contempo, la liquidazione del tributo.

Deve ritenersi che, tuttora, almeno in linea di massima, la struttura e la regolamentazione della particolare imposta siano adeguate e rispondano agli sviluppi ed alle esigenze della moderna industria, tanto da non rendere necessarie sostanziali modifiche.

Comunque, questo Ministero, per temperare sempre meglio gli interessi dell'erario alle necessità dei produttori, ha già posto allo studio il problema dello snellimento delle formalità di accertamento e di riscossione del tributo di cui trattasi, in modo da limitarle alle effettive esigenze della tecnica fiscale.

Si confida, quindi, che i risultati di tale studio possano apportare anche un concreto contributo alla soluzione delle questioni cui accenna l'interrogante.

*Il Ministro: TRABUCCHI.*

**PELLEGRINO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione esistente fra i produttori vinicoli siciliani danneggiati dal maltempo, dalle manovre alla speculazione dei commercianti e degli industriali, che fanno leva sulle giacenze della decorsa annata e sulla diminuzione del prezzo dello zucchero; per cui ardirebbero avanzare la prospettiva di fabbricare vaste masse vinose sofisticate, tanto da tenere pressoché calmo il mercato e bassissime le quotazioni delle uve.

S'impone perciò, a parere dell'interrogante, una continua, massiva ed estesa vigilanza, specie nelle zone di produzione, per impe-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

dire, proprio in questo periodo, le sofisticazioni, che sarebbero causa di gravissimo danno per i viticoltori per tutta l'annata veniente.

Se non ritengano d'intervenire subito i servizi di vigilanza come sopra detto. (14416).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero provvede periodicamente a rafforzare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, in Sicilia come nelle altre regioni, non appena particolari situazioni produttive o di mercato fanno prevedere eventuali illecite manipolazioni ai danni di un prodotto: una vasta azione di vigilanza, con l'intervento di numerosi funzionari addetti al Servizio di repressione delle frodi, è stata, infatti, disposta a difesa della produzione vinicola, l'anno scorso in Puglia ed in Sicilia e, quest'anno, in Puglia.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di esaminare l'opportunità e la possibilità di intensificare al più presto, anche in Sicilia, il servizio di vigilanza, allo scopo di prevenire o reprimere la illecita attività dei produttori e commercianti vinicoli della zona.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**PIGNI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere in base a quali considerazioni ed elementi si è provveduto ad autorizzare — a partire dal 16 agosto 1960 — l'aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti delle ferrovie Nord-Milano: tale operazione di aumento costerà ai viaggiatori — per la maggioranza lavoratori — una cifra di circa 200 milioni. (3108, già orale).

**RISPOSTA.** — Gli aumenti apportati dalla società ferrovie nord Milano sul prezzo dei biglietti e degli abbonamenti sono stati autorizzati da questo Ministero per consentire alla concessionaria di far fronte alle maggiorazioni verificatesi, dal 31 dicembre 1958 al giugno 1960, nelle spese per il personale; maggiorazione valutata in circa lire 140.540.000 annue.

Gli aumenti in parola, infatti, il cui valore è stato per altro contenuto mediamente sul 5 per cento, dovrebbero consentire alla azienda di ottenere un maggior introito di circa 138 milioni, di poco inferiore cioè allo aumento delle spese.

*Il Ministro: SPATARO.*

**PINNA, BERLINGUER E CONCAS.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire perché la dire-

zione delle ferrovie complementari sarde, che gestisce la linea di gran turismo Nuoro-Cagliari, non insista nel proposito manifestato in sede di conferenza regionale autotrasporti di sopprimere tale corsa, e rassicurare al riguardo sia la camera di commercio di Nuoro che si è opposta energicamente a codesta ventilata soppressione per il grave danno che ne deriverebbe ai molteplici interessi economici e turistici di vaste plaghe, sia i numerosi (oltre una ventina) comuni interessati al mantenimento ed anzi al potenziamento della stessa linea. (14668).

**RISPOSTA.** — La Società ferrovie complementari sarde, titolare dell'autolinea di gran turismo Nuoro-Cagliari, la cui concessione a carattere annuale andrà a scadere il 31 dicembre 1960, non ha ritenuto a suo tempo di inoltrare domanda di rinnovo della concessione medesima per l'anno 1961, intendendo con ciò rinunciare al servizio, la cui configurazione, invero, per la natura del traffico servito e per l'organizzazione stessa della linea, si prospetta più come servizio a carattere ordinario che come autolinea turistica vera e propria.

Ciò si rileva infatti anche dalla circostanza che l'autolinea è convergente verso la città di Cagliari con apporto al capoluogo del traffico originantesi dai numerosi centri montani attraversati; sullo stesso itinerario, salvo una lieve differenza di percorso per alcuni centri del nuorese, viene svolta una seconda coppia di corse giornaliere di gran turismo della società Columbus in orari più adatti per la visita delle interessanti zone attraversate.

L'ispettorato compartimentale per la Sardegna — allo scopo appunto di tener conto dei voti in proposito formulati dagli enti e dalle organizzazioni locali nonché dell'esigenza per la Società ferrovie complementari sarde di attuare un piano di riorganizzazione delle proprie autolinee in rapporto alla disponibilità e all'efficienza del parco rotabile da essa posseduto — sta attualmente esaminando la possibilità di assicurare in via continuativa il mantenimento della suindicata relazione automobilistica con le caratteristiche di servizio ordinario, così come le risultanze dell'esercizio negli anni precedenti hanno dimostrato.

A tal fine si possono assicurare gli interroganti di aver espressamente richiamata la attenzione del suindicato ufficio periferico perché, previo invito alla concessionaria a presentare domanda in tal senso, affretti il compimento della preliminare istruttoria in ordi-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

ne alla questione di cui trattasi per le decisioni, che, com'è noto, dovranno essere adottate dall'amministrazione regionale per la Sardegna, succeduta, in base alle disposizioni vigenti, nella competenza di questo Ministero per la concessione e l'esercizio di pubbliche autolinee, sia ordinarie sia turistiche, in quella regione.

*Il Ministro: SPATARO.*

**PRETI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere fino a quale data il servizio commissioni riconoscimento qualifiche ai partigiani è stato autorizzato al riconoscimento delle qualifiche stesse e alla comunicazione ai distretti delle relative notizie per le variazioni particolari. (14707).

**RISPOSTA.** — Il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha stabilito che le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle qualifiche partigiane dovevano essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (termine successivamente prorogato al 1° agosto 1947). Nessun termine è stato, invece, previsto per i lavori delle commissioni.

Le commissioni regionali hanno da anni terminato la loro attività, salvo qualche riunione straordinaria; solo la commissione di secondo grado è tuttora funzionante.

Per quanto concerne la comunicazione ai distretti degli atti per le variazioni matricolari, si informa che, a seguito d'intese intercorse con il Ministero della difesa, questa Presidenza ne sta curando gradualmente la trasmissione, per l'acquisizione nei fascicoli personali militari degli interessati.

*Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.*

**PREZIOSI COSTANTINO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nella destinazione, che sembra imminente, dei 75 miliardi, di cui all'ultima legge approvata dal Parlamento sull'edilizia popolare, non reputi opportuno una disamina delle zone più depresse del nostro paese — ed in questa graduatoria di miseria e di triste primato la provincia di Avellino occupa il terzultimo posto — per destinare ad esse maggiori stanziamenti di fondi, necessari a risolvere in maniera concreta il problema dei senza tetto, degli abitanti dei rioni malsani e del risanamento dei quartieri popolarissimi ed ormai resisi inabitabili.

L'interrogante chiede, altresì, al ministro se non sia il caso di richiamare l'attenzione

degli I.A.C.P. perché, destinati ad essi i predetti notevoli stanziamenti, sia predisposto un piano di ricostruzione il più efficiente possibile e, nel caso specifico di Avellino, a che l'I.A.C.P. di detta provincia consideri la necessità di costruire, per la parte che spetta alla città capoluogo, razionalmente, un intero quartiere di abitazioni in zona salubre, gradita ai futuri inquilini, quale è la contrada Parco, risolvendo così anche le aspirazioni di una intera zona della città di via Umberto I e via Francesco Tedesco, oggi fin troppo negletta, apportando ad essa in tal modo fattori certi per una vita attiva ed una conseguente eliminazione dell'attuale grave disagio. (14523).

**RISPOSTA.** — La situazione abitativa della provincia di Avellino è ben nota a questo Ministero che non ha mancato, sino ad ora, di intervenire largamente con assegnazioni di fondi a favore di quella provincia per la costruzione di alloggi popolari.

Infatti, in base ai programmi costruttivi approvati, sono stati concessi contributi su una complessiva spesa di 2 miliardi 182 milioni e per l'eliminazione di case malsane sono stati finanziati lavori per complessive lire 1.767.800.0000.

In occasione dei recenti finanziamenti, la situazione di quella provincia è stata tenuta nella dovuta considerazione, ed è stato, infatti, concesso il contributo dello Stato nella misura del 5 per cento su una spesa di 550 milioni, all'I.A.C.P. di Avellino, che sarà, pertanto, in grado di svolgere un ulteriore programma costruttivo. Inoltre è stato autorizzato quell'ufficio del genio civile a provvedere, per una spesa di 50 milioni alla costruzione di alloggi popolari, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per l'eliminazione dei tuguri esistenti nel rione Fornelli di Avellino.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

**QUINTIERI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia stato disposto l'accertamento dei danni provocati alle colture agricole dalla violentissima grandinata abbattutasi sabato 9 luglio 1960 nella zona di Sora (Frosinone) e quali provvedimenti possono essere urgentemente presi per alleviare la grave situazione, in cui sono venuti a trovarsi gli abitanti della predetta zona a causa della totale distruzione dei raccolti. (13322).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13402, dal deputato Camanigi, pubblicata a pagina 6523).*

RESTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se siano al corrente dei gravissimi danni arrecati ai raccolti di uva, di mandorle e di olive da una violentissima grandinata abbattutasi il giorno 9 luglio 1960 su una vasta zona della provincia di Bari, e quali provvedimenti essi intendano adottare per venire incontro alla gravissima situazione in cui sono venuti a trovarsi i coltivatori diretti e gli agricoltori di Conversano, Putignano, Polignano a Mare, Turi, Casamassima e San Michele, i quali hanno visto i loro raccolti completamente distrutti dalla grandine.

Dato che i sindaci della zona hanno informato la prefettura e le autorità centrali dei fatti e della necessità di provvedimenti a sollievo di una situazione che merita di essere esaminata e riparata con urgenza e con adeguati provvedimenti, l'interrogante chiede risposta con la cortese sollecitudine che è richiesta dall'ansia delle popolazioni rurali colpite. (13332).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13412, del deputato Alba, pubblicata a pagina 6508).*

ROMITA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere, eventualmente di concerto con altri ministri, per venire in soccorso della popolazione contadina della zona delle Langhe (Cuneo) colpita lunedì 1° agosto 1960 da un grave nubifragio, che ha distrutto totalmente i raccolti e ha ridotto alla disperazione centinaia di famiglie, le quali, già in difficoltà nel quadro di una economia agricola collinare scarsamente redditizia, hanno perduto di colpo qualunque prospettiva di reddito per l'anno 1960. (13728).

ROMITA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, con riferimento all'interrogazione già presentata a proposito del nubifragio che ha colpito la zona delle Langhe il 1° agosto 1960, e vista la disastrosa grandinata che il 7 agosto 1960 ha distrutto i raccolti della zona nord e nord-ovest della provincia di Asti, quali urgenti provvedimenti intenda prendere per venire in soccorso delle popolazioni colpite, che, continuando coraggiosamente, pur tra grandi difficoltà, un'attività essenziale per l'economia italiana, come l'agricoltura viticola nelle zone collinari a piccola proprietà, meritano aiuto, particolarmente in circostanze come la presente nella quale hanno di colpo perduto il reddito di un'intera annata di lavoro.

Per sapere infine se, visto il ripetersi di questi disastrosi eventi, non ritenga di prendere iniziative atte a garantire, con l'aiuto dello Stato, una protezione permanente, automatica e adeguata degli interessi delle popolazioni contadine contro le calamità atmosferiche, si che queste laboriose popolazioni possano avere tranquillità e sicurezza nel proprio lavoro. (13753).

RISPOSTA. — Gli agricoltori delle province di Cuneo e di Asti che — per effetto dell'evento meteorico segnalato e di altri verificatisi precedentemente — abbiano subito gravi danni alla produzione delle loro aziende, possono beneficiare delle provvidenze all'uopo previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

In particolare, detti agricoltori possono usufruire dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, considerati dall'articolo 5 della legge, per la cui concessione questo Ministero ha assegnato le somme di 15 milioni di lire alla provincia di Cuneo e di 20 milioni di lire a quella di Asti.

Inoltre, gli agricoltori delle province medesime, che nell'ultimo triennio abbiano subito notevoli danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15 — comma primo — della legge, consistente nella ratizzazione, in 5 annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Nelle zone delle province in parola, che sono state largamente delimitate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, i predetti agricoltori potranno anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, negli interessi sui prestiti come sopra ratizzati.

Gli agricoltori delle due province in parola, che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni, in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a termini dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha già impartito tempestive e dettagliate istruzioni ai dipendenti uf-

fici periferici ed agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più larga sollecita attuazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge che ai coltivatori danneggiati delle due province in discorso sarà accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di grano selezionato da seme e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, per la corrente campagna agraria, sono state assegnate le somme di 23.700.000 lire alla provincia di Asti e di 52.700.000 a quella di Cuneo.

Si comunica, altresì, che anche nelle due province di cui trattasi sono state tempestivamente effettuate distribuzioni gratuite di grano (7 mila quintali ad Asti e 5300 quintali a Cuneo) tra coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone maggiormente danneggiate dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche, onde consentire a dette categorie di coltivatori di poter provvedere alle semine.

Per quanto concerne la richiesta formulata nella seconda parte dell'interrogazione n. 13753, occorre far presente che non appare agevole predisporre norme legislative permanenti, atte a garantire una protezione automatica degli interessi delle popolazioni agricole colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche, e ciò sia per difficoltà di carattere tecnico e sia per l'onere che ne deriverebbe per l'erario e per il bilancio delle stesse aziende agricole.

D'altra parte, il Governo, per i settori nei quali è apparso possibile, ha già promosso la emanazione di norme come quelle proposte e che si sono concretate, in particolare, nella legge 25 luglio 1956, n. 838 (concernente la proroga fino a 24 mesi della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e a termini della quale larghe zone della provincia di Cuneo sono state delimitate con decreto interministeriale del 20 agosto 1960) nonché nell'articolo 9 della ripetuta legge 21 luglio 1960, n. 739.

*Il Ministro:* RUMOR.

ROMUALDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le misure già adottate o in via di adozione a favore dei territori delle province di Ravenna e Forlì — con particolare riguardo a quello del comune di Massalombarda — paurosamente colpiti e danneggiati dal nubifragio del 23 luglio 1960. (14046).

RISPOSTA. — Con decreti ministeriali in data 5 novembre 1960, sono state delimitate larghe zone delle province di Ravenna e di Forlì, nelle quali potranno essere concesse le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Nelle zone delimitate della provincia di Ravenna è compresa buona parte del territorio del comune di Massalombarda.

Inoltre, gli agricoltori delle due province, che, nell'ultimo triennio, abbiano subito gravi danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15 — comma primo — della legge, consistente nella ratizzazione, in 5 annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Nelle zone delimitate delle province in parola, i predetti agricoltori possono anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale nella misura del 3 per cento annuo costante negli interessi sui prestiti ratizzati.

Gli agricoltori delle province medesime, che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario o per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a termini dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha impartito, sia ai propri uffici periferici, sia agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, tempestive e dettagliate istruzioni per la più sollecita e larga attuazione delle cennate provvidenze.

Si aggiunge che ai coltivatori maggiormente danneggiati delle due province sarà accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di grano selezionato da seme e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione nella corrente campagna agraria, sono state assegnate le somme di 22.800.000 lire alla provincia di Ravenna e di 32.300.000 lire a quella di Forlì.

Si comunica, altresì, che anche nelle province di cui trattasi sono state effettuate larghe distribuzioni gratuite di grano (5.500 quintali a Ravenna e 8.500 quintali a Forlì)

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

tra i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone maggiormente danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche, onde consentire a dette categorie di coltivatori di poter provvedere alle semine.

Si fa infine presente che, nei progetti presentati dal consorzio di bonifica della bassa pianura ravennate e già finanziati da questo Ministero sono compresi anche lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica nel territorio del comune di Massalombarda, per un importo complessivo di 10 milioni di lire.

*Il Ministro:* RUMOR.

**RUSSO SALVATORE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda istituire a Enna una conservatoria dei registri immobiliari (ufficio ipoteche), la cui esigenza è molto sentita nella popolazione, costretta ora a recarsi nella città di Caltanissetta per rilascio di documenti. (14359).

**RISPOSTA.** — La istituzione della conservatoria dei registri immobiliari nella città di Enna, auspicata dall'interrogante, potrà verificarsi soltanto nel quadro di una revisione generale delle circoscrizioni ipotecarie, quando saranno superate le gravi difficoltà d'ordine tecnico e giuridico che vi si oppongono.

Infatti, se il mutamento di circoscrizione fosse effettuato senza alcuna modifica dell'attuale ordinamento ipotecario, per moltissimo tempo si dovrebbero eseguire gli accertamenti tanto nella vecchia quanto nella nuova conservatoria, e pertanto gli interessati dovrebbero sopportare maggiori disagi e spese per evitare incertezze ed errori.

Allo scopo di superare tali difficoltà sono allo studio appositi provvedimenti, che si dovranno concretare di concerto col Ministero di grazia e giustizia.

Allorché il problema verrà risolto in linea generale, questa amministrazione non mancherà di tenere nella debita considerazione le esigenze segnalate.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

**SANGALLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro ai gravissimi disagi ed alle estreme ed urgenti necessità economiche e finanziarie dei coltivatori diretti di una determinata zona della provincia di Milano, colpiti dalla furia degli elementi atmosferici nella giornata di

venerdì 10 giugno 1960. In particolare i disastri atmosferici stessi si sono verificati nella zona del Vimeratese, dove i danni ai raccolti hanno raggiunto, in alcuni casi, il cento per cento, come dalle statistiche ufficiali dei sindaci e della organizzazione sindacale dei coltivatori diretti.

Nel comune di Mezzago, ad esempio, la grandine, i cui chicchi erano di notevolissime dimensioni, ha raggiunto i 70-80 centimetri di altezza, e così dicasi del vicino comune di Cornate d'Adda.

Sotto il peso della grandine hanno ceduto anche i tetti di molti fabbricati e, ad alcuni giorni di distanza dal disastro, si stanno ancora sgomberando le vie dei suddetti comuni dai cumuli della grandine stessa.

Gli altri comuni che hanno subito gravissimi e preoccupanti danni economici con conseguente quasi totale distruzione dei raccolti sono: Bellusco, Bernareggio, Aicurzio, Tenate Veduggio, Besana Brianza, Triuggio, Sovico, Cerate Brianza, Seregno, Giussano, Desio, Lissone, Monza Nord, Brugherio, Arcore, Carugate.

L'interrogante fa presente che la gravità dei danni è veramente impressionante e gli agricoltori della zona colpita (si tratta di piccoli coltivatori diretti, in quanto in quella zona mancano le medie e grandi aziende) invocano fiduciosi alcuni provvedimenti, che li traggano dalle angosciose difficoltà in cui vengono a trovarsi ed a dibattersi. (12776).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 12967, del deputato Buzzelli, pubblicata a pagina 6521).*

**SARTI, BALDI E BIMA.** — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se essi siano a conoscenza dei danni ingenti, valutabili a oltre 3 miliardi nel solo settore agricolo, arrecati dai recenti nubifragi alla provincia di Cuneo, e in particolare ai comuni del comprensorio sito alla sinistra del fiume Tanaro, alla zona di Carrù, e al Saluzzese.

Gli interroganti chiedono quali provvedimenti i ministri intendano adottare per far fronte al disagio delle popolazioni sinistrate e quali immediati aiuti lo Stato intenda erogare alle amministrazioni comunali delle zone colpite, nonché agli organi amministrativi per fronteggiare le conseguenze dei disastri che hanno colpito la provincia di Cuneo con violenza senza precedenti. (13648).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14664, del deputato Giolitti, pubblicata a pagina 6534).

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di accertare i motivi che avrebbero indotto l'ufficio imposte dirette di Barcellona (Messina) ad emettere un ruolo unico per il pagamento di alcune decine di migliaia di lire nei confronti del lavoratore artigiano Giovanni Calautti, e ciò, malgrado lo stesso avesse inoltrato un ricorso categoria C. 1 alla commissione centrale. (14018).

RISPOSTA. — In merito alla iscrizione a ruolo di cui trattasi si comunica che essa, legalmente eseguita ai sensi dell'articolo 109 - punto 3, lettera C - del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, si riferisce ai redditi di ricchezza mobile, categoria C/1, dall'anno 1951 all'esercizio 1954-55, resisi definitivi in base alle decisioni delle commissioni tributarie di merito (distrettuale e provinciale).

Inoltre, si fa presente che dalle indagini all'uopo esperite, è risultato che i ricorsi, inoltrati alla commissione centrale, cui fa cenno l'interrogante, sono stati già presi in esame dal predetto consesso che, con decisioni n. 24577 e n. 24578 del 9 febbraio 1960, relative all'anno 1951, al 1° semestre 1952 e all'esercizio finanziario 1953-54, ha dichiarato inammissibili i ricorsi stessi ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, dovendosi ritenere insindacabili in quella sede i giudizi di fatto e di estimazione emessi dalla commissione provinciale.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dar luogo ad alcuni provvedimenti vivamente attesi dai graduati e militari dei corpi di polizia.

In particolare l'interrogante chiede di sapere:

1°) se non si creda necessario dar luogo al conglobamento totale delle retribuzioni percepite dai graduati e militari, il che comporterebbe un miglioramento delle pensioni che in atto risultano inferiori a quelle percepite da tutti gli altri impiegati statali, parastatali e degli enti locali;

2°) se non reputi logico dar luogo alla corresponsione dello straordinario per il servizio prestato oltre le otto ore giornaliere regolamentari. (14809).

RISPOSTA. — La opportunità di conglobare, in quanto possibile, le attuali varie indennità corrisposte agli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza al fine di assicurare un più adeguato trattamento di quiescenza, è già allo studio di questo Ministero.

Circa la concessione del compenso per lavoro straordinario ai militari di pubblica sicurezza si fa presente che detta retribuzione venne soppressa con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824, poiché, in sua sostituzione, venne apportato un aumento alla indennità speciale di pubblica sicurezza.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

SCARPA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere, di fronte al grave malcontento dei coltivatori diretti di Galliate, Bellinzago e Cameri (Novara), interessati alla bonifica cosiddetta dell'alto novarese orientale.

Tali coltivatori diretti sono stati informati con lettera dell'Associazione irrigazione est Sesia, che saranno tenuti a pagare 165 mila lire ad ettaro per le opere di bonifica e che successivamente l'irrigazione costerà 19.500 lire ad ettaro.

Il grave malcontento dei contadini non solo si riferisce all'altissimo costo delle opere e della successiva irrigazione, ma anche al fatto che essi si trovano forzatamente cointeressati ad una iniziativa che non hanno potuto né scegliere, né deliberare, né gestire.

L'Associazione irrigazione est Sesia è un consorzio di bonifica, che opera su un territorio di 200 mila ettari, nelle province di Novara e di Pavia ed è perciò amministrato solo da un piccolo gruppo di grandi proprietari, soprattutto pavesi.

Risulta chiaro che, affidando l'attuazione della bonifica novarese orientale all'est Sesia, si sovrappone alla libera scelta dei contadini interessati l'opera di un organismo che è ad essi totalmente estraneo. Ciò ha condotto persino all'assurdità che sono state inviate le ingiunzioni di pagamento, ad opera dell'est Sesia, anche a proprietari di zone assolutamente non bonificabili o perché costituite solo da ciottoli, o perché fortemente scoscese o perché addirittura trasformate in cave di ghiaia.

L'interrogante chiede quindi di sapere se il ministro non intenda:

a) disporre che la bonifica sia attuata dal consorzio dei soli proprietari interessati;

b) sottoporre a revisione i costi delle opere progettate;

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

c) decidere che venga stralciata dalla superficie del comprensorio tutta la zona non bonificabile, perché ghiaiosa o scoscesa;

d) deliberare che venga sospesa ogni decisione circa i costi ed i modi di attuazione della futura irrigazione. (14567).

RISPOSTA. — L'Associazione irrigazione est Sesia è un consorzio di miglioramento fondiario avente funzioni di consorzio di bonifica per le zone classificate del proprio comprensorio.

L'ente è amministrato da un'assemblea di delegati e da un consiglio di amministrazione eletti, con sistemi democratici, a termini di statuto.

Il piano generale di bonifica dell'est Sesia prevede un complesso di opere dell'importo di 7.893.000.000 lire, delle quali lire 6 miliardi 553.000.000 in provincia di Novara e 1.340.000.000 in Lomellina, ed a tutt'oggi sono state finanziate opere per 1.115.700.000 lire tutte ricadenti in provincia di Novara.

La bonifica dell'alto novarese orientale, alla quale appartiene il settore di Galliate, cui si accenna, costituisce una secolare aspirazione degli agricoltori della zona e risale all'epoca della costruzione del canale Cavour, opera che avrebbe dovuto consentire, attraverso sostituzioni di acque, la irrigazione delle brughiere locali, possibilità che si realizzò solo nel 1954 con la costruzione e messa in esercizio del canale Regina Elena.

Nel settore di cui trattasi, l'est Sesia ha costituito quattro distretti irrigui e, in attesa del loro funzionamento, appena costruite le opere necessarie, ha nominato altrettante consulte di agricoltori per essere confortata dei rispettivi pareri e per i necessari collegamenti.

In numerose, pubbliche riunioni, tenute alla presenza di parlamentari, dei rappresentanti dei coltivatori diretti e di autorità locali, sono state discusse le modalità inerenti alla bonifica, e i costi di impianto e di esercizio.

La circolare alla quale si accenna, inviata dall'associazione a tutti gli interessati, non aveva altro scopo che aggiornare i dati catastali e ricordare i costi previsti per conoscere l'avviso dei proprietari in ordine alla rateazione degli oneri relativi.

La cifra prevista (165 mila lire ad ettaro per le opere di bonifica), tenuto conto che si tratta di una rete tutta in canalette di cemento, estesa sino a servire unità di due terzi di ettaro, non può considerarsi eccessiva.

L'associazione ha fatto presente di aver ragione di ritenere che il malcontento lamentato provenga essenzialmente da proprietari di strisce minime di terreno lasciato a bosco, interessante una superficie di circa 250 ettari, la cui trasformazione agraria risulta meno agevole per l'eccessivo frazionamento dei fondi.

L'est Sesia, comunque, ha già previsto di stralciare questi settori dal lotto di opere di imminente realizzazione, rimandandone la bonifica a dopo che si sarà tentato un esperimento di ricomposizione fondiaria.

L'associazione medesima, ha, altresì, comunicato che nessuna ingiunzione di pagamento è stata trasmessa ai consorziati e nessun ruolo è stato finora compilato.

Per quanto riguarda, in particolare, le specifiche richieste di cui all'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente:

a) la bonifica non si può frazionare in tanti spezzoni di uno stesso organismo che potrebbero poi a loro volta dar luogo ad infiniti frazionamenti, né è possibile lasciarla alla diretta iniziativa degli agricoltori;

b) i progetti hanno seguito l'iter previsto dalla legge e sono stati esaminati ed approvati dai competenti organi di controllo. Le concessioni sono a consuntivo e l'esecuzione sarà effettuata sotto la vigilanza ed il controllo degli organi dello Stato;

c) le condizioni geopedologiche dei terreni di Galliate non sono affatto tali da sconsigliarne la bonifica.

Per i boschi della zona anzidetta, come si è già detto, l'ente tenterà una ricomposizione fondiaria;

d) le modalità delle future irrigazioni sono già state, da tempo, studiate in accordo prima con i proprietari e poi con gli organi ministeriali competenti.

*Il Ministro: RUMOR.*

SINESIO. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica relativa alla costruzione di un cavalcavia sulla strada statale n. 115 e precisamente nel tratto Agrigento-Porto Empedocle (Agrigento), in località passaggio a livello Sant'Anna.

Detto passaggio a livello rimane chiuso per più di 6 ore al giorno ostacolando enormemente l'imponente traffico che si svolge lungo la importante arteria che è l'unica che allaccia il versante occidentale della Sicilia a quello orientale.

Il progetto per la costruzione del cavalcavia e per l'abolizione quindi del passaggio

a livello, elaborato a cura dell'amministrazione ferroviaria nonché lo schema dell'atto che dovrà regolare le relative condizioni e modalità di costruzione, sono stati approntati e trasmessi al compartimento « Anas » di Palermo in data 18 febbraio 1958 senza che da allora si abbia avuto notizia di ulteriori sviluppi del progetto stesso. (14472).

**RISPOSTA.** — La costruzione del cavalcavia al chilometro 140 + 731 della linea Palermo-Porto Empedocle con relativa deviazione della strada statale n. 115, che in atto attraversa a raso la linea suddetta al chilometro 140 + 448, di competenza dell'« Anas », è prevista nei programmi di ammodernamento delle strade statali, secondo un ordine di graduatoria che tiene conto, quanto a precedenza, degli indici di traffico virtuale.

Il passaggio a livello segnalato ha, comparativamente con tutti gli altri della rete stradale nazionale, un bassissimo indice di traffico (31 mila), che non consente di porlo in graduatoria fra quelli la cui abolizione ha carattere di assoluta urgenza.

*Il Ministro dei trasporti:* SPATARO.

**SODANO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti immediati intendano promuovere a favore dei contadini coltivatori diretti dell'astigiano per gli ingenti danni subiti alle colture dalle eccezionali calamità atmosferiche abbattutesi negli ultimi giorni e precisamente il 1° agosto 1960.

La violenza del nubifragio seguito da furiosa grandinata ha distrutto completamente i raccolti dei vigneti e dei frutteti di cui è ricca la zona causando rovina a tante famiglie.

L'interrogante fa presente che le località maggiormente colpite sono: comune di Cisterna, San Damiano, Ferrere, Cantarana, Valfenera, Dusino San Michele, San Paolo Solbreto e zone finitime, tutte in provincia di Asti. I danni causati sono incalcolabili con ripercussioni anche per la prossima annata agraria. Data la grave situazione venutasi a creare a seguito di tale grave evento, l'interrogante suggerisce ed auspica un tempestivo intervento da parte del Governo con provvidenze atte ad alleviare la triste sorte di tante famiglie le cui risorse erano, e sono, riposte nell'agricoltura. (13703).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13789 del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pagina 6514).*

**SOLIANO, SCARPA E FOGLIAZZA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quali provvedimenti ritenga di adottare a carico dell'ente nazionale risi per richiamarlo al rispetto della legge, che ne fissa i compiti, e della realtà congiunturale, in cui sono venute a trovarsi le aziende agricole produttrici di risone.

L'ente risi ha recentemente ingiunto ai produttori di consegnare determinati quantitativi di risone calcolandoli unilateralmente sulla base di una resa di quintali 4 circa per pertica milanese, addebitando, inoltre, la somma di lire 1.070 al quintale per « diritti di contratto e spese di gestione ».

È a tutti noto, e non può non esserlo all'ente di cui sopra, che l'inclemente autunno ha fatto sì che la resa sia, in media, inferiore di un quintale per pertica a quello fissato, per cui, oltre al grave danno patito, i produttori si vedono richiedere quantitativi che non possono versare, con l'aggiunta di una iniqua tassazione estesa ad una produzione non avuta.

A questo aggiungasi che gran parte dei piccoli coltivatori dovrebbero sottostare a « diritti di contratto » per altro mai sottoscritto, né accettato, di modo che la richiesta assume il carattere di vero e proprio arbitrio.

Ritengono gli interroganti che non è certo questo il modo di aiutare l'agricoltura in crisi e che, pertanto, si impone un urgente intervento, che faccia rientrare le ingiunzioni e gli addebiti fatti dall'ente risi. (14828).

**RISPOSTA.** — Anche quest'anno, come negli anni precedenti, l'ente risi ha provveduto a comunicare tempestivamente alle aziende produttrici, ai fini dell'ammasso del risone, le quantità di produzione determinate per le singole aziende.

Sulla legittimità di tale determinazione non sembra possano essere sollevati dubbi, essendo essa prevista dall'articolo 7 della legge 11 febbraio 1952, n. 69, in relazione agli articoli 4 e 6 della legge stessa.

I criteri e gli elementi, in base ai quali l'ente risi perviene alla determinazione delle produzioni, sono concordati con le rappresentanze della categoria dei produttori e la valutazione è fatta con criteri di assoluta prudenza, come è confermato dal fatto che, nell'annata scorsa 1959, le quantità complessivamente conferite hanno generalmente superato quelle determinate dall'ente risi.

Poiché, d'accordo con gli esponenti delle organizzazioni risicole, i criteri già applicati lo scorso anno sono stati tenuti fermi, è da

ritenere che il margine di sicurezza allora stabilito non sia stato scalfito dalla minore produzione conseguita quest'anno a causa delle sfavorevoli condizioni atmosferiche.

D'altra parte, per la determinazione della quantità di prodotto da conferire, che deve necessariamente essere effettuata anteriormente all'effettuazione del raccolto, non si può tener conto di particolari, eccezionali fenomeni. Qualora tali fatti eccezionali si siano verificati, i risicoltori interessati hanno la più ampia possibilità di prospettare l'effettiva diminuzione del raccolto, al fine di consentire all'ente risi di modificare, se del caso, la propria determinazione.

È ovvio che tale modificazione ha valore a tutti gli effetti, ivi compresa l'esazione dei diritti di contratto e delle spese di gestione che non sono imposti unilateralmente dall'ente risi, ma sono, invece, fissati annualmente dai competenti organi governativi (C.I.R. e C.I.P.).

*Il Ministro:* RUMOR.

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso: 1°) che in Lucania e nelle Puglie, a causa della cattiva annata cereoagricola, i coltivatori diretti, i quotisti, gli affittuari, i mezzadri e gli agricoltori, in genere, si trovano, purtroppo, nella dolorosa necessità di non poter far fronte agli impegni finanziari assunti; 2°) che per tali gravose circostanze si è sempre verificato un certo esodo forzato dalle campagne di elementi qualificati e necessari alle colture agricole — se non ritenga opportuno emanare un provvedimento urgentissimo per la sospensione del pagamento delle tasse e per il differimento dei pagamenti inerenti alle attività agricole ed, in special modo, per i debiti verso i consorzi e gli istituti di credito agricolo ed industriale.

L'interrogante fa presente che, permettendosi la possibilità di pagare i debiti entro un termine di dieci anni, gli agricoltori interessati sarebbero in grado di continuare a svolgere il proprio lavoro con tranquillità e con sempre maggior attaccamento alla terra.

Le circostanze, di cui alle premesse, hanno già determinato incidenti di eccezionale gravità, in quanto, per lo sconforto e l'avvilimento derivante, un agricoltore si è impiccato a Venosa (Potenza) ed un altro a Cerignola (Foggia).

L'interrogante chiede inoltre al ministro di voler intervenire sollecitamente nei confronti di codeste benemerite categorie anche con sovvenzioni a fondo perduto, a seconda delle

qualità di terreno condotto, in modo da evitare l'abbandono delle terre da parte di una percentuale di agricoltori che può arrivare al 50 per cento. (13546).

**RISPOSTA.** — Le aziende agricole della Lucania e della Puglia, gravemente danneggiate da calamità naturali e avversità atmosferiche, sono state tenute particolarmente presenti in sede di attuazione delle provvidenze creditizie previste dalla vigente legislazione.

Infatti, il territorio delle province lucane è pugliesi è compreso, in larghissima parte, tra le zone delimitate con i decreti ministeriali 3 agosto, 14 e 15 dicembre 1959 e 19 luglio e 18 agosto 1960, con i quali — in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838 — gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole che avessero sofferto un danno non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile a causa delle avversità atmosferiche.

Inoltre, è noto che questo Ministero si è reso promotore della legge 21 luglio 1960, numero 739, la quale, all'articolo 15 — comma primo — prevede, a favore degli agricoltori le cui aziende abbiano subito, nell'ultimo triennio, gravi danni alle colture e ai prodotti a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche, la ratizzazione in 5 annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960 da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Poiché larghe zone del territorio delle province di cui trattasi sono state largamente delimitate da questo Ministero, ai sensi dell'articolo 1, e da quello delle finanze ai sensi dell'articolo 9 della legge, con la conseguente autorizzazione dello sgravio, per l'anno 1960, delle imposte, delle sovraimposte e addizionali sui redditi dominicale e agrario, le aziende danneggiate delle zone medesime possono anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, negli interessi sui prestiti come sopra ratizzati.

A norma, poi, del successivo articolo 17 della legge, gli agricoltori, che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

altresì chiedere il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo. Questo Ministero ha impartito tempestive e dettagliate istruzioni ai dipendenti uffici periferici e agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più sollecita e larga applicazione delle cennate provvidenze.

Non meno favorite, inoltre, le regioni della Puglia e della Lucania sono state nella ripartizione dei fondi per la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio — al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e compartecipanti — considerati dall'articolo 5 della legge per la cui concessione, infatti, alle regioni medesime sono state assegnate, rispettivamente, le somme complessive di ben 230 milioni e di 130 milioni di lire.

Quanto, infine, all'ultima parte della interrogazione, si fa presente che, per consentire ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone maggiormente danneggiate delle due regioni in esame, di poter provvedere alle semine, sono state effettuate tempestive e larghe distribuzioni di grano per un totale di ben 237.500 quintali nella Puglia e 141 mila quintali nella Lucania.

*Il Ministro:* RUMOR.

*SPADAZZI. — Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per far ultimare i lavori di rifacimento del collettore delle fognature di viale Somalia — ufficialmente risultava già in funzione da anni — importante arteria della capitale, completata appena da un anno ed ora nuovamente ridotta impraticabile, con grave danno dei numerosissimi commercianti di tutta la zona, i quali si son visti paralizzare il ritmo dei loro affari, in quanto l'intera strada è stata recintata per le impalcature e i depositi materiali da un lato, mentre dall'altro sono in corso scavi alla superficie. Da mesi i lavori procedono con una lentezza estenuante, con disagio degli abitanti di interi isolati, a cui spesso viene a mancare l'acqua per diversi giorni. Si tenga, inoltre, presente che è ancor vivo in tutti gli abitanti di viale Somalia l'allarme degli sprofondamenti stradali, dei quali recentemente ebbe ad occuparsi tutta la stampa cittadina. Tale allarme persiste tuttora per le lesioni che si riscontrano in alcuni edifici, tanto che una scuola parificata, ivi esistente e funzionante, la scuola Archimede, ha dovuto da ieri sospendere le lezioni e chiudere per alcuni

giorni, in attesa di verifiche da parte delle autorità competenti, che dichiarino la non pericolosità dell'edificio. (14576).

*RISPOSTA.* — A seguito di sopralluoghi eseguiti dall'ufficio del genio civile per le opere edilizie della capitale, si è accertato che il collettore esistente in viale Somalia, costruito nel 1930, è situato ad una profondità variabile dai 25 ai 40 metri sotto l'attuale piano stradale.

In seguito ai lavori di costruzione del predetto viale Somalia, il collettore in parola è venuto a trovarsi al disotto dei fabbricati costruiti successivamente e, pertanto, il comune di Roma ha predisposto i lavori, attualmente in corso, per la deviazione in sede stradale di un tratto del collettore stesso per una lunghezza di circa metri lineari 490 e per una spesa di 160 milioni, assistita da contributo dello Stato ai sensi della legge 28 febbraio 1953, n. 103.

I lavori di che trattasi, iniziati il 19 aprile 1960 e che dovranno avere termine entro l'aprile del prossimo anno, vengono eseguiti in galleria con l'ausilio di pozzi di servizio posti a circa 50 metri uno dall'altro, e malgrado le difficoltà intervenute in corso d'opera, tali pozzi sono stati tutti eseguiti e sono in corso i vari tronchi in galleria; essi procedono regolarmente e con notevole celebrità.

Il comune di Roma, sollecitato dal predetto ufficio del genio civile, ha assicurato di aver dato disposizioni perché siano ridotte le zone di cantiere che occupano la sede stradale e perché il traffico stradale sia ripristinato nei tronchi man mano che le lavorazioni verranno portate a compimento.

Per quanto riguarda l'allarme per le lesioni che si riscontrano in alcuni edifici, dalle indagini esperite dai tecnici del predetto comune e dal collaudatore in corso d'opera dei lavori di costruzione del collettore, non risulterebbe nessuna pericolosità per gli edifici stessi essendo stato riscontrato che le loro strutture portanti sono in perfetto stato di conservazione e di stabilità.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAGRÌ.

*SPADAZZI. — Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda provvedere con la tempestività che il caso richiede alla sistemazione, all'assistenza e alla tutela morale e materiale degli italiani costretti, dai rivolgimenti politici e militari, ad abbandonare la Tunisia ove risiedevano, lasciando lavoro, beni ed averi e che — accogliendo il richiamo

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

della patria — tornarono in Italia con la fiducia che le autorità avrebbero in qualche modo provveduto ad inserirli nella vita nazionale.

E accaduto invece che essi sono stati costretti dalle stesse autorità ad abitare in varie località della penisola (come, ad esempio, Ostia, Bari, Napoli, Catania e persino Lampedusa), nel timore che la compattezza di quel nucleo sociale costituisse un possibile motivo di disordini a causa della esasperazione di quei cittadini, derivante dalla mancanza di lavoro e di assistenza. (14651).

**RISPOSTA.** — Nei confronti dei connazionali costretti ad abbandonare la Tunisia, i quali, com'è noto, con la legge 25 ottobre 1960, n. 1306, sono stati equiparati ai profughi di guerra, questo Ministero ha adottato provvedimenti intesi ad assicurare loro l'alloggio, il vitto e l'assistenza sanitaria nonché a sviluppare la vita ricreativa presso i centri di raccolta.

Ha altresì appoggiato presso il competente dicastero del lavoro le loro richieste di lavoro.

L'assistenza viene anche fornita fuori campo a quei profughi che, all'atto del rimpatrio, ne facciano espressa richiesta, indicando in quale località del territorio nazionale desiderano fissare la loro residenza.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

**SPADAZZI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga urgente emanare gli opportuni provvedimenti perché gli aumenti della indennità militare previsti nelle promozioni degli ufficiali siano estesi anche alla benemerita categoria dei sottufficiali delle forze armate.

Infatti, mentre l'indennità di un ufficiale all'atto della promozione in qualsiasi grado subisce automaticamente un aumento, i marescialli — spesso con un onorevole servizio attivo di 25 anni — conservano la stessa indennità percepita da sergente maggiore e solo dopo otto anni (nel migliore dei casi), una volta promossi marescialli maggiori — e raggiunto così il massimo della carriera — ricevono un aumento di lire 2 (diconsi due!), passando infatti da lire 10,777 a lire 10,779.

Per quanto su esposto l'interrogante chiede di conoscere in qual modo si intenda risolvere questo drammatico problema che, oltre tutto, si presta alle facili ironie degli interessati e dell'opinione pubblica, la quale non può concepire che otto anni di servizio pos-

sano essere compensati con un aumento di due delle attuali lire italiane. (14656).

**RISPOSTA.** — Procedendosi, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, al generale riordinamento del trattamento economico dei dipendenti statali, si ritenne opportuno addivenire ad una semplificazione delle norme sull'indennità militare ai sottufficiali adottando una misura unica (la rilevata differenza di due lire dipende da motivi contabili relativi alle ritenute di legge) per tutti i gradi del servizio permanente effettivo (da sergente maggiore ad aiutante di battaglia) e un'altra misura per il grado di sergente. Ciò, anche allo scopo di evitare un frazionamento della indennità per i vari gradi necessariamente di entità molto modesta data la differenza di poco più di mille lire tra le due misure anzidette.

In relazione a quanto sopra e considerato che con la legge 11 giugno 1959, n. 353, concernente il nuovo inquadramento economico della categoria, sono stati concessi ai sottufficiali sensibili miglioramenti di stipendio, non si ravvisa di promuovere innovazioni in materia di indennità militare.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1°) se ritenga ormai inderogabile la presentazione, per l'approvazione, del disegno di legge sul riordinamento dei servizi del Ministero, stesso, giusto impegno, a suo tempo preso e fissato, per la prima riunione del Consiglio dei ministri, subito dopo le elezioni del 6 novembre 1960;

2°) quali provvedimenti intenda adottare, per completare il disegno di legge di cui sopra e porre fine all'agitazione che travaglia, da tempo, la benemerita categoria dei tecnici, soddisfare pienamente le loro legittime rivendicazioni, migliorare la loro posizione con possibilità di carriera nel giusto grado che ad ognuno compete, e rimuovere finalmente le inutili e dannose permanenze in gradi del tutto inadeguati che pongono in posizione di disagio morale e di prestigio i funzionari e lo stesso Ministero. (14836).

**RISPOSTA.** — Il disegno di legge sul riordinamento dei servizi di questo Ministero è attualmente all'esame degli altri dicasteri competenti, per cui non appena possibile, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri e successivamente presentato al Parlamento.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

Detto disegno di legge sodisfa, in particolare, le aspettative dei funzionari tecnici, per i quali è previsto un notevole aumento dei posti in organico.

*Il Ministro:* RUMOR.

**SPECIALE.** — *Ai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero.* — Per conoscere i motivi che hanno consigliato il Governo a negare il visto d'entrata ai signori Dianahrung, incaricati dalla ditta *Cointer* di Berlino a recarsi in Sicilia per acquistare notevoli quantitativi di agrumi da esportare nei mercati della Germania est; e per sapere, inoltre, se non ritengano di dovere immediatamente accordare il visto, per evitare che gli acquisti della società berlinese siano effettuati presso altri paesi nostri concorrenti.

La presente ha carattere di urgenza. (14652).

**RISPOSTA.** — Nessuna richiesta di visto di ingresso è pervenuta a questo Ministero per i signori Dianahrung. Ritengo tuttavia che l'interrogante si voglia riferire alla richiesta presentata da due rappresentanti della *DIANahrung* (ente statale della Germania orientale per il commercio dei prodotti alimentari) e precisamente dal vice direttore generale, signor Gehard Pfeiffer, e dal capo della sezione ortofrutticoli, signor Kurt Neubieser.

Avendo avuto dalle autorità di Catania e dagli esportatori italiani interessati la conferma che i predetti signori desideravano recarsi in Sicilia per l'acquisto di agrumi e dopo l'espletamento della necessaria istruttoria, questo Ministero (fin dall'11 novembre 1960 provvedeva ad autorizzare il consolato generale d'Italia a Berlino a concedere il visto d'ingresso al signor Pfeiffer, purché fosse munito del necessario *Temporary Travel Document* concesso dalla commissione alleata di Berlino.

Per il signor Neubieser si rendeva necessario un supplemento di istruttoria. Recentemente, aderendo alla richiesta degli operatori economici italiani interessati, e avendo il signor Pfeiffer nuovamente domandato di essere accompagnato dal suo collaboratore, questo Ministero provvedeva ad autorizzare il consolato generale di Berlino a concedere un visto di ingresso al Neubieser, per la stessa durata ed alle stesse condizioni specificate per il signor Pfeiffer.

Pertanto, qualora i signori Pfeiffer e Neubieser siano in possesso del citato documento di viaggio, i visti di ingresso in Italia ver-

ranno loro concessi con la massima sollecitudine.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* RUSSO.

**TANTALO.** — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la concessione del nuovo credito ai coltivatori diretti della Basilicata, le cui condizioni di estremo disagio economico sono a tutti note.

In particolare l'interrogante ritiene necessario e indilazionabile che vengano disposti adeguati stanziamenti di fondi (legge 25 luglio 1957, n. 595) per permettere ai coltivatori di proseguire nella loro attività lavorativa.

Inoltre appare indispensabile ed urgente un intervento presso gli istituti di credito ed i consorzi agrari, perché, nell'esame delle relative domande, vengano seguiti i criteri di umana comprensione delle esigenze e dei problemi della categoria, evitando lungaggini e ritardi da un lato e intralci e spese (specie in ordine alle garanzie) dall'altro. (14038).

**RISPOSTA.** — In aggiunta agli originari stanziamenti complessivi di lire 3.500 milioni di cui alla legge 25 luglio 1957, n. 595, e successive modificazioni e integrazioni, è stata autorizzata, con legge 21 luglio 1960, n. 739, l'ulteriore spesa di 1 miliardo di lire da destinare alla concessione di prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole che, per effetto di calamità naturali, abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento della produzione normale.

Per quanto concerne la richiesta di intervento perché gli istituti di credito agrario esaminino con comprensione le richieste degli agricoltori, si fa presente che è stata già prospettata agli istituti stessi l'opportunità di esaminare con ogni possibile larghezza e sollecitudine le domande di facilitazioni e di nuovi prestiti presentate dalle aziende agricole e, in particolare, da quelle della Basilicata.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* NATALI.

**TANTALO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo parere sulla opportunità di predisporre provvedimenti che siano idonei a superare le lamentate difficoltà in cui sono costretti a lavorare i funzionari tecnici della carriera direttiva del Ministero.

Come è, infatti, noto, l'unione ispettori agrari d'Italia, costituita all'incirca tre anni

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

or sono, va dibattendo da allora i problemi della categoria, tra i quali sono preminenti quelli relativi al riconoscimento del periodo di servizio prestato nelle ex cattedre ambulanti di agricoltura e al nuovo ordinamento dei servizi tecnici, centrali e periferici del Ministero in rispondenza ai nuovi tempi ed ai nuovi compiti, problemi, in ordine ai quali, nonostante vaghe promesse ed assicurazioni, nulla di concreto e di preciso è stato deciso.

Poiché la categoria, meritevole sotto ogni aspetto, non può ulteriormente attendere (vedansi le recenti manifestazioni e relativi ordini del giorno), appare necessario che il ministro risolva sollecitamente e definitivamente, nel senso voluto, tutte le questioni prospettate. (14577).

RISPOSTA. — Le aspettative dei funzionari tecnici della carriera direttiva sono state già accolte nel disegno di legge, concernente il riordinamento dei servizi di questo Ministero.

Tale provvedimento, infatti, è inteso ad attuare un sensibile miglioramento nello sviluppo di carriera di tutte le categorie di personale appartenenti ai ruoli organici ed a soddisfare le giuste aspirazioni di alcuni gruppi di personale (ex U.N.S.E.A., ex cattedratici, ecc.).

*Il Ministro:* RUMOR.

TREBBI E BORELLINI GINA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere quando saranno emessi i decreti previsti all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, con i quali si devono delimitare le zone in cui dovrà operare la legge stessa.

Gli interroganti ricordano che in molte zone, specie quelle allagate dall'alluvione del fiume Secchia nella primavera 1960, estesi appezzamenti di terreno sono ancora coperti dai detriti alluvionali; detriti che, particolarmente i piccoli coltivatori diretti, e per le condizioni in cui si sono venuti a trovare a seguito dei danni subiti dall'alluvione, e per il ritardo delle necessarie provvidenze di legge, non sono in grado di rimuovere.

Gli interroganti fanno inoltre presente che se avesse a verificarsi, sia per le caratteristiche delle colture produttive sia per i rigori stagionali un ulteriore ritardo nell'invio delle provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, quasi sicuramente buona parte dei terreni alluvionati della provincia di Modena rimarrebbe incoltivata anche nella prossima annata agraria. (14059).

RISPOSTA. — Questo Ministero sta provvedendo all'emanazione dei decreti di delimitazione delle zone agrarie che potranno beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Per non poche province, tra le quali quella di Modena, i decreti di delimitazione sono stati già pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, cosicché gli agricoltori interessati possono rivolgersi agli ispettorati agrari o forestali, competenti per territorio, per chiedere la concessione di dette provvidenze.

Anche il Ministero delle finanze ha provveduto per diverse province, compresa quella di Modena, alla delimitazione delle zone nelle quali potranno trovare attuazione le provvidenze fiscali e contributive contemplate nel titolo secondo della legge.

Si ricorda, poi, che a termini dell'articolo 15 — comma primo — della legge, gli agricoltori, le cui aziende abbiano subito durante l'ultimo triennio gravi danni alle colture e ai prodotti, possono beneficiare della ratizzazione, in 5 annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio, concessi dagli istituti ed enti che esercitano il credito agrario, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960. A norma del successivo comma terzo dello stesso articolo 15, gli agricoltori delle zone delimitate possono altresì usufruire del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, negli interessi sui prestiti come sopra ratizzati.

Per la concessione di tale beneficio, alla provincia di Modena è stata riservata la somma di 6 milioni di lire.

Inoltre, gli agricoltori che abbiano contratti mutui di miglioramento fondiario o per l'acquisto di terreni, in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono chiedere, ai sensi dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto, scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Tempestive e dettagliate istruzioni sono state impartite ai dipendenti uffici periferici e agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più sollecita larga applicazione delle cennate provvidenze.

Si ricorda, infine, che sono state tempestivamente effettuate distribuzioni gratuite di grano a favore di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti delle zone maggiormente danneggiate, per consentire a dette categorie di coltivatori di provvedere alle se-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

mine. Alla provincia di Modena sono stati a tal fine assegnati 6.200 quintali di grano.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

TREBBI, BORELLINI GINA, MONTANARI OTELLO, MONTANARI SILVANO, BIGI, BOLDRINI, NANNI, CLOCCHIATTI E ROFFI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere quali siano le ragioni del ritardo della pubblicazione del decreto previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per la delimitazione delle zone alluvionate.

Allorché il provvedimento venne presentato al Parlamento, Governo e parlamentari furono concordi sulla necessità di venire tempestivamente in aiuto alle aziende colpite da gravi calamità, tanto che il provvedimento venne esaminato, approvato e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, nel volgere di soli 15 giorni.

Tale urgenza trovava piena giustificazione nel fatto che molte aziende danneggiate attendevano le promesse provvidenze per poter, in tempo utile, riprendere le attività produttive all'annata agraria 1960-61.

Ma il sollecito impegno del Parlamento a decidere le provvidenze tanto attese è stato reso finora improduttivo.

Infatti, a tutt'oggi le aziende colpite non hanno ottenuto alcun contributo e non hanno potuto nemmeno avanzare le domande per richiedere gli interventi di legge; tutto ciò perché, a 75 giorni dalla promulgazione della legge n. 739, i ministri interessati non hanno ancora emesso i decreti di delimitazione delle zone.

Un simile ritardo non può avere alcuna giustificazione, perché il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è da tempo in possesso di dettagliate indicazioni e valutazioni. Per quanto si attiene alle alluvioni che hanno colpito vaste zone della provincia di Modena e Mantova, un minuzioso studio della stazione sperimentale agraria di Modena è stato da tempo pubblicato sulla stampa locale.

Il ritardo trova soltanto spiegazione nella esiguità delle somme stanziare in rapporto ai danni che si sono verificati, e nel fatto che il Governo, avrebbe, in questi 75 giorni, operato per ridurre in modo drastico ed arbitrario le zone in cui dovrà operare la legge, escludendo intere zone e migliaia di aziende, specie piccole e medie, gravemente colpite.

In tale situazione non è fuori luogo pensare che, in vicinanza della consultazione elettorale, si abbia timore a rendere pubblica

la grave e palese ingiustizia, che delude l'aspettativa delle aziende contadine più disagiate.

Gli interroganti, pertanto, chiedono se i ministri interrogati, dopo tanto ingiustificato e dannoso ritardo, troncando ulteriori formalismi indugi, non vogliano provvedere alla immediata emanazione e pubblicazione del decreto di delimitazione delle zone colpite, in ottemperanza agli articoli 1 e 4 della legge 21 luglio 1960, n. 739. (14519).

RISPOSTA. — Questo Ministero sta provvedendo alla emanazione dei decreti di delimitazione delle zone agrarie che potranno beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Per non poche province, e fra esse quelle di Mantova e di Modena, i decreti di delimitazione sono stati già pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, cosicché gli agricoltori interessati possono rivolgersi ai competenti ispettorati agrari o forestali, ai quali sono state impartite tempestive e dettagliate istruzioni in merito, per chiedere la concessione delle provvidenze medesime.

La suddetta delimitazione, dato anche il perdurare del maltempo, ha comportato un complesso e difficile lavoro di accertamento dei danni, necessario per poter individuare le zone nelle quali le aziende agricole, nel periodo dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1960, avevano effettivamente subito danni alle strutture fondiari e alle scorte di tale entità da giustificare un intervento dello Stato come quello previsto dal citato articolo 1 della legge.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

VACCHETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia preso la direzione generale di pubblica sicurezza nei confronti dell'ex brigadiere di pubblica sicurezza Di Gesù Rosario, cessato dal servizio permanente ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, per la corresponsione di quanto dovutogli in base alla legge n. 460, articoli 27 e 32.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i motivi per cui, dal 25 luglio 1960, data di cessazione dal servizio del suddetto ex sottufficiale, nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta all'interessato, né alcun anticipo gli sia stato corrisposto, malgrado le tassative disposizioni di legge e nonostante le reiterate richieste dell'interessato, ivi compreso

un telegramma-lettera indirizzato al capo della polizia, prefetto Vicari. (14594).

RISPOSTA. — Al sottufficiale di pubblica sicurezza Di Gesù Rosario, licenziato a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, non spetta la pensione per non aver compiuto il prescritto minimo di servizio, né il trattamento previsto dagli articoli 27 e 32 della legge 3 aprile 1958, n. 460, che si riferisce a casi diversi di cessazione dal servizio espressamente indicati dalla legge stessa.

Analoga comunicazione è stata fatta all'interessato tramite la prefettura di Torino.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

VILLA GIOVANNI ORESTE E AUDISIO.

— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

— Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare a favore dei danneggiati a seguito della forte grandinata e alluvioni che colpirono il 26 giugno 1960 una vasta zona del casalese in provincia di Alessandria.

Gli interroganti sottolineano la necessità di un pronto ed adeguato intervento, in considerazione anche del fatto che i danneggiati sono per la quasi totalità dei piccoli e medi coltivatori diretti, già da tempo in serie difficoltà economiche in conseguenza della crisi della vitivinicoltura e dell'azienda contadina in generale. (13130).

VILLA GIOVANNI ORESTE E AUDISIO.

— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

— Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore dei contadini dei comuni di Spineto Scivia, Carbonara, Paderna e paesi limitrofi, tutti in provincia di Alessandria, i cui raccolti sono andati distrutti in percentuale altissima che raggiunge e supera anche l'80 per cento, in conseguenza di una forte grandinata caduta venerdì 8 luglio 1960.

Gli interroganti sottolineano la necessità di un intervento urgente ed adeguato, anche di carattere eccezionale, in considerazione al fatto che il grave evento calamitoso ha colpito una massa di contadini già in serie difficoltà economiche per la persistente crisi della vitivinicoltura. (13382).

VILLA GIOVANNI ORESTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

— Per conoscere se — in relazione alla violenta grandinata che il 7 agosto 1960 ha distrutto, oltre al raccolto pendente, i vigneti di vaste zone dell'astigiano — non creda necessario dare urgente assicurazione ai numerosi coltivatori

diretti, così duramente colpiti, che per i danni tutti trova applicazione la legge n. 739 del 21 luglio 1960, e che le provvidenze in essa previste hanno già la relativa copertura finanziaria all'articolo 24 della legge stessa.

L'interrogante chiede, inoltre, che l'intera provincia di Asti, nonché quelle finitime di Alessandria e Cuneo, vengano incluse nelle zone di cui all'articolo 1 della legge suddetta.

L'interrogante sottolinea ancora la necessità di dare urgentemente la richiesta assicurazione e di adottare con altrettanta urgenza i provvedimenti del caso, tenuto conto dello stato d'animo dei contadini colpiti, i quali, nella quasi generalità dei casi, hanno perduto l'intero frutto di tutta un'annata di lavoro. (13746).

VILLA GIOVANNI ORESTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

— Per conoscere se, anche in relazione ai nuovi danni arrecati l'8 agosto 1960 da una violenta grandinata ai raccolti di una vasta zona del casalese (Alessandria) non creda necessario assicurare urgentemente:

1°) che a favore dei danneggiati trovi immediata applicazione la legge 21 luglio 1960, che all'articolo 24 stabilisce gli stanziamenti relativi;

2°) che la provincia di Alessandria sarà inclusa — con le finitime province di Asti e Cuneo — tra le zone che il Ministero dovrà delimitare in base all'articolo 1 di detta legge, come già richiesto e con lettera e con altra interrogazione dall'interrogante. (13754)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13788, del deputato Angelino Paolo, pubblicata a pagina 6511).*

ZAPPA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se siano state predisposte opportune indagini, nei limiti delle rispettive competenze, circa l'accertamento delle cause o, quantomeno, delle concause che hanno determinato l'allagamento di numerose zone coltivate fiancheggianti il fiume Adda nella provincia di Sondrio, con particolare riguardo al tratto da Tresenda di Teglio ad Ardenno, causa o concausa che dall'opinione pubblica sono indicate in alcune opere eseguite dalla società Falck, dalla società Vizzola e dalle ferrovie dello Stato.

Una enorme quantità di sassi è precipitata a valle nella località di Crespinedo, Corna e Piazzur del comune di Teglio; tali sassi sarebbero stati disseminati lungo la sponda sinistra del Belviso per ordine della società

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

Falck. Nei pressi della città di Sondrio, località Cà Bianca, il bastione di copertura della condotta d'acqua non ha consentito il deflusso delle acque straripate, determinando l'invasione di numerose abitazioni, e così è avvenuto in località Forcola ed Ardenno in conseguenza degli ammassamenti di materiale di riporto.

L'interrogante chiede ancora di conoscere se i ministri interrogati non ritengano di dover disporre una accurata indagine, per accertare se vi è stata responsabilità da parte delle società idroelettriche in conseguenza di eventuali manovre inopportune eseguite presso gli sbarramenti e presso le dighe.

Chiede, infine, l'interrogante di conoscere quali iniziative siano state prese nei confronti di coloro che, direttamente o indirettamente, hanno provveduto alla costruzione di arginature dell'Adda o dei torrenti affluenti, ove i cedimenti e le falle hanno messo alla luce esecuzione di opere inadeguate, insufficienti e non a regola d'arte. (14397).

**RISPOSTA.** — Le alluvioni verificatesi in provincia di Sondrio nei giorni 16 e 17 del settembre 1960 sono state determinate dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche avvenute in quel periodo.

È, anzitutto, da escludere ogni e qualsiasi interdipendenza tra i danni causati da tali alluvioni e le opere ed i lavori eseguiti dalla Falck, dalla Vizzola e dalle ferrovie dello Stato; può, anzi, affermarsi che tali lavori e tali opere hanno attenuato la violenza delle acque.

Infatti, la diga di Frera, in valle Belviso, ha trattenuto metri cubi 1.500.000 di acqua e, successivamente, non ha mai lasciato defluire quantitativi superiori a quelli affluiti nel serbatoio.

È vero che in vari punti, lungo l'asta del torrente Belviso, si sono verificate delle frane con asportazione della sede stradale; ma tali fatti non sono imputabili alla precipitata società Falck, a causa dei lavori dalla medesima eseguiti nella zona.

Per quanto si riferisce all'allagamento della località Cà Bianca, nel comune di Sondrio, si fa presente che esso è stato causato dalla rottura, in tre punti, dell'argine destro dell'Adda.

L'acqua esondata da tale fiume è stata arrestata dai manufatti costruiti, nella località, dalla società Vizzola a riparo del canale di scarico della propria centrale idroelettrica, costruiti da un terrapieno per la parte in

galleria e da argini per la parte di canale all'aperto.

Lo stesso dicasi per le varie opere di arginatura che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato hanno attualmente in corso di costruzione sulle sponde di sinistra dell'Adda, in località Forcola, per il funzionamento dell'impianto idroelettrico di Monastero.

Tali opere, se pure non hanno migliorato la situazione, non possono certo averla peggiorata, in quanto è da presumere che gli effetti della piena sarebbero stati pressoché identici.

Vi è, infine, da osservare che tutte le opere comunque compiute, in corso o progettate nella zona in questione sono state a suo tempo esaminate ed approvate dal competente servizio dighe di questo Ministero.

In conclusione, può senz'altro confermarsi che la piena verificatasi nei giorni 16 e 17 dello scorso settembre 1960 è dovuta a cause del tutto eccezionali e, comunque, da classificarsi tra gli eventi ciclici che possono verificarsi solo a distanza di molti anni. Infatti il livello di massima piena ha in molti punti superato il ciglio delle arginature che, tracciate dalle acque, sono state sottoposte ad erosione con conseguenti rotture.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* MAGRÌ.

**ZAPPA.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere le ragioni che hanno determinato la maggior parte dei prefetti della Repubblica a concedere la prosecuzione degli appalti esattoriali alle scadenze decennali dall'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 1922, n. 1401, e per conoscere se è intenzione dei competenti ministeri prendere le opportune iniziative, onde alla prossima scadenza si proceda ai concorsi per asta pubblica anziché alle riconferme degli esattori, rappresentando ciò il mezzo di diminuire le misure dell'aggio, con evidente vantaggio per i comuni e gli enti interessati senza danno per i contribuenti. (14584).

**RISPOSTA.** — La conferma degli esattori delle imposte dirette per un nuovo periodo di gestione, è espressamente prevista dal penultimo comma dell'articolo 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e costituisce uno dei modi normali di conferimento delle esattorie alla scadenza dei periodi di appalto.

Ne deriva che gli esattori confermati hanno fatto uso di una facoltà accordata loro dalla legge, facoltà che non era possibile disattendere senza violare la norma legislativa.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960

Ai fini di adeguare l'istituto alle necessità della congiuntura economica, norme particolari furono adottate per il decennio 1923-1932, con l'articolo 105 dello stesso testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401; con la legge 16 febbraio 1931, n. 210, per il decennio 1933-1942; con la legge 24 febbraio 1941, n. 141, per il decennio 1943-1952 ed infine, con la legge 13 giugno 1952, n. 693, per il decennio 1954-1963. Il Parlamento, quindi, ha avuto sempre modo di interessarsi, al momento opportuno, del problema e di decidere, in conseguenza, su tale particolare aspetto del servizio della riscossione dei pubblici servizi.

Per quanto riguarda, infine, il prossimo periodo di appalto, che inizierà col 1° gennaio 1964, è ancora prematura ogni previsione.

Si dà, comunque, assicurazione all'interrogante che la questione verrà esaminata con la massima attenzione, per la tutela degli interessi che vi si riconnettono, non escluso il costo del servizio.

*Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.*

**ZAPPA.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto nella frazione di Pilasco in comune di Dazio (Sondrio), dove l'acqua è stata riconosciuta non potabile e dove è già stato assegnato un contributo da parte dello Stato su un progetto redatto dall'ingegner Sironi, ma poi variato dal genio civile di Sondrio. (14635).

**RISPOSTA.** — La costruzione dell'acquedotto della frazione Pilasco del comune di Dazio (Sondrio) venne a suo tempo finanziata da questo Ministero ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 635, per una spesa di 4 milioni.

Senonché, in sede di redazione del relativo progetto la spesa necessaria per tale opera risultò di cinque milioni ed il comune interessato si è impegnato a reperire la differenza.

L'ufficio del genio civile di Sondrio, pertanto, è in attesa che l'ente di che trattasi completi la documentazione relativa a tale finanziamento per inoltrare, ai fini della sua approvazione, il progetto esecutivo dell'opera in parola.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.*

**ZUGNO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare — con l'urgenza che

la grave situazione richiede — per aiutare le aziende agricole, specie le più modeste, colpite lunedì 8 agosto 1960, da un'eccezionale grandinata.

Si tratta di una vasta plaga della pianura bresciana comprendente le località di Dello, Longhena, Bargnano e Meano dove la violenza del nubifragio ha distrutto completamente le produzioni del granoturco, del quarantuio, dei prati e di tutti gli erbai essenziali — in dette zone — ai notevoli allevamenti di bestiame in conformità alle direttive ministeriali di riconversione.

Si invocano pertanto urgenti provvidenze in contributi, in credito agrario e in sgravi d'imposte — erariali e locali — a mente della recentissima legge 21 luglio 1960, n. 739. (13795).

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti eseguiti dal dipendente ispettorato agrario di Brescia, competente per territorio, è risultato che il nubifragio verificatosi l'8 agosto 1960 non ha causato, nel territorio dei comuni indicati, danni alle strutture fondiari e alle scorte da giustificare l'intervento dello Stato previsto dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Gli agricoltori dei predetti comuni, le cui aziende abbiano subito nell'ultimo triennio, gravi danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15 — comma primo — della legge, concernente la ratizzazione, in cinque annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relative a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Gli agricoltori medesimi, che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario o per l'acquisto di terreni, in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a termini dell'articolo 17 della legge, il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Questo Ministero ha impartito tempestive e dettagliate istruzioni ai dipendenti uffici periferici e agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario per la più sollecita e larga attuazione delle cennate provvidenze.

Si ricorda, poi, che questo Ministero ha da tempo impartito disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari di accordare ai coltivatori danneggiati da avversità atmosferiche la

---

**III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1960**

---

priorità nella concessione del contributo statale nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094. Per l'applicazione di detta legge nella corrente annata agraria, alla provincia di Brescia è stata assegnata la somma complessiva di 36.800.000 lire.

Si aggiunge che la provincia di Brescia ha beneficiato di un'assegnazione di 4 mila quintali di grano da distribuire gratuitamente tra i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti delle zone maggiormente danneggiate dalle calamità naturali e avversità atmosferiche, onde consentire a dette categorie di coltivatori di effettuare le semine.

Si ritiene opportuno informare, infine, che, allo scopo di assicurare, nelle zone della

Lombardia maggiormente colpite dalle avversità atmosferiche verificatesi in questi ultimi tempi, il sollecito ripristino delle strutture agrarie danneggiate, con recente provvedimento è stato autorizzato il dipendente ispettorato compartimentale agrario di Milano ad istruire, con procedura di urgenza, le domande presentate da agricoltori per la concessione del contributo dello Stato previsto dall'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fino alla concorrenza di 150 milioni di lire dell'importo globale dei contributi da concedere.

*Il Ministro: RUMOR.*